

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

620.

SEDUTA DI LUNEDÌ 15 NOVEMBRE 1999

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LUCIANO VIOLANTE**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **PIERLUIGI PETRINI**

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO III-VII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-60

	PAG.		PAG.
Missioni	1	Rossi Edo (misto-RC-PRO)	1
Gruppo misto (Modifica nella denominazione di una componente politica e modifica nella costituzione)	1	(<i>Repliche dei relatori e del Governo - A.C. 1238</i>)	3
Proposte di legge: Vendite sottocosto (A.C. 1238-2321-5078-5496) (Seguito della discussione del testo unificato)	1	Presidente	3
(<i>Ripresa discussione sulle linee generali - A.C. 1238</i>)	1	Mazzocchi Antonio (AN), <i>Relatore di minoranza</i>	3
Presidente	1	Morgando Gianfranco, <i>Sottosegretario per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> ...	6
		Servodio Giuseppina (PD-U), <i>Relatore per la maggioranza</i>	4

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: democratici di sinistra-l'Ulivo: DS-U; forza Italia: FI; alleanza nazionale: AN; popolari e democratici-l'Ulivo: PD-U; lega forza nord per l'indipendenza della Padania: LFNIP; I Democratici-l'Ulivo: D-U; comunista: comunista; misto: misto; misto-UDEUR - Unione democratica per l'Europa: misto UDEUR; misto-rifondazione comunista-progressisti: misto-RC-PRO; misto-centro cristiano democratico: misto-CCD; misto socialisti democratici italiani: misto-SDI; misto-verdi-l'Ulivo: misto-verdi-U; misto minoranze linguistiche: misto Min. linguist.; misto-rinnovamento italiano: misto-RI; misto-cristiani democratici uniti: misto-CDU; misto federalisti liberaldemocratici repubblicani: misto-FLDR; misto-Patto Segni riformatori liberaldemocratici: misto-P. Segni-RLD.

	PAG.		PAG.
Progetti di legge costituzionale: Ordinamento federale della Repubblica (A.C. 4462-4995-5017-5036-5181-5467-5671-5695-5830-5856-5874-5888-5918-5919-5947-5948-5949-6044-6327-6376) (Seguito della discussione del testo unificato)	10	Cennamo Aldo (DS-U), <i>Relatore per la maggioranza</i>	38
(Ripresa discussione sulle linee generali — A.C. 4462)	10	Conte Gianfranco (FI)	45
Presidente	10	Schietroma Gian Franco, <i>Sottosegretario per le finanze</i>	45
Balocchi Maurizio (LFNIP)	10	(Replica del Governo — A.C. 379)	47
Garra Giacomo (FI)	12	Presidente	47
Disegno di legge comunitaria per il 1999 (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (A.C. 5619-B) (Discussione)	17	Schietroma Gian Franco, <i>Sottosegretario per le finanze</i>	47
(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 5619-B)	17	Progetti di legge: Infortuni domestici (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (A.C. 598-854-1714-3687-B) (Discussione del testo unificato)	47
Presidente	17	(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 598-B)	47
(Discussione sulle linee generali — A.C. 5619-B)	17	Presidente	47
Presidente	17	(Discussione sulle linee generali — A.C. 598-B)	48
Bova Domenico (DS-U), <i>Relatore</i>	18	Presidente	48
D'Ippolito Ida (FI)	31	Fiorillo Bianca Maria, <i>Sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale</i>	51
Letta Enrico, <i>Ministro per le politiche comunitarie</i>	21	Prestigiacomo Stefania (FI)	51
Pezzoli Mario (AN)	22	Stanisci Rosa (DS-U), <i>Relatore</i>	48
Rossi Oreste (LFNIP)	28	(Replica del relatore — A.C. 598-B)	53
Saonara Giovanni (PD-U)	25	Presidente	53
Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 330 del 1999: Durata indagini preliminari delitti di strage (approvato dal Senato) (A.C. 6526) (Discussione)	34	Stanisci Rosa (DS-U), <i>Relatore</i>	53
(Discussione sulle linee generali — A.C. 6526) ..	34	Proposta di legge: Museo tattile Omero (approvata dalla VII Commissione della Camera e modificata dalla VII Commissione del Senato) (A.C. 2068-B) (Discussione)	54
Presidente	34	(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 2068-B)	54
Carboni Francesco (DS-U), <i>Relatore</i>	34	Presidente	54
Gazzilli Mario (FI)	36	(Discussione sulle linee generali — A.C. 2068-B)	54
Li Calzi Marianna, <i>Sottosegretario per la giustizia</i>	35	Presidente	54
Proposta di legge: Trasferimento beni demanio marittimo dello Stato al demanio dei comuni (A.C. 379) ed abbinate (A.C. 2356-4142) (Discussione)	37	Fiorillo Bianca Maria, <i>Sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale</i>	56
(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 379)	37	Michellini Alberto (FI)	57
Presidente	37	Sbarbati Luciana (misto-FLDR), <i>Relatore</i> ..	54
(Discussione sulle linee generali — A.C. 379) ...	38	(Replica del relatore — A.C. 2068-B)	57
Presidente	38	Presidente	57
Balocchi Maurizio (LFNIP), <i>Relatore di minoranza</i>	42	Sbarbati Luciana (misto-FLDR), <i>Relatore</i> ..	57
		Proposte di legge (Proposta di trasferimento in sede legislativa)	57
		Ordine del giorno della seduta di domani ..	57

N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

RESOCONTO SOMMARIO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE

La seduta comincia alle 15.

La Camera approva il processo verbale della seduta dell'8 novembre 1999.

Missioni.

PRESIDENTE comunica che i deputati complessivamente in missione sono trentasei.

Modifica nella denominazione di una componente politica del gruppo parlamentare misto e nella costituzione di un gruppo parlamentare.

(Vedi resoconto stenografico pag. 1).

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: Vendite sottocosto (1238 ed abbinate).

PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 12 novembre scorso è iniziata la discussione sulle linee generali.

EDO ROSSI, rilevato che la pratica delle vendite sottocosto è uno strumento efficace nelle mani della grande distribuzione al fine di eliminare dal mercato la concorrenza e di consolidare posizioni dominanti, ritiene che nell'ambito della maggioranza si sia verificato un « cambiamento di rotta » nella direzione di una difesa degli interessi del grande capitale:

preannunzia pertanto il voto favorevole dei deputati di Rifondazione comunista sul testo unificato in discussione.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

ANTONIO MAZZOCCHI, *Relatore di minoranza*, invita il rappresentante del Governo a rispondere agli interrogativi posti anche dal deputato Servodio, relatore per la maggioranza, rilevando che, in relazione alle considerazioni che saranno svolte, l'iter del provvedimento potrebbe risultare abbreviato.

GIUSEPPINA SERVODIO, *Relatore per la maggioranza*, nel confermare la contrarietà della maggioranza della Commissione al testo unificato, invita il Governo a tenere conto, nella predisposizione del regolamento, dell'esigenza di evitare il consolidarsi di posizioni dominanti e di tutelare gli interessi dei consumatori; auspica, altresì, che la Commissione individui strumenti idonei a consentire un'ulteriore interlocuzione con l'Esecutivo.

GIANFRANCO MORGANDO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*, sottolinea l'esigenze di mantenere la materia delle vendite sottocosto nell'ambito del processo di delegificazione avviato con il decreto legislativo n. 114 del 1998, rileva che il regolamento, attualmente in fase finale di predisposizione, è volto a disciplinare il ricorso alla politica dei prezzi come strumento di strategia aziendale al fine di scongiurare comportamenti distorsivi del mercato.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI PETRINI

GIANFRANCO MORGANDO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*, concorda pertanto sulle conclusioni del deputato Servodio, relatore per la maggioranza, assicurando che il predetto regolamento sarà emanato al più presto.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge costituzionale: Ordinamento federale della Repubblica (4462 ed abbinati).

PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 12 novembre scorso è iniziata la discussione sulle linee generali.

MAURIZIO BALOCCHI ribadisce l'assoluta contrarietà del gruppo della Lega forza nord ad un testo normativo « rabberciato » che, rappresentando ancora una volta una « imposizione » operata dallo Stato centralista, è inidoneo a consentire la definizione del « patto » che costituisce il fondamento dei veri ordinamenti federali.

GIACOMO GARRA, giudicata indispensabile l'introduzione in Costituzione del principio di sussidiarietà, al fine di consentire allo Stato di « governare » di più e di « gestire » di meno, ritiene « arduo » affrontare il tema del federalismo senza una modifica dell'attuale sistema bicamerale; assicura tuttavia che il gruppo di Forza Italia non adotterà alcuna pregiudiziale posizione di « chiusura » circa l'eventuale conseguimento di « larghe intese » necessarie a riformare lo Stato in senso federale.

PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge comunitaria per il 1999 (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (5619-B).

PRESIDENTE comunica l'organizzazione dei tempi per il dibattito (*vedi resoconto stenografico pag. 17*).

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

DOMENICO BOVA, *Relatore*, richiama le principali modifiche introdotte dal Senato al disegno di legge comunitaria approvato dalla Camera, osserva che il testo licenziato dalla XIV Commissione rappresenta un non facile « temperamento » tra diverse esigenze; auspica quindi che il provvedimento sia approvato definitivamente entro la fine dell'anno.

ENRICO LETTA, *Ministro per le politiche comunitarie*, assicura la disponibilità del Governo a favorire un *iter* sollecito del provvedimento, con l'obiettivo di pervenire alla sua approvazione definitiva entro l'anno in corso; preannunzia infine la presentazione di un disegno di legge di revisione degli strumenti di attuazione delle direttive comunitarie e di riforma della normativa che regola le modalità dei rapporti tra l'Italia e l'Unione europea.

MARIO PEZZOLI, pur rilevando che, a fronte dell'ampia disponibilità manifestata dalla XIV Commissione della Camera, il Senato ha « stravolto » il testo del provvedimento, assicura che nell'ulteriore corso dell'*iter* parlamentare non verrà meno il « senso di responsabilità » dimostrato finora dal gruppo di Alleanza nazionale.

GIOVANNI SAONARA, espresso l'auspicio che si pervenga ad un'armonizzazione delle modalità procedurali relative all'esame della legge comunitaria presso i due rami del Parlamento, manifesta perplessità in ordine ad alcune modifiche introdotte dal Senato; rileva infine che l'esigenza di un corretto processo di re-

cepimento delle direttive comunitarie richiede un «supplemento di responsabilità».

ORESTE ROSSI, nel manifestare la preoccupazione del gruppo della Lega forza nord per l'inapplicabilità di talune norme che rischiano di danneggiare soprattutto le piccole imprese, esprime un giudizio negativo, in particolare, sugli articoli 10, 14 e 25 e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo a rivedere il contenuto del decreto legislativo n. 345 del 1999; avverte infine che la sua parte politica si riserva di valutare l'atteggiamento da assumere in considerazione delle risposte che verranno fornite sulle questioni oggetto degli emendamenti e degli ordini del giorno che saranno presentati.

IDA D'IPPOLITO, criticato l'ampio ricorso all'istituto della delega legislativa, stigmatizza, in particolare, l'insufficiente salvaguardia riservata dalla politica comunitaria all'agricoltura mediterranea; rileva altresì che le modifiche introdotte dal Senato appaiono talvolta peggiorative del testo licenziato dalla Camera e preannuncia che il gruppo di Forza Italia, consapevole della necessità di consentire l'approvazione del provvedimento entro l'anno in corso, si asterrà nella votazione finale.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato e prende atto che il relatore ed il rappresentante del Governo rinunziano alla replica.

Rinvia pertanto il seguito del dibattito ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge S. 4224, di conversione del decreto-legge n. 330 del 1999: Durata indagini preliminari delitti di strage (approvato dal Senato) (6526).

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO CARBONI, *Relatore*, illustra i contenuti del decreto-legge n. 330 del 1999, del quale raccomanda la conversione, precisando che la proroga in esso prevista deve intendersi limitata ad un solo anno rispetto al termine triennale già previsto dalla legge n. 336 del 1998.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, precisa che il provvedimento d'urgenza è volto unicamente a sostituire il termine di tre anni, previsto dalla legge n. 336 del 1998, con quello di quattro anni; auspica quindi che la Camera proceda ad una sollecita approvazione del disegno di legge di conversione, nel testo già approvato dal Senato.

MARIO GAZZILLI, premesso che il gruppo di Forza Italia non intende frapporre ostacoli all'accertamento della verità sui gravi delitti di strage cui il provvedimento si riferisce, ritiene di non poter esprimere una valutazione positiva su un decreto-legge «manifesto», la cui costituzionalità appare quanto meno dubbia.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e prende atto che il relatore ed il rappresentante del Governo rinunziano alla replica.

Rinvia pertanto il seguito del dibattito ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge: Trasferimento beni demanio marittimo dello Stato al demanio dei comuni (379 ed abbinate).

PRESIDENTE comunica l'organizzazione dei tempi per il dibattito (*vedi resoconto stenografico pag. 37*).

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

ALDO CENNAMO, *Relatore per la maggioranza*, sottolinea l'esigenza di un approfondito confronto con il Governo al fine di elaborare una normativa organica volta ad eliminare le «farraginosità» che

tuttora caratterizzano i procedimenti di alienazione dei beni immobili statali ed a risolvere i complessi problemi che la materia pone, invita i presentatori della proposta di legge a valutare l'ipotesi di consentire un rinvio della medesima alla VI Commissione, nel cui ambito proseguire il lavoro di approfondimento già avviato.

MAURIZIO BALOCCHI, *Relatore di minoranza*, richiamata la normativa vigente in materia, auspica l'approvazione del testo da lui proposto, che prevede, in particolare, il trasferimento ai comuni dei beni del demanio marittimo dello Stato, necessario corollario del più generale processo di attribuzione di funzioni statali in favore degli enti locali; si dichiara infine disponibile ad un rinvio in Commissione del provvedimento, purché il Governo sia disposto ad imprimere una « svolta definitiva » alla disciplina della materia in discussione.

GIAN FRANCO SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, avverte che il Governo si riserva di intervenire in replica.

GIANFRANCO CONTE si dichiara disponibile ad accedere all'ipotesi di rinvio in Commissione del provvedimento, a condizione che il Governo convenga sulla necessità di configurare un disegno organico di riforma in materia di attribuzione e di gestione dei beni demaniali.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e prende atto che i relatori rinunziano alla replica.

GIAN FRANCO SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, premesso che il Governo valuta con attenzione l'esigenza di pervenire ad un'organica e complessiva disciplina dei beni demaniali, si dichiara favorevole al rinvio del provvedimento in Commissione, nella prospettiva di elaborare un'adeguata normativa in materia.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Discussione del testo unificato dei progetti di legge: Infortuni domestici (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (598 ed abbinati-B).

PRESIDENTE comunica l'organizzazione dei tempi per il dibattito (*vedi resoconto stenografico pag. 47*).

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

ROSA STANISCI, *Relatore*, ritenuto « non più rinviabile » un intervento legislativo volto a prevedere l'assicurazione contro gli infortuni domestici nonché misure per la loro prevenzione, illustra le modifiche introdotte dal Senato, che non hanno intaccato l'impianto originario del testo unificato: ne raccomanda pertanto l'approvazione, sottolineando che tale atto rappresenterebbe un importante « segno di civiltà ».

BIANCA MARIA FIORILLO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*, espressa soddisfazione per l'imminente conclusione dell'iter del provvedimento, che rappresenta la necessaria risposta legislativa all'esigenza di prevenire i rischi infortunistici tra le pareti domestiche, ricorda che il testo unificato in discussione, del quale raccomanda l'approvazione, postula, tra l'altro, l'importante riconoscimento sociale e giuridico del lavoro domestico.

STEFANIA PRESTIGIACOMO, nel manifestare rammarico per il mancato riconoscimento del contributo fornito dal gruppo di Forza Italia, esprime un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento, pur paventando il rischio che la normativa relativa alla previsione di campagne di prevenzione ed informazione possa favorire l'insorgere di « nicchie di microclientela »; auspica pertanto che il

testo possa essere migliorato introducendo attenti controlli e « paletti », al fine di evitare possibili abusi.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

ROSA STANISCI, *Relatore*, sottolinea l'importante e « leale » contributo fornito da tutti i componenti la Commissione di merito nell'elaborazione del testo in esame.

PRESIDENTE prende atto che il rappresentante del Governo rinuncia alla replica.

Rinvia pertanto il seguito del dibattito ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge: Museo tattile Omero (approvata dalla VII Commissione della Camera e modificata dalla VII Commissione del Senato) (2068-B).

PRESIDENTE comunica l'organizzazione dei tempi per il dibattito (*vedi resoconto stenografico pag. 54*).

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

LUCIANA SBARBATI, *Relatore*, illustra il contenuto del provvedimento, con il quale ci si prefigge di eliminare il grave svantaggio culturale di cui soffrono i non vedenti, mettendo a loro disposizione uno strumento di formazione ed educazione quale il Museo tattile statale *Omero*; raccomanda quindi una sollecita approvazione della normativa in discussione, che si configura quale atto di civiltà.

BIANCA MARIA FIORILLO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previ-*

denza sociale, avverte che il Governo si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

ALBERTO MICHELINI, a nome del gruppo di Forza Italia, auspica una rapida approvazione del provvedimento, sul quale peraltro si è registrato in Commissione un consenso unanime.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

LUCIANA SBARBATI, *Relatore*, ringrazia i componenti la Commissione per il proficuo lavoro svolto.

PRESIDENTE prende atto che il rappresentante del Governo rinuncia alla replica.

Rinvia pertanto il seguito del dibattito ad altra seduta.

Proposta di trasferimento in sede legislativa di proposte di legge.

PRESIDENTE comunica che sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani il trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge nn. 6462 e 6451.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE comunica l'ordine del giorno della seduta di domani:

Martedì 16 novembre 1999, alle 10,30.

(*Vedi resoconto stenografico pag. 57*).

La seduta termina alle 19,20.

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE

La seduta comincia alle 15.

ALBERTA DE SIMONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta dell'8 novembre 1999.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Aleffi, Angelini, Aprea, Bindi, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Capitelli, Cavanna Scirea, D'Alema, D'Amico, Dedoni, Dini, Fabris, Fassino, Giacco, Jervolino Russo, Lento, Mangiacavallo, Mattioli, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Rodeghiero, Scantamburlo, Selva, Sinisi, Turco e Valetto Bitelli sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono trentasei, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Modifica nella denominazione di una componente politica del gruppo parlamentare misto e nella costituzione di un gruppo parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Stefano Bastianoni ha reso noto che la componente politica Rinnovamento italiano popolari d'Europa, riunitasi in data 11 novembre 1999, ha deciso di modifi-

care la propria denominazione in Rinnovamento italiano. Nella medesima riunione l'onorevole Bastianoni è stato designato rappresentante della componente.

In pari data il presidente del gruppo parlamentare misto ha comunicato che l'onorevole Stefano Bastianoni è stato nominato vicepresidente del gruppo medesimo in rappresentanza della componente Rinnovamento italiano, in sostituzione dell'onorevole Bonaventura Lamacchia.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: Caparini; Mazzocchi ed altri; Pecoraro Scanio; Manzione e Volontè: Norme per la regolamentazione delle vendite sottocosto (1238-2321-5078-5496) (ore 15,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Caparini; Mazzocchi ed altri; Pecoraro Scanio; Manzione e Volontè: Norme per la regolamentazione delle vendite sottocosto.

Ricordo che nella seduta del 12 novembre scorso è iniziata la discussione sulle linee generali.

**(Ripresa discussione sulle linee generali
— A.C. 1238)**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Edo Rossi. Ne ha facoltà.

EDO ROSSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, stiamo

discutendo di un argomento che forse non è sufficientemente chiaro a chi ci ascolta: quando si parla di vendite sottocosto, bisogna sapere di cosa si tratta. Credo che, se ne leggessimo la definizione sul «vocabolario del buonsenso», potremmo dire che tali vendite sono la manifestazione autolesionistica di un'impresa che, premeditatamente, decide la sua autodistruzione; secondo questa interpretazione, saremmo alla fine del modello capitalistico, fatto che andrebbe salutato con favore, ma così purtroppo non è.

Devo fare riferimento, allora, a tutti gli osservatori, che riconoscono che tali vendite rappresentano uno strumento efficace per eliminare dal mercato la concorrenza, per acquisire una posizione sempre più forte e dominante; in altre parole, si potrebbe parlare di un processo di modernizzazione della filosofia capitalistica a favore dei soggetti che sul mercato sono più grandi, più potenti, più forti. Tutti riconoscono che detta pratica è caratterizzata da un intento predatorio. L'interpretazione del termine «predatorio» non è forse di comune sentire, ma mi sembrerebbe di fornirne una corretta se sostenessi che l'attività predatoria è finalizzata a diventare monopolisti per rivalersi, appena sbaragliato il campo, sui consumatori. Si tratta di una nuova cultura del capitale, che mira sempre, però, ad assumere il controllo dei mercati.

Signor Presidente, quali soggetti possono praticare questa vendita? Per effettuare detta vendita servono una capacità e una disponibilità finanziaria consistenti e in grado di durare nel tempo; se si vogliono raggiungere i risultati di cui parlavo prima, non si può fare un'operazione «mordi e fuggi». La domanda che ci poniamo è la seguente: i soggetti della piccola e media distribuzione dispongono dell'uno o dell'altro requisito, ossia di capacità finanziaria consistente o durevole nel tempo? Mi sembra di poter affermare che tali soggetti non dispongono dei detti requisiti. Chi può allora, con possibilità di successo, fare ricorso a questa pratica? La grande distribuzione la quale, come dimostrano i fatti, tende sempre più a

concentrarsi, a diventare monopolio anche negli altri paesi. Già venerdì scorso l'onorevole Mazzocchi dava una indicazione molto chiara delle fusioni che si sono verificate.

Attenzione — mi rivolgo al sottosegretario e al Governo —, questi processi hanno già messo in difficoltà il sistema produttivo italiano, tant'è che lei ricorderà, onorevole sottosegretario, che abbiamo dovuto varare una legge sulle subforniture proprio per evitare che i grandi monopolisti internazionali sfruttassero le nostre imprese anche dal punto di vista dei termini di pagamento. Attenzione che questi processi hanno sempre determinato la creazione di imprese senza rischio! Infatti, i grandi complessi di distribuzione nazionali e internazionali si basano sul fatto che pagano le merci che vendono a 100, 120 o 150 giorni e incassano subito, cioè essi sono soggetti che guadagnano prima ancora di pagare! Prima ancora di effettuare i pagamenti, essi hanno già ricavato il profitto! Noi stiamo privilegiando proprio questi soggetti!

Ponete attenzione al fatto che questi processi di concentrazione, com'è avvenuto in altri settori industriali, impongono al nostro paese prodotti, mode, gusti e consumi perché questi soggetti detengono il monopolio della ricerca, del marchio e del *marketing*. Così, anche per questa via, noi aumentiamo la subalternità produttiva del nostro paese e la colonizzazione economica e culturale degli italiani.

Anche se ci rendiamo conto delle difficoltà, noi pensiamo che un Governo di centro-sinistra dovrebbe opporsi a questi processi, contrastandoli con iniziative tese a difendere il nostro patrimonio produttivo e commerciale.

La proposta di legge che qui discutiamo sul divieto delle vendite sottocosto può rappresentare una barriera al dilagare di questo strapotere del grande capitale. Opporsi ad essa, come ha dichiarato l'onorevole Servodio a nome della maggioranza e del Governo, significa ancora una volta, secondo me, genuflettersi davanti alla divinità del mercato, cioè non

avere la volontà neanche di ostacolare o muovere qualcosa contro questa divinità.

Da parte della maggioranza si sostiene la inopportunità di legiferare (guardate che, lasciando le cose come stanno, dall'aprile 1998, è il mercato che decide, e, se oggi siamo in queste condizioni, se vi è una protesta generalizzata su tutti i fronti, è perché fino ad oggi ha deciso il mercato) oppure si promette un regolamento che vieta le vendite sottocosto, ma che le regola. La differenza sta qui. Siamo d'accordo che queste vendite sottocosto devono essere vietate oppure siamo d'accordo sul fatto che esse debbano essere regolamentate? Questa differenza ovviamente non è da poco.

Vi è un problema di credibilità del Governo che dice che questo regolamento deve essere emanato, ma non lo emana.

Signor Presidente, in Commissione noi abbiamo riscontrato la volontà di vietare le vendite sottocosto. Infatti, salvo alcuni casi, tutte le proposte che sono state presentate da tutti i gruppi parlamentari avevano questa caratteristica. Escludendo i prodotti freschi deperibili, i prodotti tipici stagionali e i prodotti in via di sostituzione tecnologica, per tutti gli altri vi è la volontà politica di istituire questo divieto.

Nel Governo esiste questa volontà di porre il divieto oppure solo quella di regolamentare le vendite sottocosto? Se riuscissimo a capire questo, almeno avremmo dalla nostra, se non altro, la possibilità di dire che entro qualche mese questo regolamento recupererebbe una volontà parlamentare.

Infine, si sostiene, da parte del relatore per la maggioranza, che la normativa relativa alle vendite sottocosto è contenuta nel decreto legislativo n. 114 e nella sua logica delegificatrice. Ci siamo posti alcune domande. Perché la maggioranza, in Commissione, ha votato a favore dell'incardinamento delle varie proposte di legge sulla questione del divieto delle vendite sottocosto? Non lo sapeva allora, quando abbiamo iniziato questo percorso, che occorre fare riferimento al decreto legislativo n. 114? Perché, subito dopo la

discussione generale in Commissione, si è passati al Comitato ristretto e poi al testo unificato? Perché si sono effettuate le audizioni in materia, rendendo inutile il contributo delle associazioni che sono venute in Parlamento su nostra richiesta? Perché si sono fatte tutte queste cose, se la volontà era quella di non intervenire? Secondo me, sarebbe stato molto più serio e corretto se gli amici della maggioranza ci avessero detto fin da allora che ciò che stavamo facendo, vale a dire il lavoro svolto in questi tre mesi, sarebbe stato assolutamente inutile.

In conclusione, signor Presidente, mi sembra evidente che la ragione per la quale si è cambiata impostazione sia da ricercarsi in un cambio di rotta della maggioranza, purtroppo, anche in questo campo, nella direzione della difesa degli interessi del grande capitale, nonostante abbiamo insistito molto su una diversa impostazione, non per difendere l'esistente ma per avviare processi di razionalizzazione all'interno dei quali anche la piccola e la media distribuzione potessero offrire il loro contributo. Tuttavia, ci troviamo di fronte al fatto che, anche in questo settore, si continua a favorire la colonizzazione, sia nella fascia adriatica sia nella fascia tirrenica, da una parte dei tedeschi, dall'altra parte dei francesi. Per tali ragioni, signor Presidente, sosterremo il testo unificato in esame e preannuncio che Rifondazione comunista voterà a favore dello stesso.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche dei relatori e del Governo
— A.C. 1238)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore di minoranza, onorevole Mazzocchi.

ANTONIO MAZZOCCHI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, sarò brevis-

simo, anche perché l'intervento del relatore per la maggioranza ha posto determinati dubbi e soprattutto alcuni interrogativi al Governo, gli stessi interrogativi che mi sembra abbiano posto il mio intervento e da ultimo l'intervento del collega Edo Rossi. Quindi, se il Governo intende rispondere a tali interrogativi, ritengo che l'iter del provvedimento in esame possa essere abbreviato, od eventualmente proseguire a seconda della risposta che ci verrà fornita.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la maggioranza, onorevole Servodio.

GIUSEPPINA SERVODIO, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, desidero svolgere alcune considerazioni in sede di replica tenendo presenti lo spessore e la passione dei colleghi che sono intervenuti nella discussione sulle linee generali: mi riferisco ai colleghi Mazzocchi, Manzoni, Di Comite, Chiappori e, non per ultimo, Edo Rossi.

Per chiarezza di rapporto, in particolare con i colleghi dell'opposizione, voglio dunque precisare alcune questioni. Nella mia relazione ho ribadito le ragioni e le motivazioni che hanno portato a confermare la posizione della maggioranza contraria al testo predisposto dal collega Mazzocchi, ma ciò non significa (né sul piano personale, né per quanto riguarda la maggioranza che mi ha conferito l'incarico di riferire) non tenere conto della complessità e della delicatezza dell'argomento, né sottovalutare i problemi posti dalle vendite sottocosto, ancora oggi richiamati dal collega Edo Rossi, che sono all'attenzione non solo del Governo ma anche del Parlamento, nell'ambito delle sue responsabilità.

Devo ricordare ai colleghi che, nella mia relazione, ho invitato il Governo ad uno sforzo chiarificatore, non per un omaggio formale ma per un'esigenza sentita, alla quale mi auguro oggi il sottosegretario Morgando possa rispondere. Abbiamo infatti bisogno di dare una risposta adeguata al comparto, che, lo ripeto, oggi

è caratterizzato da grande incertezza, mentre è nostra precisa responsabilità creare tutte le condizioni di sviluppo, garantendo — collega Rossi, sono d'accordo — che non vengano create situazioni predeterminate con condizioni di vantaggio solo per determinati interessi. Credo che questo aspetto sia stato molto chiaro nella mia relazione introduttiva: nessuno di noi, collega Rossi, crede nella funzione salvifica del mercato.

Nella mia relazione non ho peraltro ottemperato ad una funzione di difesa del Governo, nel momento in cui ho chiesto al sottosegretario Morgando di chiarirci ulteriormente gli orientamenti del Governo (e credo che oggi arriveranno alcune risposte). D'altro canto, ci troviamo di fronte a schemi di regolamento multipli (non ve n'è, infatti, soltanto uno del Governo), per cui ho chiesto al Governo di chiarirci ulteriormente i suoi orientamenti, anche con riferimento ai tempi per l'emanazione del relativo decreto legislativo, nonché alla possibilità di riprendere il confronto con i soggetti interessati.

Sappiamo che il Governo ha speso molte energie per trovare sulla materia la condivisione più larga possibile, che però, ovviamente, non si è potuta realizzare, perché in questo settore gli interessi sono spesso contrastanti ed è difficile trovare unanimità di consensi.

La scelta da parte della maggioranza di non proseguire l'esame del « testo Mazzocchi » privilegia, in modo particolare, lo strumento normativo del regolamento. Riteniamo, infatti, che esso possa essere uno strumento valido — oggi, nel medio periodo e nel futuro — per accompagnare un processo di ammodernamento e di sviluppo del settore.

Desidero ricordare ai colleghi Edo Rossi e Mazzocchi, che sono presenti, che nella mia relazione ho precisato di non escludere che l'iter del provvedimento fino ad ora compiuto, che ha impegnato tutti i componenti la Commissione, anche attraverso le varie audizioni, possa essere ripreso dalla Commissione stessa nella sua

autonomia, attraverso le iniziative e gli strumenti parlamentari che ritenga utili al fine di interloquire con il Governo.

Signor Presidente, credo anch'io che sia necessario sottolineare alcuni aspetti importanti della materia. Mi riferisco, innanzitutto, ai rapporti concorrenziali tra la grande e la piccola distribuzione commerciale — e su tale punto desidero richiamare, in particolare, l'attenzione del collega Edo Rossi —, in secondo luogo, alla tutela dei consumatori e, infine, ai rapporti tra i grandi operatori commerciali e i loro piccoli fornitori. A mio avviso, le suddette questioni devono essere poste all'attenzione del Governo, del ministro e della sua *équipe*, perché ne tengano conto nella stesura del regolamento.

Onorevole sottosegretario Morgando, desidero esplicitare alcune mie considerazioni sui suddetti punti, al fine di rendere utile la discussione generale, che potrebbe anche diventare l'agenda di eventuali iniziative della Commissione attività produttive, alla vigilia dell'emanazione del regolamento definitivo.

Un primo problema è la necessità di addivenire ad una chiara definizione di « posizione dominante » che permetta l'attuazione delle norme di tutela della concorrenza. A mio avviso, essa dovrebbe tradursi in applicabilità sui mercati locali. Come aveva accennato il collega Mazzocchi, e meglio di lui il collega Manzoni, potremmo — ad esempio — addivenire alla seguente definizione: si ha posizione dominante quando il distributore, con uno o più dei suoi punti vendita, assomma una superficie commerciale superiore al 50 per cento di quella complessiva sul territorio comunale. Si tratta di un interrogativo che pongo.

Un altro aspetto sul quale credo che il Governo debba riflettere nell'emanare il regolamento riguarda la tutela del consumatore. È necessario, infatti, che i consumatori siano tutelati attraverso una corretta e completa informazione sul risparmio reale sul singolo prodotto venduto sottocosto e sui periodi limitati nel tempo e non ripetibili a breve distanza — lo sottolineo — nei quali i singoli esercizi

commerciali vendano sottocosto. Occorre ragionare su questo punto perché è necessario evitare di allungare i periodi nei quali si svolgono le suddette vendite, a garanzia del consumatore, ma anche degli altri esercizi commerciali.

Sempre per quanto riguarda la tutela dei consumatori, onorevole sottosegretario Morgando, è importante che essi vengano informati sulle caratteristiche delle vendite sottocosto, promozionali o di liquidazione, di *stock*, di merci di magazzino, delle quali parlava il collega Mazzocchi nel suo intervento di venerdì scorso in aula. Si tratta di operazioni le cui caratteristiche sono nettamente distinte dalle vendite sottocosto e per questa ragione devono essere tenute decisamente separate.

Per il consumatore, inoltre, è necessario che tutte le operazioni di vendita promozionale siano adeguatamente cadenzate. Ritengo si tratti di un punto sul quale è necessario riflettere. Infine, vi è un altro aspetto, che credo sia uno dei più importanti, rappresentato dal danno che deriva in termini di reputazione al produttore i cui beni sono posti sul mercato sottocosto — venerdì il collega Di Comitè vi ha fatto riferimento nel suo intervento — e dalla possibilità che chi vende sottocosto fissi un prezzo inferiore a quello di acquisto di imprese commerciali concorrenti della stessa zona, che si ritrovano con un significativo danno di immagine e nell'impossibilità di esaurire le loro scorte.

Signor sottosegretario, confermo la posizione della maggioranza di non voler proseguire nell'esame del « testo Mazzocchi », ma non perché vogliamo rimuovere il problema; abbiamo avuto scienza e coscienza di alcuni documenti che lei e il ministro ci avete proposto nel corso delle audizioni, non ultimo quello sottoposto al giudizio dell'autorità garante dieci giorni fa. Siamo convinti che vi sia bisogno di alcune regole, così come siamo convinti che l'approvazione di un regolamento, che accompagni un processo di grande complessità in questo settore, in qualche modo debba registrare anche il confronto che si è svolto in Commissione e durante

la discussione generale sul «testo Mazzocchi», non solo perché il Governo in tempi ristretti approvi tale regolamento, ma anche perché possa trovare una circostanza favorevole per rispondere positivamente al confronto che si è svolto in quest'aula tra la maggioranza e l'opposizione su tale tema.

Mi sono permessa di fare queste considerazioni, che ovviamente non ho approfondito, perché mi contraddirei nel momento in cui entrassi nel merito della questione, ma, siccome la questione è molto importante e delicata e segnerà certamente lo sviluppo o l'involuzione del sistema commerciale del nostro paese, toccando alcuni interessi forti, in questo momento ritengo di farmi carico, anche a nome della maggioranza, di invitare il Governo in questa sede a dire qualcosa di più e a tener conto di questo dibattito, salvo — ripeto — la possibilità per la Commissione, nella sua autonomia, di assumere iniziative al riguardo ed io spero che il mio invito affinché la Commissione possa individuare ed attivare strumenti per interloquire con il Governo venga raccolto. Non le faccio esempi, onorevole Mazzocchi, ma credo che anche una risoluzione sull'argomento, che possa dare vita ad un confronto tra le forze politiche della maggioranza e dell'opposizione e costituire anche un punto di riferimento per il Governo, potrebbe essere importante.

Credo che questa discussione non sia stata inutile, come ritengo non lo sia stato il lavoro svolto in tanti mesi dalla Commissione parlamentare, che ha molto discusso sull'argomento, coinvolgendo anche i soggetti interessati.

Mi auguro, quindi, e sono molto fiduciosa a tale riguardo, che in questa sede il Governo, attraverso la persona del sottosegretario Morgando, possa rispondere non solo agli interrogativi che hanno posto i colleghi dell'opposizione, ma anche all'invito e all'appello che rivolge il relatore di maggioranza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.

GIANFRANCO MORGANDO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Signor Presidente, credo sia doveroso per il Governo entrare ampiamente nel merito delle questioni sollevate. Lo farò con la massima brevità possibile, ma cercando di non sfuggire ai problemi e di rendere conto compiutamente dell'opinione del Governo su un tema di cui non discutiamo da oggi, a proposito del quale abbiamo compiuto un percorso — in parte insieme, in parte no — e di cui riconosco assolutamente l'importanza.

Organizzerò il mio intervento in quattro punti. Innanzitutto, vorrei invitare a riflettere in ordine alle caratteristiche della discussione che stiamo svolgendo, inquadrandola all'interno della logica e del percorso della più ampia riforma del sistema commerciale, che è stata varata dal Governo, su delega del Parlamento, con il decreto legislativo n. 114.

Come ha ricordato il relatore e come tutti i colleghi sanno, la normativa relativa alle vendite sottocosto era contenuta nell'articolo 15 del decreto legislativo n. 114 ed era previsto che la disciplina in materia venisse approvata con un regolamento ministeriale. Il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo, se non ricordo male, è stato il frutto di un confronto politico e di una discussione anche molto articolata, che si sono svolti nella Commissione di merito in sede di espressione del parere.

Allora non facevo parte della Commissione attività produttive né ero sottosegretario ma, rileggendo i verbali delle sedute, ho verificato che era stata fatta una scelta di delegificazione, scelta che il Governo conferma, come ha già anticipato il relatore, perché non ritiene che siano intervenute novità tali da indurre ad una modifica. Ciò inoltre consente di disporre di uno strumento normativo, in materia di

vendite sottocosto, sufficientemente flessibile in base alle esperienze e alle mutate condizioni del mercato.

In questa stessa direzione è stata espressa un'opinione autorevole dalla Commissione affari costituzionali della Camera che, esprimendo un parere negativo in ordine alla prosecuzione dell'iter del provvedimento, ha sottolineato l'opportunità di mantenere la materia delle vendite sottocosto all'interno di un processo di delegificazione impostato con la riforma del commercio approvata con il decreto legislativo n. 114. In questa stessa direzione intendiamo proseguire ed assicurare i colleghi che l'orientamento del Governo non va inteso come sottovalutazione dell'importanza del problema né come rinuncia ad un intervento di regolamentazione e di disciplina di questa materia.

In seguito risponderò a precisi quesiti posti dal relatore e da alcuni colleghi, ma al momento il Governo conferma che è ormai giunta alla fase finale l'elaborazione del regolamento in materia di vendite sottocosto.

Molti colleghi hanno ricordato che l'articolo 15 conteneva un'esplicita modalità per giungere alla regolamentazione delle vendite sottocosto, che consisteva nel perseguire l'obiettivo di una sorta di autoregolamentazione. Anche per il Governo questo costituiva un obiettivo importante e a tal fine abbiamo cercato di far raggiungere un'intesa su un testo che trovasse l'accordo di tutte le parti interessate, nonostante gli obiettivi e gli interessi diversi, a volte contrapposti.

Al collega Manzoni, che ha chiesto notizie sulla durata di questo tentativo, rispondo che fino al gennaio 1999 abbiamo tentato di esperire la strada della concertazione tra le parti. Lo ricordo molto bene perché è una delle cose di cui mi sono occupato quando ho cominciato ad interessarmi di riforma del commercio. Dobbiamo ammettere però di non essere riusciti nel nostro intento, non per cattiva volontà del Governo, bensì per la difficoltà di trovare un punto di equilibrio tra interessi ed orientamenti che erano molto

diversi. Quindi, da gennaio 1999 abbiamo cominciato a lavorare, su autonoma iniziativa del Ministero dell'industria, ad una regolamentazione del settore.

Il collega Mazzocchi, con vigore e con argomentazioni varie, ha contestato al Governo un'eccessiva acquiescenza nei confronti della posizione dell'antitrust. Vorrei ricordare che il Governo ha perseguito con grande determinazione l'obiettivo di promuovere una concertazione ed un'autoregolamentazione in materia di vendite sottocosto, pur in presenza di un orientamento negativo da parte dell'antitrust. Non vi è alcuna accettazione autocritica, ma la consapevolezza, di fronte all'impossibilità di trovare punti di equilibrio nell'autoregolamentazione, della necessità di proseguire sulla strada indicata dal Governo della predisposizione di un testo normativo.

A che punto siamo dell'iter, in questo momento? Il Ministero dell'industria ha predisposto un testo; il relatore ha fatto riferimento ad una molteplicità di testi che sono stati conosciuti in via informale — non sono infatti mai stati diffusi testi ufficiali del Ministero dell'industria — corrispondenti a fasi o a momenti diversi di lavoro. Sul testo predisposto dal Ministero dell'industria è stata esperita la concertazione tra i ministeri interessati.

Come noto, è stato deciso di acquisire un ulteriore parere dell'autorità garante della concorrenza e del mercato — l'antitrust — sull'ultimo testo predisposto dal Ministero dell'industria; ho qui la lettera con cui il ministro dell'industria trasmette al Consiglio di Stato, per il prescritto parere, lo schema di regolamento. Siamo, quindi, nella fase finale dell'iter di predisposizione del regolamento e — visti i tempi tecnici necessari per il parere del Consiglio di Stato e l'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri — riteniamo che il regolamento stesso possa vedere la luce entro tempi non eccessivamente lunghi.

All'obiezione secondo cui il Governo, nell'emanare il regolamento e nell'assumere la decisione di proseguire nell'approvazione di un testo regolamentare —

come previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 114 del 1998 —, non terrebbe conto del Parlamento, mi permetterei di rispondere con una precisazione. Ha ragione il relatore quando afferma che la competenza del Governo non esclude l'opportunità di un rapporto pieno e di un confronto con il Parlamento; sotto tale aspetto, vorrei ricordare che il riconoscimento da parte dell'esecutivo del pieno valore del confronto parlamentare si è dimostrato con il mantenimento di una informativa piuttosto dettagliata sull'andamento e sull'iter della predisposizione del testo regolamentare, che si è in particolare concretizzata in una lettera, ampia ed articolata, di qualche mese fa del ministro dell'industria nella quale veniva dato conto dello stato dei lavori. Tale riconoscimento si è manifestato anche nell'attenzione particolare che il Governo ha dimostrato nei confronti della discussione delle proposte di legge che hanno poi condotto al testo unificato di iniziativa dell'onorevole Mazzocchi. Ricordo bene di aver detto, all'inizio di quella discussione, che il Governo ribadiva l'orientamento favorevole all'emanazione di un regolamento (e quindi ad una soluzione in via amministrativa) ma riteneva che fosse molto utile — anche per la definitiva predisposizione del testo — il dibattito che si stava avviando in Commissione.

Ritengo, inoltre, che la stessa discussione generale che si è svolta venerdì scorso ed oggi sulle proposte di legge in esame possa essere utile per le ultime puntualizzazioni per giungere all'approvazione di un provvedimento che rappresenti un utile punto di equilibrio rispetto alle finalità che si prefigge.

In terzo luogo, vorrei precisare la posizione del Governo. Innanzitutto, vorrei ribadire che esso attribuisce una grande importanza alla questione, che non considera affatto marginale. Nelle grandi trasformazioni e nei grandi cambiamenti che stanno caratterizzando il sistema della distribuzione nel nostro paese, si pone il problema dell'individuazione del punto di equilibrio tra l'innovazione delle politiche commerciali e la

reale tutela della concorrenza e dell'equilibrio complessivo del sistema. Si tratta dell'individuazione del punto in cui si colloca il libero mercato e al di sopra del quale la piena libertà e l'assoluto mancanza di regole costituirebbero un elemento negativo per il consumatore, per la concorrenza reale e per una articolazione del sistema produttivo in grandi, medie e piccole imprese, in equilibrio tra di loro.

Riconosco l'importanza di discutere sulla questione delle vendite sottocosto, proprio ai fini dell'individuazione di tale punto di equilibrio. Il Governo, al riguardo, fa un ragionamento abbastanza noto, che vorrei qui ribadire: non possiamo escludere che la politica dei prezzi sia uno degli strumenti nella disponibilità dell'imprenditore per predisporre le proprie strategie aziendali; riteniamo, altresì, che non sia corretto che la politica dei prezzi venga affidata soltanto alle grandi imprese produttrici o a un solo pezzo del sistema della produzione e della distribuzione. Siamo altresì convinti — e metto assolutamente sullo stesso piano i due punti — che occorra una regolamentazione precisa e puntuale di questa possibilità, per evitare che la pratica concreta della possibilità di utilizzare il prezzo come strumento di strategia aziendale sia lesiva di una concorrenza corretta, dia origine a comportamenti distorsivi del mercato e predatori, rechi danno al settore commerciale, ai consumatori ed alle industrie produttrici. Occorre, per così dire — è questa l'opinione del Governo —, giocare non solo sul fronte del divieto, ma anche su quello delle regole.

Se la questione è nei termini in cui l'ha posta oggi il collega Rossi, il Governo ritiene che sia errato un divieto generalizzato ed esclusivo e che sia invece opportuno un divieto accompagnato da regole precise che disciplinino puntuali modalità e fattispecie in cui il prezzo può essere utilizzato come strumento di politica imprenditoriale. Vogliamo quindi ragionare sulle regole, su regole precise e puntuali, che riteniamo consentano di affrontare il problema nel modo corretto. Ciò è, del resto, colleghi — di questo

aspetto si è parlato molto nel corso del dibattito —, quanto avviene negli altri paesi. Nemmeno in Francia, infatti, in cui vige l'ordinamento più restrittivo in materia di vendite sottocosto, esiste un divieto generalizzato come quello di cui si parla in questa sede, bensì un divieto finalizzato e collegato sempre all'ipotesi che l'utilizzo di prezzi anormalmente bassi sia uno strumento per eliminare imprese dal mercato e per contrastare la libera concorrenza.

La posizione del Governo, insomma, è quella di una forte attenzione alle regole con cui si disciplina questo settore. I contenuti sono in qualche misura noti, perché l'impianto generale del regolamento è quello che si trova nella lettera del ministro, ma io cercherò di precisare alcuni aspetti, sottolineando tre punti molto importanti sul piano della regolamentazione. Mi riferisco in primo luogo all'esplicitazione del divieto di vendite sottocosto (che costituisce di per sé una novità nel nostro sistema giuridico, perché tale divieto fino ad oggi non era previsto) quando l'esercizio commerciale che lo pratica si trovi in posizione dominante sul proprio mercato oppure quando la pratica della vendita sottocosto costituisca manifestazione di intento predatorio, ossia vada nella direzione di limitare la concorrenza. Desidero sottolineare il termine « oppure » che congiunge le due ipotesi; la questione, cioè, non sta nella compresenza delle due situazioni, che sono invece valutate separatamente: o esercizio commerciale che si trovi in posizione dominante oppure esercizio che utilizzi questa pratica per lo svolgimento di un'attività di tipo predatorio.

Il secondo punto riguarda la forte attenzione agli obblighi di informazione, alle modalità dell'informazione stessa ed alle modalità della pratica della vendita sottocosto consentita. Molti colleghi hanno evidenziato come la sistematicità della pratica della vendita sottocosto sia uno degli elementi più negativi dal punto di vista dell'effetto sul libero mercato e sulla concorrenza e come le modalità attraverso le quali viene pubblicizzata la vendita

sottocosto — spesso si tratta di pubblicità ingannevole — costituiscano un ulteriore elemento di rafforzamento degli effetti dannosi derivanti da questa pratica. Nel regolamento sono contenute norme molto precise per quanto riguarda, appunto, le modalità dell'informazione e le modalità attraverso cui viene svolta la vendita sottocosto consentita (con riferimento ai tempi, e così via).

Veniamo al terzo punto: noi attribuiamo grande importanza alla sperimentazione delle norme che introduciamo. Nel testo del regolamento è previsto un monitoraggio attento delle vendite sottocosto ed è prevista, con riferimento al primo anno di vigenza di queste disposizioni, una relazione specifica al Ministero dell'Industria ed una valutazione dell'efficacia di queste norme, in vista di una loro eventuale modifica. Si tratta di una sperimentazione che intendiamo perseguire, perché riteniamo sia particolarmente importante.

Tali questioni mi sembra possano consentire una riflessione attenta su quanto detto oggi, nella sua replica, dal relatore.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIERLUIGI PETRINI (ore 15,45)

GIANFRANCO MORGANDO, *Sottosegretario di Stato per l'Industria, il commercio e l'artigianato*. La posizione dominante, la periodicità del sottocosto e le modalità dell'informazione per una migliore tutela del consumatore mi sembra siano questioni che coincidono pienamente con le modalità di regolamentazione che abbiamo introdotto nel testo del provvedimento, ma sulle quali siamo disponibili ad un maggior approfondimento, ovviamente difficile da fare in sede di discussione generale.

Ritengo siamo tutti mossi da una grande preoccupazione: quella di fare in modo che, anche in Italia, vi sia un sistema commerciale valido nell'interesse sia dei consumatori sia dell'economia del paese. Credo sia molto importante stabilire delle regole affinché tutto ciò si

realizzi, come credo sia importante incentivare la crescita strutturale di questo settore: mi riferisco alla crescita di dimensione degli esercizi medi e alla vitalità dei piccoli esercizi, nonché alla capacità di realizzare in Italia un sistema di distribuzione in grado di reggere la competizione a livello europeo. La regolamentazione delle vendite sottocosto si inserisce in questa strategia, come vi si inserisce altresì la realizzazione complessiva di un progetto di riforma del settore che, proprio in queste settimane, inizia a muovere i primi passi. Infatti, siamo giunti ormai alla fase finale dell'approvazione delle leggi regionali di attuazione del decreto legislativo n. 114 del 1998. Pertanto, nei prossimi mesi possiamo iniziare a fare un consuntivo della situazione e in base ad esso potremo meglio esaminare le questioni di cui abbiamo discusso oggi.

Pertanto, il Governo, lo ripeto, concorda con quanto detto dal relatore per la maggioranza e ribadisce la volontà di procedere al più presto all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge costituzionale: Poli Bortone; Migliori; Volontè ed altri; d'iniziativa del consiglio regionale del Veneto; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; d'iniziativa del Governo; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; d'iniziativa del consiglio regionale della Toscana; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; Ordinamento federale della Repubblica (4462-4995-5017-5036-5181-5467-5671-5695-5830-5856-5874-5888-5918-5919-5947-5948-5949-6044-6327-6376) (ore 15,50).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge costituzionale

di iniziativa dei deputati: Poli Bortone; Migliori; Volontè ed altri; d'iniziativa del consiglio regionale del Veneto; d'iniziativa dei deputati: Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; d'iniziativa del Governo; d'iniziativa dei deputati: Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; d'iniziativa del consiglio regionale della Toscana; d'iniziativa dei deputati: Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; Ordinamento federale della Repubblica.

Ricordo che nella seduta del 12 novembre scorso è iniziata la discussione sulle linee generali.

**(Ripresa discussione sulle linee generali
— A.C. 4462)**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Balocchi. Ne ha facoltà.

MAURIZIO BALOCCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo ripreso la discussione del testo unificato dei progetti di legge costituzionale sul cosiddetto patto per la costituzione di una federazione.

Si tratta di un insieme di norme che, più che andare verso la realizzazione del federalismo, a nostro parere, rafforzano la centralità dello Stato. Come diceva un mio amico napoletano, l'articolato è nato male perché si compone di diciassette articoli ed è quindi destinato a morire.

L'unico vantaggio di questa discussione è che finalmente si torna a parlare, in maniera un po' più seria, di un argomento che dovrebbe essere di primaria importanza per il nostro Parlamento: l'ordinamento federale dello Stato. La parola federalismo deriva dal latino e significa patto fra le parti: quindi, non un'imposizione, come si prevede in questi diciassette articoli.

Lo Stato interviene in ogni materia, disciplina e legifera persino sui pesi e sulle misure; verifica e controlla che le regioni adottino un determinato tipo di

politica economica sul commercio estero. Ciò significa che, se, ad esempio, vi fosse una regione che per bravura è più capace di un'altra ad esportare, lo Stato interverrebbe attraverso la propria burocrazia e farebbe di tutto per bloccare quella regione e rendere il flusso delle sue esportazioni pari a quello delle altre regioni. Per questo motivo a noi non sembra si possa parlare di federalismo e quindi di patto accettato tra le parti. I soggetti che dovrebbero sottoscrivere questo patto federalista sono più di 9 mila istituzioni. In nessuno degli altri patti esistenti a livello mondiale, quello tra i diversi Stati americani, quello tra i cantoni della Svizzera e quello tra i *Land* della Germania, si arriva al numero previsto dall'articolato in esame.

Se esaminiamo il testo nei particolari, vediamo ciò che sta alla base di qualsiasi patto, soprattutto di un patto federale. La possibilità di legiferare in casa propria è sicuramente uno dei punti principali, però nessuna regione, nessun comune, nessuna provincia, nessuna città metropolitana potrebbero varare leggi applicabili senza la possibilità di incassare tributi e senza avere una gestione economica.

Se dopo una prima frettolosa lettura ci fermiamo ad esaminare il primo capitolo, ci rendiamo conto che c'era stato il tentativo di dare un'autonomia finanziaria ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni (salvo poi ricordare, in un paragrafo successivo, che ci sono ulteriori balzelli e tributi che sono riscossi dallo Stato, che guarda caso provvederà a redistribuirli). Siamo cioè alla stessa farsa che attualmente si svolge nella Repubblica italiana: lo Stato incassa e poi, in funzione delle benevolenze di cui lo Stato centralista dispone, redistribuisce con interventi «a pioggia» e molte volte senza una valida motivazione, dal punto di vista economico.

Quindi anche nel campo della fiscalità, questo insieme di 17 articoli ci dice poco o, meglio, ci dice che non si vuole cambiare alcunché; si vuole cioè rimanere nell'attuale situazione. L'importante è get-

tare, come si dice, un po' di polvere negli occhi, parlare di federalismo senza però cambiare niente.

Quello al nostro esame è un testo che in Commissione è stato approvato per il rotto della cuffia, su cui non è d'accordo nemmeno la stessa maggioranza; è un testo che dovrebbe essere rivoluzionato perché si possa parlare di patto federale. Su di esso occorrerebbe una partecipazione al dibattito sicuramente più massiccia di quella che c'è stata venerdì scorso e che si registra nella seduta odierna. Ricordo che questa dovrebbe essere la legge più importante che lo Stato si appresta a discutere e, chissà mai, ad approvare.

Abbiamo presentato un testo alternativo; l'abbiamo presentato in maniera chiara, fissando gli elementi che la Lega nord intende portare avanti per fare in modo che da qui esca sicuramente un patto federativo che possa chiamarsi tale in virtù degli accordi tra le parti che aderiscono al patto.

È abbastanza evidente che la maggioranza non vuole arrivare alla conclusione perché uno dei primi atti che poteva avere sapore di federalismo, la proposta di legge relativa al trasferimento dei beni del demanio marittimo dello Stato al demanio dei comuni oggi all'ordine del giorno, è stato bloccato in Commissione per molto tempo. Si tratta di un provvedimento che non comporta alcuna spesa e non vi è più neppure la scusa della perdita d'imposta da parte dello Stato, né quella che riguarda i vincoli che i comuni vorrebbero saccheggiare come se facessero parte di chissà quale altro Stato; non vi è più alcuna spiegazione tranne quella secondo la quale lo Stato centralista vorrebbe continuare ad accentrare nei propri Ministeri qualsiasi decisione. Inserisce pezzettini di trasferimenti nelle varie leggi finanziarie — vedremo successivamente nei dettagli che quella del 2000 è la quarta finanziaria che regola pezzettini di trasferimento del demanio — ma, in realtà, l'importante è che tutto rimanga all'interno del Ministero; del resto, un conto è parlare — ed è necessario diffon-

dere molta luce per accecare gli interessi degli italiani —, altro conto è fare qualcosa che dimostri realmente che si è intrapresa la strada del federalismo. Al di là delle semplici parole, quando si tratta di venire ai fatti, lo Stato fa non uno, ma dieci passi indietro.

Nella discussione degli emendamenti esprimeremo la nostra completa contrarietà non allo Stato federale, non ai passi verso il federalismo, ma a questo canovaccio rabberciato, fatto male e abortito ancora prima di nascere.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Garra. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, intervengo per il gruppo parlamentare di Forza Italia nella discussione generale — che si svolge in Parlamento e non ancora nell'*agorà* telematica da qualcuno auspicata — sul testo unificato delle proposte di legge costituzionale recante modifiche in senso federale all'ordinamento della Repubblica che in Commissione affari costituzionali non ha conseguito il voto favorevole dei deputati del Polo della libertà.

Il primo problema che abbiamo posto nel corso dell'esame del provvedimento che ha impegnato la Commissione — per la verità a fasi alterne — e che riproponiamo in quest'aula si sintetizza nell'interrogativo seguente: ci stiamo occupando di una proposta che darà avvio ad un regionalismo più compiuto o stiamo andando verso il federalismo? Nella seconda ipotesi, verso quale federalismo ci muoviamo? Personalmente e con l'adesione di diversi deputati di Forza Italia sono stato presentatore della proposta di legge contraddistinta dal n. 5919 che non si limita ad apportare modifiche al titolo quinto della Costituzione, ma che intende rivisitare alcune delle disposizioni fondamentali della nostra Carta costituzionale con l'inserimento, tra l'altro, dei principi della sussidiarietà orizzontale e verticale.

La riforma in senso federale non può infatti riguardare solamente il riparto delle materie e delle funzioni statuali,

regionali, provinciali e comunali, ma deve riproporsi il tema dei rapporti tra il settore pubblico e il settore privato.

È avvenuto nel passato recente e meno recente che il ruolo delle formazioni sociali, della società civile e della privata iniziativa sia diventato sempre più limitato, in primo luogo, per la pervasività delle strutture pubbliche e statali. Con i più ampi poteri attribuiti a regioni, province e città metropolitane tale pervasività delle strutture pubbliche rispetto ai privati è destinata ad accentuarsi senza che entri nel corpo della nostra Costituzione un principio che, per le forze politiche del Polo della libertà, è fondamentale ed irrinunciabile: il principio della sussidiarietà, non solo verticale, ma soprattutto orizzontale o sociale. Non crediamo alla concezione dello Stato provvidenza. Non rinuncio pertanto a sottolineare come sia imprescindibile delimitare nella Costituzione il rapporto tra pubblico e privato.

La Costituzione italiana, benché rimasta del tutto invariata nella sua parte prima nel corso di ben dodici legislature, ha tuttavia consentito che lo Stato assumesse via via un ruolo sempre più pervasivo rispetto alle formazioni sociali ed alla società civile. La stessa iniziativa privata ha finito con l'essere sempre più privata di ogni iniziativa.

In assenza di un formale riconoscimento nella Costituzione del principio di sussidiarietà, la struttura pubblica ha di gran lunga sovrastato quelle private, ad esempio nelle scuole. Ormai solo il 6-7 per cento dell'intera scuola italiana non è statale e ben sappiamo che una democrazia che abbia riservato allo Stato la totalità dell'istruzione rischia di non essere più una democrazia per il *de profundis* del pluralismo culturale che ne consegue.

Nel settore del credito e delle banche per decenni la pervasività dell'intervento statale è stata sempre crescente. Lo Stato è diventato persino produttore di panettoni e di confetti e la sua pervasività ha creato il monopolio nel settore energetico

con l'ENEL per l'elettricità e con l'ENI per la ricerca e la distribuzione di idrocarburi.

I comuni, come ben sapete, hanno gestito non solo le centrali del latte, ma persino gli spacci di generi alimentari, non solo i trasporti urbani, ma anche la distribuzione dell'acqua potabile. Molte regioni gestiscono poi i trasporti interurbani.

La telefonia è stata gestita per decenni da società a larghissima partecipazione statale ed in condizione di monopolio. Anche nel settore della cultura la gestione di teatri e di settori dello spettacolo è stata, di fatto, in larga misura statizzata (o perlomeno pubblicizzata) anche ad opera degli enti locali.

Con i decreti legislativi previsti dalla legge delega Bassanini n. 50 del 1997 si sono attuate vere e proprie pubblicizzazioni di enti che per decenni avevano trovato nella società civile la propria linfa ed il diuturno sostegno. Cito per tutti un caso emblematico, quello dell'Istituto nazionale del dramma antico, che aveva nella città di Siracusa e nei siracusani la propria anima e che per quasi un secolo aveva contribuito alla riscoperta del dramma antico (da Eschilo a Sofocle e ad Euripide).

Abbiamo visto poi come i decreti legislativi voluti dalla ministra Melandri in disinvoltata pseudoapplicazione della legge delega n. 59 del 1997 abbiano mortificato l'autonomia del mondo sportivo. Il tentativo della sinistra di mettere le mani sul CONI e sulle federazioni sportive è stato solo attutito dalla decisa battaglia svolta dal Polo della libertà e da un appello che lo scrivente nell'estate scorsa inviò con la firma di cento deputati al Presidente Ciampi e che, in effetti, rese possibile il rinvio del provvedimento sul CONI al Governo per la cancellazione di talune norme entrate nel corpo del decreto legislativo senza delega alcuna.

Nel corso dei lavori in Commissione affari costituzionali, particolarmente attivi sono stati — voglio ringraziarli in questa sede — i colleghi del mio gruppo, il

professor Urbani e il professor Tremonti, ed è giusto che io renda noto all'Assemblea il ruolo da loro svolto.

VINCENZO CERULLI IRELLI, *Relatore per la maggioranza per i profili inerenti agli enti locali e ai loro rapporti con lo Stato e con le regioni*. Anch'io l'ho ricordato espressamente.

GIACOMO GARRA. La maggioranza di centrosinistra, mentre ha prestato piena attenzione al cosiddetto federalismo fiscale, ha sottovalutato, a mio giudizio, il valore del principio di sussidiarietà orizzontale. Nell'intervento del ministro nella seduta del 12 novembre — non è mai troppo tardi — ho letto che sul punto il Governo avrebbe svolto un intervento di apertura. Ne prendiamo atto e vedremo gli interventi successivi. D'altro canto, i diessini nutrono un'ostilità di parte, anche se quella certamente più forte viene dai cossuttiani. Vi è anche — mi si consenta — una certa arrendevolezza dei popolari sul tema in argomento.

La logica della sussidiarietà è quella della complementarità di corpi intermedi e delle formazioni sociali di fronte a pubblici poteri, non certo quella della contrapposizione.

È in gioco il primato della società di fronte allo Stato, primato non certo congeniale alle forze politiche che si rifanno ad Hegel e a quelle che, ancora oggi, si rifanno al marxismo-leninismo; mi riferisco soprattutto a cossuttiani e « rifondatori ».

Insieme con il principio di sussidiarietà, occorre spronare la libera creatività e far crescere la cultura della responsabilità.

È noto che, a seguito dell'approvazione del testo della Commissione bicamerale, la Compagnia delle opere, sostenuta dall'intero terzo settore, ha assunto l'iniziativa di una petizione popolare al fine di raccogliere consensi sul principio di sussidiarietà orizzontale, dal momento che dal testo approvato dalla Commissione bicamerale emergeva il solo riconoscimento della sussidiarietà verticale o isti-

tuzionale. Se la petizione fosse stata presa in considerazione e fatta propria dal Parlamento, lo Stato sarebbe stato riportato alla sua vera funzione, quella di direzione, stimolo e controllo delle formazioni sociali e dei corpi intermedi; al contrario, lo Stato continua a gestire attività che potrebbero essere svolte dai privati e finisce con il governare meno. Sinteticamente, l'approvazione del principio di sussidiarietà darebbe luogo ad uno Stato che governa di più e gestisce di meno.

La nostra civiltà occidentale è figlia di due insegnamenti: la romanità dell'*homo faber* e l'insegnamento evangelico della « parabola dei talenti ». Entrambi gli insegnamenti, che vengono da lontano, confluiscono nel principio di sussidiarietà che, non a caso, venne enunciato sin dal 1931 da un Pontefice di Santa romana Chiesa: Pio XI.

Inserire detto principio nel testo costituzionale significa garantire le libertà di intrapresa e di associazione, sempre più spesso mortificate da interventi dall'alto. Quale corollario del principio di sussidiarietà, non dobbiamo vedere la sola possibile crescita dei profitti; bisogna assecondare la crescita del settore *non-profit* e, soprattutto, è necessario attendersi il potenziamento dello sviluppo e dell'occupazione. Un nuovo *welfare* sarà possibile non tanto se lo Stato si riduce, si ritira da alcuni ambiti di assistenza, quanto se le formazioni sociali riacquistano la capacità creativa e la voglia di intrapresa e di lavoro autonomo.

Con tale visione politica collide la linea portata avanti dal Governo con la riforma in senso federalista del titolo V della Costituzione (atto Camera 5830). Diciamo « no » alla visione « bassaniniana », secondo la quale è sufficiente portare avanti il solo decentramento; no, il decentramento non basta. Diciamo « no » alla visione « amatiana », secondo la quale il principio di sussidiarietà potrebbe trovare ingresso nella sola parte I della Costituzione, salvo sostenere, poi, che tale parte

« non si tocca »; al riguardo, va segnalata l'apertura che abbiamo ravvisato nell'intervento svolto in aula dal ministro.

Malgrado gli articoli 2 e 18 della Costituzione, la società civile e il mondo delle associazioni sono stati colonizzati dallo Stato, dalla partitocrazia, dagli stessi sindacati, ed è indispensabile che il principio di sussidiarietà sia inserito nella nostra Costituzione. Tale inserimento significherebbe lasciarsi alle spalle la concezione dello Stato-providenza e far diventare prassi quotidiana il riconoscimento e la valorizzazione, da parte dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, degli interventi autonomi dei cittadini e delle loro formazioni.

Ciò premesso, non rimane che una illustrazione per *flash* dei principali emendamenti presentati dai deputati di Forza Italia.

Signor Presidente, posso sapere quanti minuti mi restano ?

PRESIDENTE. Ancora dodici minuti.

GIACOMO GARRA. Perfetto.

Premetto che saranno ripresentati gli emendamenti che rivisitano alcuni articoli della parte I.

PRESIDENTE. Onorevole Garra, le chiedo scusa, ho sbagliato il calcolo; le rimangono diciotto minuti.

GIACOMO GARRA. Riproporremo anche gli emendamenti che in Commissione sono stati accantonati e sui quali la Commissione medesima non è più tornata, auspicando che siano i relatori a proporre l'approvazione di emendamenti idonei ad inserire il principio di sussidiarietà orizzontale, nel qual caso i nostri emendamenti potrebbero essere ritirati.

Limitandomi a sommari riferimenti, riteniamo che la giustizia amministrativa debba essere annoverata espressamente tra le materie riservate allo Stato, ad integrazione della lettera *i*), comma 1, dell'articolo 5, ove si parla di giustizia civile e penale (mi sembra che quella amministrativa sia complementare ad essa).

Per quanto attiene ai controlli sostitutivi, ci sembra più corretto che essi siano maggiormente limitati e consentiti solo per assicurare livelli minimi, non tanto l'uniformità delle condizioni dei cittadini, traguardo quest'ultimo, ahimè, del tutto utopistico. Il traguardo dell'uniforme erogazione di servizi ai cittadini potrà essere raggiunto nel prossimo millennio, ma non credo nei prossimi decenni; il rispetto degli standard minimi, però, è senz'altro doveroso. Un'altra nostra proposta emendativa è volta ad assicurare che non sorgano macroregioni ossia regioni con una popolazione superiore ai 10-12 e, a voler strafare, 15 milioni di abitanti. Non dobbiamo fare questo tipo di macroregioni! Secondo la nostra proposta, nei territori delle aree e delle città metropolitane non devono permanere le attuali province e per i territori già inclusi nella stessa provincia, si pensa a quella di Milano, che non dovessero far parte delle città metropolitane, vanno previste soluzioni non penalizzanti.

A nostro avviso, va espressamente previsto con apposite disposizioni che gli statuti speciali rimangano in vigore salvo loro espressa modifica, evitando il fenomeno della omologazione tra diversi modelli di regione, per lo meno in questa fase.

Ancora, secondo la nostra proposta, il testo dell'articolo 119 novellando deve far salva la valorizzazione del Mezzogiorno e delle isole. Non ci persuade la soppressione dei circondari previsti dall'articolo 129 della Costituzione. Anche sulla cancellazione delle funzioni dei commissari di Governo (si intende, limitate al coordinamento delle sole attività statali) forse una riflessione si impone.

Ulteriori considerazioni attengono all'articolo 11 in tema di consigli regionali di giustizia. Va subito premesso che le proposte rassegnate al Parlamento dalla Commissione bicamerale non prevedevano alcun organo collegiale simile.

Un macigno che, a mio giudizio, ostruisce il percorso in ordine all'innovazione, peraltro rilevante, inserita, come detto poc'anzi, all'articolo 11, è costituito dal-

l'attuale titolo IV della vigente Costituzione. Secondo il testo dell'articolo 11 che verrà al nostro esame, l'articolo 126 della Costituzione viene sostituito nel senso che resta ferma la competenza del legislatore statale per le statuizioni sulle sedi e sulle circoscrizioni degli altri uffici giudiziari ubicati nelle singole regioni, ma al comma primo del testo dell'articolo 126 novellando viene previsto che la legge statale istituisca presso ciascuna regione organi collegiali denominati consigli regionali di giustizia, composti dai rappresentanti dei giudici di pace, dagli avvocati, dai rappresentanti degli enti locali. Lo stesso articolo 126 novellando prevede che detti consigli di giustizia disciplinino l'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace e dispongano le nomine, le revoche, le assegnazioni e i provvedimenti disciplinari concernenti lo stato dei medesimi giudici. Al terzo comma viene poi prevista la competenza del legislatore regionale in ordine alle sedi degli uffici dei giudici di pace, sulle loro circoscrizioni e sulle piante organiche relative. Rispetto alle nuove competenze che verrebbero attribuite ai consigli regionali di giustizia c'è da chiedersi se il nuovo istituto, che indubbiamente sottrarrebbe al Consiglio superiore della magistratura attribuzioni già in atto dallo stesso espletate, sia possibile a Costituzione invariata ossia alla stregua delle disposizioni del titolo IV.

Un primo punto fermo: secondo l'articolo 108 della Costituzione sono stabilite con legge statale le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura (sottolineo « su ogni magistratura »). Ecco che ci troviamo, in un certo senso, in una specie di aporia perché per un verso vi è il titolo IV e per altro verso si vorrebbe ampliare il novero delle competenze delle regioni; bisognerebbe però trovare lo strumento più idoneo per raggiungere questo risultato. Quella che risulta dal testo proposto dai relatori non mi pare sia la strada migliore. Pur tuttavia, l'intento di attribuire alle regioni le competenze sulle magistrature minori credo non sia da disattendere a priori.

Non abbiamo apprezzato l'accelerazione che è stata imposta alla Commissione affari costituzionali nel corso dell'ultima settimana, perché non c'è stata la possibilità di lavorare (e forse un tema così importante lo meritava) nella prima settimana di novembre, per le ragioni a tutti note. Siamo così arrivati ad esaminare e votare, in Commissione affari costituzionali, i soli emendamenti riferiti all'articolo 1, e nemmeno tutti, perché sui più importanti emendamenti dei deputati del Polo per le libertà non si è né discusso né votato in quanto erano stati accantonati; ci aspettavamo dai relatori una risposta dopo l'accantonamento, ma la risposta in Commissione non si è vista, per cui speriamo che arrivi in aula.

Senza alcun intento ostruzionistico, affermiamo in aula che non dobbiamo escludere a priori che l'Assemblea voti, se è il caso, un rinvio dell'esame del testo unificato in Commissione, questa volta non con il significato che di solito si ricollega al voto per il rinvio in Commissione (l'avvio ad un « binario morto »), bensì come pausa per la migliore ponderazione di una riforma di amplissima rilevanza, per l'Italia e per gli italiani del prossimo secolo, innovazione che non deve assumere solo il significato di riforma-manifesto. Diciamo di più: il programma dei lavori che ci era stato sottoposto nel corso della conferenza dei presidenti di gruppo in seno alla Commissione affari costituzionali, svoltasi la settimana scorsa, prevedeva che in aula si cominciasse a votare sin da domani; abbiamo quindi colto come segnale di disponibilità ad un approfondimento e ad una ripresa del dialogo il fatto che siano stati ampliati i tempi per la discussione sulle linee generali e siano stati differiti quelli previsti per le votazioni.

Né è pensabile, cari amici della maggioranza, che si possa pervenire al voto finale sulla riforma con 316 voti, ammesso che cossuttiani e socialisti di Boselli ve lo consentano. Per queste considerazioni, nella dichiarazione di voto contrario da me resa, a nome del gruppo di Forza Italia, lo scorso 11 novembre nella sede

della Commissione affari costituzionali, nell'ambito del conferimento del mandato a riferire ai relatori, ho lasciato aperta la possibilità di pervenire in aula a larghe intese per l'approvazione della riforma. Non vi è, quindi, una pregiudiziale ed aprioristica posizione di chiusura.

Desidero infine sottolineare come sia arduo parlare di riforme in senso federale senza che si renda possibile modificare il nostro bicameralismo perfetto. Anni fa, avevamo invano chiesto (in particolare, lo aveva chiesto in maniera convincente il leader del Polo, Silvio Berlusconi) l'assemblea costituente, la sola in grado di produrre un progetto coerente. La difficoltà maggiore è infatti quella che riguarda la riforma del bicameralismo, cioè l'adattare a Camera delle regioni una delle due Camere attualmente esistenti. Nelle scorse settimane, sia pure tardivamente, anche il Presidente Mancino ha parlato dell'opportunità di un'assemblea costituente (credo che ormai, rispetto ai tempi, siamo davvero in zona Cesarini).

Se per la revisione dell'assetto costituzionale del Parlamento si può forse attendere, comunque non si deve dar vita ad un federalismo pasticciato che non contempli i principi della sussidiarietà: è questo un punto sul quale torno a battere. Questa richiesta viene non solo dalle forze del Polo, ma anche dalla Lega e, soprattutto, non solo dalle forze politiche rappresentate in Parlamento. Desidero ricordare che dall'intervista rilasciata al *Corriere della Sera* dal segretario generale della CISL, Sergio D'Antoni (pubblicata stamane), si apprende non soltanto che i riformisti « bianchi », nel cui novero D'Antoni tiene ad essere incluso, non vogliono morire né fascisti né comunisti, ma soprattutto che l'esponente cattolico della CISL, tra i più autorevoli, indica addirittura la priorità del principio di sussidiarietà nel quadro dei tre traguardi più importanti del riformismo « bianco ». Colleghi popolari, la vostra disponibilità a fare politica sotto dettatura (ho detto dettatura, e non dittatura) dei D'Alema, dei Veltroni e dei Cossutta vi porterà,

ahimè, a scomparire, o a morire da comunisti, se vi aggrada: non ve lo dico io, ve l'ha detto Sergio D'Antoni!

Mi avvio davvero alla conclusione: colleghi relatori, Soda e Cerulli Irelli, avrete la responsabilità di far nascere o non far nascere la riforma in senso federale della Repubblica: questa riforma non avrà il nostro voto se non saranno stati inclusi nella Costituzione entrambi i principi di sussidiarietà, verticale ed orizzontale.

Il « sì » dei deputati di Forza Italia non è un'ipotesi di terzo tipo, è un « sì » che passa attraverso la costituzionalizzazione del principio che ho ricordato. Se direte « no », amici della maggioranza, e comprendo che vi siano forti condizionamenti da parte di coloro che non hanno timore di manifestarsi ancora oggi come comunisti, sarete solo dei pifferai bugiardi, perché darete il nome di federalismo al regionalismo e ad una « riformetta » che avrà il solo risultato di rafforzare il potere di nuove strutture pubbliche, in aggiunta a quelle statali, idonee a schiacciare sotto il loro peso la società civile, le formazioni sociali e la privata iniziativa (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di venerdì 19 novembre.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (5619-B) (ore 16,35).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999.

(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 5619-B)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 10 minuti (15 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 4 ore e 40 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 34 minuti;

Forza Italia: 58 minuti;

Alleanza nazionale: 53 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 32 minuti

Lega forza nord per l'indipendenza della Padania: 43 minuti;

Comunista: 30 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 50 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

UDEUR: 9 minuti; Verdi: 8 minuti; Rinnovamento italiano: 7 minuti; CCD: 7 minuti; Rifondazione comunista-progressisti: 7 minuti; Socialisti democratici italiani: 4 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; CDU: 3 minuti; Minoranze linguistiche: 2 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.

(Discussione sulle linee generali — A.C. 5619-B)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare di Alleanza nazionale ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nell'iscrizione a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bova.

ELIO VITO. Manca il Governo!

PRESIDENTE. È presente il ministro Maccanico.

ELIO VITO. Lo incastriamo così? Ci dovrebbe essere il ministro competente.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Bova. Onorevole ministro, la sua attenzione è richiesta dal relatore.

DOMENICO BOVA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevole ministro, colleghi, il disegno di legge comunitaria per il 1999 torna in aula in terza lettura, dopo essere stato licenziato dalla Camera dei deputati lo scorso 26 maggio e dal Senato lo scorso 24 settembre. Mi pare opportuno sottolineare che la XIV Commissione (politiche dell'Unione europea) vi ha lavorato assiduamente con il concorso delle Commissioni di settore, in occasione della prima lettura, al fine di realizzare le finalità di efficienza e di adeguatezza nel recepimento della normativa comunitaria, che hanno ispirato la legge La Pergola e che, purtroppo, non sono state ancora definitivamente conseguite. In effetti, il nostro paese è ancora in ritardo rispetto agli altri paesi comunitari nelle procedure di recepimento. Ciò è dovuto anche alla più ampia riserva di legge che caratterizza il nostro ordinamento. Tale situazione, di fatto, non si riflette solo in una non benevola classifica, ma comporta concreti danni per i nostri cittadini e operatori, in quanto molto spesso il ritardo pregresso non consente di prevedere un congruo periodo di transizione in vista dell'applicazione della nuova normativa.

D'altra parte, desidero sottolineare che l'indagine conoscitiva che la XIV Commissione ha avviato sulla qualità del recepimento sta documentando, appunto, l'insoddisfazione diffusa di tutte le categorie.

Tuttavia, occorre riconoscere che il Ministero per le politiche comunitarie ha intrapreso una serie di iniziative volte a invertire tale tendenza, a cominciare dalla presentazione del disegno di legge oggi in discussione nei tempi previsti e naturali. Ampia testimonianza di ciò si è avuta, d'altra parte, nella feconda dialettica tra Parlamento e Governo che, nel corso della prima lettura, ha in più casi consentito di trovare un punto di equilibrio sulle questioni più delicate che sono state affrontate. Il rilevante investimento compiuto e l'impegno politico e parlamentare allora profuso, con il preciso scopo di contribuire ad una decisiva svolta nei modi e nei tempi del recepimento, hanno costituito il punto di riferimento della XIV Commissione nell'esame in sede referente del presente disegno di legge, giunto oggi alla sua terza lettura. Ciò nella convinzione che non fosse opportuno e, soprattutto non consentaneo agli interessi di alcuna delle parti politiche, disperdere il risultato largamente positivo che era stato acquisito attraverso un ampio, ricco ed unitario dibattito, che ha visto impegnati deputati della maggioranza e dell'opposizione in uno sforzo corale. È questa, infatti, una materia tipicamente *bipartisan*, in cui l'interesse nazionale dovrebbe — secondo me, deve — prevalere sulle logiche di schieramento.

È tuttavia da rilevare che il testo pervenuto dal Senato è il frutto di ampi rimaneggiamenti, nonché di consistenti aggiunte, tali da richiedere un vaglio assai analitico ed approfondito da parte della XIV Commissione e di tutte le altre Commissioni competenti. Ritengo che le modifiche introdotte, sia quelle d'iniziativa parlamentare sia quelle d'iniziativa governativa, non siano state sempre coerenti con le scelte compiute in prima lettura e che, pur nel doveroso rispetto del vigente principio bicameralistico, non si possa fare a meno di auspicare per il futuro un maggiore raccordo, almeno a livello informativo, soprattutto da parte del Go-

verno, che favorirebbe un più lineare e logico percorso del disegno di legge comunitaria.

Onorevole Presidente, colleghi, rinviando alla relazione scritta l'illustrazione puntuale delle modifiche introdotte dal Senato, desidero qui soffermarmi solo su alcune questioni che hanno maggiormente attirato l'attenzione della XIV Commissione e delle altre Commissioni competenti.

È innanzitutto da segnalare che, nel corso dell'esame presso il Senato, è stata inserita la delega per il recepimento di ulteriori dieci direttive comunitarie, rientranti sia nell'allegato A, sia nell'allegato C e, quindi, sottratte al successivo parere parlamentare sullo schema dei decreti attuativi.

Ritengo che non si possa non apprezzare l'impegno del Governo, con la cooperazione del Parlamento, nello sforzo sempre maggiore di dare attuazione alle direttive comunitarie, allo scopo di superare la nota posizione di ritardo del nostro paese, cui ho fatto prima riferimento. Tuttavia, mi appare opportuno invitare il Governo ad un parco uso della possibilità di operare in seconda lettura tali inserimenti, che rischiano di appesantire la successiva terza lettura ed obblighino ad una quarta lettura, qualora anche l'altra Camera volesse pronunciarsi nel merito, con il rischio — passatemi la battuta — di far diventare il disegno di legge comunitaria un cantiere sempre aperto dove i lavori rischiano di non finire mai.

Colgo pertanto l'occasione per ricordare e sottolineare che non poche altre direttive comunitarie hanno visto spirare lo scorso 30 giugno il termine per il loro recepimento, ma non per questo risultano inserite nel presente disegno di legge. Auspico, quindi — ed invito il Governo e tutti noi ad operare in tal senso — che esse vengano inserite nel prossimo disegno di legge, di imminente presentazione.

Venendo alle questioni di contenuto, durante la discussione si è rivelato assai delicato il riesame dell'articolo 10, cui sono stati aggiunti sei nuovi commi. In

particolare, ai fini della tutela della produzione tradizionale, sono state, di fatto, esentate dagli obblighi comunitari la lavorazione e la conservazione dei prodotti tradizionali destinati al consumo locale, precisandosi che, in tal caso, non si può parlare di commercializzazione. La tutela dell'igiene resterebbe ovviamente garantita dalle altre norme in vigore.

La Commissione XIV ha ritenuto di apportare un'ulteriore modifica al comma 8, recependo un emendamento della Commissione XII volto ad escludere l'obbligo, a carico degli alberghi, mense e pubblici esercizi affini, di avvertire la clientela che il prodotto non è stato sottoposto alle verifiche.

È stato inoltre ripristinato il testo del comma 3, approvato dalla Camera in prima lettura, per la semplificazione delle procedure di autocontrollo da parte delle aziende elementari con meno di cinque addetti. Un altro ripristino del precedente testo approvato dalla Camera riguarda il comma 12 dell'articolo 14, in accoglimento di emendamenti presentati dalle Commissioni XIII e XIV nonché del parere formulato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. In tal modo alle regioni e alle province autonome è stata nuovamente attribuita la vigilanza sulle strutture di controllo delle denominazioni protette e delle attestazioni di specificità, purché rientranti esclusivamente nel territorio di loro competenza.

La Commissione XIV ha poi soppresso tre dei nuovi articoli introdotti dal Senato. L'articolo 24, istitutivo di un fondo straordinario per l'integrazione europea, ha suscitato serie perplessità in relazione al contenuto proprio della legge comunitaria sfociata in un emendamento soppressivo proposto dalla III Commissione. Le finalità del fondo, e cioè la cooperazione tra i paesi europei anche al di là dei confini dell'Unione, sono condivisibili e pensiamo che potranno essere attuati in altro contesto. Analogamente l'articolo 25, la cui soppressione è stata richiesta dalla XII Commissione, è parso rimodulare in modo non congruo le sanzioni per l'importa-

zione di vegetali, per altro sotto una rubrica di una semplice interpretazione autentica.

Intendo però soffermarmi soprattutto sulla soppressione dell'articolo 30. Nel testo votato dal Senato esso abroga al primo comma gli articoli 1, 2 e 5 della legge 3 agosto 1998, n. 313. Com'è noto la questione riguarda l'etichettatura dell'olio vergine ed extravergine d'oliva ed in particolare la definizione del luogo d'origine che la legge italiana indica nel luogo di raccolta delle olive, mentre a livello comunitario è prevalso un ben altro e diverso orientamento.

GIACOMO GARRA. Bell'imbroglia !

DOMENICO BOVA, *Relatore*. Infatti il regolamento n. 2815 del 1998 lo indica nel luogo di produzione dell'olio, cioè nel frantoio dove vengono portate le olive.

È di tutta evidenza la differenza fra le due opzioni e la loro importanza. Esse attengono alla tutela del marchio di origine e alla tutela dei consumatori.

La Commissione XIII lo scorso marzo ha avuto modo di esprimere tutte le sue preoccupazioni in due risoluzioni di cui il Governo ha tenuto debitamente conto, impugnando il regolamento comunitario presso la Corte di giustizia. La procedura è andata avanti e l'Avvocatura generale dello Stato ha presentato recentemente la memoria di replica ribadendo che la raccolta delle olive è una fase essenziale del processo produttivo dell'olio ai fini delle caratteristiche del prodotto. È da ricordare che anche la Confagricoltura si è costituita in giudizio. Nelle more del ricorso è da rilevare, da un lato, la diretta efficacia dello strumento regolamentare adottato dalla CEE e, dall'altro, la pendenza di un parere motivato in cui al nostro paese è rimproverata soprattutto una questione di metodo, di avere cioè legiferato senza ottemperare agli obblighi procedurali assunti sulla base della direttiva 83/198 relativa alle norme tecniche. Ne è derivata una situazione di ambiguità normativa che il Governo ha ritenuto di risolvere, per il momento, ricorrendo al-

l'abrogazione delle norme interne contestate.

Pur tenendo conto di tali considerazioni e delle osservazioni formulate dal Governo a sostegno dell'abrogazione dei suddetti articoli della legge n. 313 del 1998, dapprima la XIII Commissione, poi la XIV Commissione, hanno deliberato nel senso di sopprimere l'articolo 30 dal presente disegno di legge; ciò per corrispondere alle aspettative di tutela, non solo dei produttori italiani di qualità, ma di tutti i consumatori europei. Né è da passare sotto silenzio che con la soppressione dell'articolo 30 viene a cadere un'altra abrogazione introdotta dal Senato: quella che avrebbe consentito di non precisare — sulle etichette dei cosmetici — l'origine naturale o artificiale dei composti odoranti; ciò — come vi renderete conto — a discapito ancora una volta della tutela dei consumatori, nonché di alcune produzioni tipiche del nostro paese; penso, ad esempio, all'essenza di bergamotto.

Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, fra le modifiche introdotte dal Senato, che sono rimaste inalterate nell'esame in sede referente, desidero richiamare l'attenzione sulle ulteriori regole stabilite all'articolo 19 del disegno di legge, per la costituzione di società professionali tra avvocati a difesa del rapporto fiduciario con il cliente. Di un certo rilievo è anche il nuovo articolo 31, sulla cui inserzione nel disegno di legge comunitaria possono essere avanzati dubbi di coerenza, ma non di sostanza, dal momento che il contratto di agenzia è oggi disciplinato sulla base della direttiva CEE n. 86/653. Si tratta di modifiche al codice civile, volte a vietare la garanzia dello star del credere a favore del mandante. Ne risulta una norma imperativa, che incide sull'autonomia delle parti e che rappresenta, come noto, un'eccezione rispetto all'impianto codicistico, ma che è, tuttavia, ispirata alla necessità di stabilire condizioni paritarie tra le parti stesse, una delle quali (l'impresa) è senz'altro in posizione di superiorità rispetto all'altra (l'agente).

In conclusione, insieme ai colleghi che nelle varie Commissioni si sono occupati del disegno di legge in esame, come spero di aver chiarito, il testo licenziato dalla XIV Commissione, rappresenta un non facile contemperamento tra diverse esigenze: la debita considerazione delle modifiche introdotte dal Senato, nonché delle proposte avanzate dalle Commissioni di settore e l'esigenza che, considerati i tempi complessivi di esame, sia possibile giungere all'approvazione della legge entro l'anno. In tal modo, si raggiungerebbe l'importante obiettivo di approvare la legge comunitaria 1999 nell'anno in corso. Per la prima volta dal 1990 ad oggi, dalla prima sua adozione a seguito della legge La Pergola, una legge comunitaria sarebbe licenziata nell'anno di riferimento.

Sono certo che dalla discussione in aula non mancheranno contributi in tale direzione; non posso, tuttavia, non augurarmi che per il futuro — anche grazie alle modifiche del regolamento della Camera che hanno introdotto finalmente e compiutamente una sessione comunitaria — siano possibili ulteriori progressi e, quindi, un più proficuo e tempestivo e lineare iter legislativo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ENRICO LETTA, Ministro per le politiche comunitarie. Signor Presidente, vorrei svolgere soltanto alcune brevi e sintetiche riflessioni per sottolineare l'importanza della terza lettura del disegno di legge in esame. La legge comunitaria — come ha giustamente sottolineato il relatore, onorevole Bova — può essere approvata nello stesso anno cui si riferisce. Per la prima volta si conseguirebbe un risultato del genere, proprio nell'anno in cui, per la prima volta, il Governo ha presentato il disegno di legge nei termini previsti.

Ritengo che questo sia il segno forte e netto di un impegno del nostro paese, delle istituzioni nel loro complesso, del Governo e del Parlamento, per adempiere correttamente agli obblighi comunitari, nella sostanza e nella forma.

La discussione in Commissione ha portato ad alcune modifiche rispetto al testo licenziato dal Senato. Credo che questo fenomeno di navetta parlamentare ci spinga ad una riflessione sulle forme attraverso le quali riuscire a rendere il lavoro delle due Camere e del Governo tale da tenere in maggior conto l'urgenza di questo provvedimento. Soprattutto, nel nostro lavoro dovremo riuscire a fare una sintesi maggiore fra le esigenze che vengono poste in una Camera e nell'altra e quelle del Governo. In assenza di una simile azione di coordinamento, il rischio di una navetta continua tra le due Camere potrebbe diventare reale. In questa logica, il Governo ha tenuto, anche in Commissione, un atteggiamento di stimolo ad un'approvazione rapida, per consentire alle quaranta direttive comunitarie di entrare nell'ordinamento italiano nei tempi più rapidi possibili, consentendo al nostro paese di essere in regola con le istituzioni e con le regole comunitarie nei tempi più stretti.

Analogo atteggiamento il Governo terrà in quest'aula, quindi rinvio agli interventi sui singoli emendamenti (che tra l'altro sono pochi, soltanto sei, per ora) l'esame delle specifiche questioni. Per quanto riguarda il complesso del provvedimento, in considerazione dell'urgenza dell'approvazione credo sia stato compiuto un lavoro molto attento alla sostanza di alcune questioni, in particolare di quelle sottolineate dal relatore Bova, che sono tutte molto delicate. Viene in considerazione, *in primis*, la questione dell'olio d'oliva, che io qui voglio richiamare per testimoniare quanto il Governo italiano si renda conto della sua importanza e quanto si stia adoperando, anche in sede comunitaria, per modificare orientamenti delle istituzioni dell'Unione europea che ritiene lesivi degli interessi della produzione del nostro paese.

Mi auguro che il passaggio della terza lettura sia il più produttivo possibile ed aggiungo che, facendo tesoro anche dell'esperienza vissuta con la legge comunitaria 1999, il Governo intende sottoporre prossimamente all'attenzione delle Ca-

mere un disegno di legge di riforma degli strumenti di attuazione delle direttive comunitarie ed un progetto di riforma complessiva delle modalità dei rapporti tra il nostro paese e l'Unione europea. Ciò fa parte, credo, di quel lavoro collettivo che Governo e Parlamento stanno compiendo per rendere il nostro paese sempre più in linea con la normazione comunitaria.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Pezzoli. Ne ha facoltà.

MARIO PEZZOLI. Signor Presidente, signor ministro, gli obblighi nei confronti di una platea più ampia rispetto a quella nazionale, qual è quella europea, hanno imposto in questi anni alla XIV Commissione una riflessione relativa all'opportunità di dare, dal punto di vista legislativo, una risposta unitaria rispetto agli adempimenti comunitari. A questo proposito credo di non scoprire nulla se dico che l'intervento del presidente — che ringrazio — è stato decisivo al fine del raggiungimento all'interno della Commissione di un accordo volto a superare gli ostacoli che spesso in sede parlamentare ci si è trovati ad affrontare durante la discussione della legge comunitaria. Credo, insomma, che l'intervento del presidente abbia avuto un certo peso ed abbia anche prodotto dei risultati e devo anche riconoscere che il Governo ha spesso condiviso le linee di intervento proposte dalla Commissione.

È logico, però, che, nel momento in cui si affronta l'esame di una legge, si entri anche nel merito dei suoi contenuti: non è possibile che, a causa degli obblighi nei confronti dell'Unione europea, che ci costringono a tentare di licenziare il provvedimento entro l'anno di riferimento, dimentichiamo quali possano essere i contenuti di una legge comunitaria. Allora, ci stiamo già muovendo in questo senso, cercando di superare gli scogli che ci siamo trovati di fronte negli anni precedenti. Come fare a rispettare i tempi? Aumentando il nostro peso contrattuale a livello europeo e, soprattutto, come propongo da tempo, varando, nel quadro

normativo imposto dalle direttive, le norme di recepimento tenendo conto del tessuto socio-economico italiano. Infatti, è difficile pensare che l'Italia, che presenta una parcellizzazione nei settori industriale, artigianale e commerciale, non possa non tener conto di esso al momento del recepimento di direttive comunitarie, pur nell'ambito del quadro normativo che siamo obbligati a rispettare.

Anch'io mi lamento, come ha fatto il relatore, ma, direi, come hanno fatto tutti i componenti della XIV Commissione, del fatto che il Senato abbia stravolto il testo licenziato dalla Camera, mentre noi abbiamo svolto dignitosamente il nostro lavoro, cercando di venirle incontro, signor ministro, e comprendendo quanto fosse necessario approvare questa legge comunitaria entro il 31 dicembre 1999, in modo che fosse approvata nell'anno della sua presentazione. Questo ci ha creato grossi problemi rispetto agli obblighi da noi assunti nei confronti sia del Governo sia del paese e ci ha obbligato a discutere i contenuti della legge comunitaria, proponendo emendamenti ed entrando in collisione con gli intenti del Governo. Capisco che il dibattito parlamentare possa portare alla modifica di una parte del testo — ci mancherebbe altro! —, perché i senatori possono presentare emendamenti che vengono discussi, respinti o approvati, ma so per certo che molti emendamenti che hanno stravolto il testo del disegno di legge al nostro esame sono stati presentati dal Governo.

La XIV Commissione della Camera ha cercato di rispettare l'impegno preso con lei di approvare il testo velocemente, ma tutto ciò al Senato non è avvenuto. Credo di non dare luogo ad un precedente negativo contro il bicameralismo, ma ritengo che non si sia tenuto conto degli impegni assunti e della dignità dimostrata dalla XIV Commissione durante l'esame di questo disegno di legge. Inoltre, la medesima Commissione avrebbe dovuto essere informata — per rispettare il lavoro svolto dal suo presidente e dai suoi membri — degli emendamenti che il Governo presentava al Senato, volti a stravolgere il

testo di legge approvato dalla Camera. Mi chiedo se il ministro Letta sia stato bypassato da altri ministri, che hanno presentato tali emendamenti, o se egli fosse compiacente e cosciente di quanto stava accadendo.

Pertanto, non si può chiedere alla XIV Commissione della Camera, dopo che il testo è stato stravolto dal Senato, di non andare oltre i termini prefissi, approvando la legge comunitaria entro il 31 dicembre 1999. Questo termine può essere rispettato tenendo conto, tuttavia, della dignità della XIV Commissione. Infatti, nel disegno di legge è stata inserita la delega per il recepimento di altre dieci direttive che non potranno essere sottoposte alla discussione e al vaglio della XIV Commissione; sono stati inseriti l'articolo 11 in materia di armi, un articolo relativo alla clausole vessatorie nei contratti tra professionisti e consumatori, l'articolo 29 in materia di specialità medicinali e gli articoli 32 e 33 che, alla luce di quanto detto nella sua relazione dall'onorevole Bova, sono stati voluti addirittura dal ministro delle finanze.

È stata anche prevista una modifica della cosiddetta legge La Pergola, anche se ritengo che ciò dovrebbe essere di preminente competenza delle Commissioni interessate.

Richiamo poi l'attenzione dei colleghi sugli articoli 10, 14 e 30, ma soprattutto sull'articolo 28 (un altro degli articoli che è stato aggiunto) concernente la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione. Con riferimento al recepimento della direttiva comunitaria da parte della legge comunitaria 1999, il Senato ha fissato i criteri di delega (un punto, questo, che però non è stato esaminato dalla XIV Commissione). Si tratta di un problema assai rilevante, soprattutto con riferimento alla trasformazione delle compagnie di assicurazioni nel nostro paese e al rapporto che queste ultime dovranno avere con l'ISVAP che è l'Istituto di sorveglianza e di vigilanza delle assicurazioni private.

Che dire poi dell'articolo 30? Bene ha fatto la Commissione agricoltura a pre-

sentare un emendamento soppressivo! Caro relatore, qui non parliamo tanto di un disagio del Governo, che è precedente all'introduzione di tale articolo, ma di un disagio che concerne il merito di tale articolo. Camera e Senato hanno fatto tanta fatica per introdurre una norma capace di risolvere i problemi dell'importante settore dell'olio d'oliva. Il Governo ha addirittura sindacato l'intervento della Comunità, sospendendo la stessa legge che il Parlamento aveva varato, andando così incontro ad una procedura di infrazione e presentando ricorso nei confronti della stessa. Ma il Senato, modificando l'articolo 30, ha abrogato gli articoli chiave di una legge tanto attesa da questo settore, andando così contro le esigenze di tutela della salute dei cittadini.

L'atteggiamento contraddittorio del Governo era precedente ma permane tuttora, perché in questo modo non si risponde alle esigenze di igiene e di salute su cui i consumatori molto spesso richiamano la nostra attenzione nel momento in cui esaminiamo provvedimenti di questo tipo.

Sull'articolo 14 è intervenuta la stessa Commissione parlamentare per le questioni regionali. Come è possibile che l'articolo 14 ridimensioni le competenze regionali in materia di controllo e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità in maniera completa? Come ho già avuto modo di dire in Commissione, debbo ripetere qui che o l'articolo che in precedenza era stato discusso e approvato dalla Camera non era compatibile con l'ordinamento comunitario oppure chi ne aveva predisposto il testo (i suoi uffici, signor ministro, o gli uffici del Governo) aveva redatto una disposizione normativa incompatibile dal punto di vista tecnico e legislativo. Il testo, infatti, è stato completamente stravolto demandando a livello centrale, e quindi togliendo alle regioni, tutte le competenze previste dall'articolo in questione.

Occorreva vigilare; non possiamo prendercela con il presidente, con il relatore, con i capigruppo o con la Commissione se oggi emergono queste perplessità in ordine ai contenuti della legge comunitaria!

Signor ministro, bisognava cioè andare oltre le responsabilità che ci riguardano e sulle quali siamo stati tutti d'accordo.

Per quanto riguarda poi l'articolo 10, concernente l'igiene dei prodotti alimentari, riconosco che il Governo ha compiuto dei passi in avanti. Al Senato si è addirittura andati oltre rispetto agli impegni che il Governo aveva assunto. Mentre alla Camera non erano stati recepiti emendamenti che avrebbero accontentato in misura maggiore le industrie alimentari circa gli onerosissimi obblighi derivanti dalla HACCP, al Senato ci si è permesso tutto. Anch'io avrei sottoscritto e votato a favore di quegli emendamenti. Ma perché allora due pesi e due misure? In ogni caso, al di là delle ulteriori modifiche che sono state introdotte sul sistema concernente l'igiene dei prodotti alimentari, al Senato non è stato risolto il problema oggi in discussione e su cui abbiamo già avuto modo di confrontarci sia con il relatore sia con il presidente della Commissione. Si è cercato di semplificare gli obblighi per l'industria alimentare, ma non si tutelano — perché il problema sollevato non è stato poi affrontato — soprattutto i piccoli industriali alimentari. Non parlo solamente di chi produce i prodotti tipici — credo che la norma, in questo senso, possa essere anche condivisibile — ma di tutti quei piccoli commercianti e artigiani che vendono tramezzini o pizze al taglio. Queste categorie non sono tutelate dal provvedimento perché non si sa chi debba produrre il documento o se vi sia un modello standard. In base alle previsioni del testo di legge, si evince che un documento standard possa essere prodotto dalla grande industria e non dalla piccola; è un tema che avrebbe dovuto essere affrontato e sul quale si sperava che il ministro ci dicesse qualcosa in più.

In Commissione il ministro ci aveva assicurato che avrebbe affrontato il problema anche con il ministro della sanità; in realtà, la questione non è stata affrontata né risolta, anzi è ancora sul tappeto e credo che su di essa si debba dare una risposta. Il mio emendamento — che aveva modificato il testo del disegno di legge alla

Camera, che era stato soppresso al Senato e ripresentato, con il voto della XIV Commissione, in terza lettura, modificando ulteriormente il testo — affronta il problema, pur non risolvendo la questione dei cinque addetti, che contravviene alle disposizioni dell'Unione europea. Comunque, so che lei, signor ministro, è sensibile alla questione e che la affronterà. Nel testo si parla di « un documento contenente » — e non si sa chi debba predisporre questo documento; probabilmente si tratta di un documento standard che deve tenere conto anche della capacità del piccolo imprenditore di poter adempiere a questi obblighi — « l'individuazione (...) delle fasi critiche (...) » — ed è necessario che qualcuno le insegni; nel mio emendamento ciò era previsto perché venivano chiamate in causa le ASL e si lasciava alle regioni, che conoscono meglio il territorio, il compito di predisporre un documento che venisse incontro alle necessità dello stesso — « e delle procedure di controllo che intende adottare al riguardo » — non so se un'azienda familiare sia in grado di pensare a forme di controllo rispetto alle fasi critiche della gestione degli alimenti — « nonché le informazioni concernenti l'applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici e i relativi risultati ». Lei sa bene, signor ministro, che questo può essere fatto solo da una grande impresa, non dalla piccola azienda familiare. Se anche essa fosse in grado di mettere a punto tali procedure, perderebbe gran parte del tempo dedicato alla produzione per assolvere a questi obblighi e a questi adempimenti.

Le chiedo, dunque, signor ministro, anche in virtù delle assicurazioni giunte da lei (e per questo la ringrazio), dal presidente e dal relatore, che il problema venga affrontato. Infatti, se anche lei presentasse un emendamento soppressivo del testo, sarebbe possibile — lei sa meglio di me cosa sia successo tra Camera e Senato — che esso venga respinto dalla Camera, nonostante ci si trovi di fronte a un problema da tutti condiviso e a tutti noto. In questi mesi, le associazioni di categoria a livello sia nazionale sia locale,

e coloro che operano nel settore hanno esercitato forti pressioni perché la questione sia risolta.

Non voglio dilungarmi oltre e dichiaro che manterremo il nostro senso di responsabilità nei confronti del disegno di legge, la cui platea è molto più ampia rispetto a quella nazionale, in quanto è quella europea. Non possiamo accettare che il ministro sia stato bypassato, che sia stato cosciente di quello che è avvenuto al Senato e che oggi, solo perché mancano 45 giorni al 31 dicembre 1999, si debba comunque venire meno ad obblighi nei confronti della società civile, di chi produce, di chi lavora per fare un favore al Governo. No, come è già accaduto in Commissione, prima di esaminare il testo articolo per articolo e di votare gli emendamenti, si deve arrivare, tenendo conto dei problemi contenutistici, ad una soluzione che consenta di licenziare un testo che non possa essere ulteriormente modificato dal Senato.

Non è solo la XIV Commissione ad aver sollevato questi problemi sul contenuto del disegno di legge e su quanto è accaduto al Senato. Credo che tutte le Commissioni abbiano espresso in diversi momenti un parere negativo sui vari articoli e chiesto alla Camera di modificare quelle parti del testo che erano state stravolte dal Senato. Si parla di Commissioni competenti per materia (i cui membri su aspetti specifici ne sanno più di me che sono componente della XIV Commissione) e che non possono essere sottovalutate.

Da parte nostra, anche come opposizione, abbiamo dimostrato senso di responsabilità e ritengo che il presidente debba darcene atto. Tuttavia, siamo di fronte a certi contenuti che gridano vendetta ed anche ad un certo atteggiamento del Governo. Peraltro, non imputo responsabilità solo al ministro, ci mancherebbe altro; sono arrivati emendamenti da vari ministri, probabilmente in risposta — questo è grave — a sollecitazioni lobbistiche che nella XIV Commissione abbiamo lasciato fuori dalla porta, che sono stati recepiti al Senato come regali di Natale,

come se fosse il compleanno di qualcuno. Allora, di fronte all'irresponsabilità del Senato assumiamo noi un diverso atteggiamento, nel rispetto però degli impegni assunti nella XIV Commissione e di quanto ha rappresentato il presidente Ruberti nella gestione di quella Commissione nel corso di questa legislatura, nonché nel rispetto delle osservazioni e delle perplessità sollevate dal relatore.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Saonara. Ne ha facoltà.

GIOVANNI SAONARA. Signor Presidente, l'economia dei lavori dell'Assemblea di questo pomeriggio consiglia un'essenziale brevità di questo intervento, per cui svolgerò alcune annotazioni di metodo e talune osservazioni, molto brevi, sul merito del provvedimento.

Il collega Pezzoli nel suo appassionato intervento ha sottolineato — con grande correttezza e sostanziale rispetto di quello che è accaduto — il disagio che noi proviamo a fronte di una modalità di lavoro decisamente diversa tra questo e l'altro ramo del Parlamento. Ciò influenza in maniera decisiva la tempistica nella valutazione dei provvedimenti e costringe appunto ad una sostanziale incertezza non solo nei tempi, ma anche nei modi con cui le questioni vengono affrontate.

Nella seduta della Commissione di mercoledì 13 ottobre il presidente Ruberti ha espresso rammarico ed il ministro Letta ha parlato di percorso complesso al Senato. Vorrei anche aggiungere che forse, in tempi di sistemazione, anche regolamentare, e di armonizzazione dei tempi è necessaria per alcune materie particolari — quella in esame di fatto lo è — un'intesa al più alto livello tra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. Il semplice fatto che al Senato della Repubblica non sia stata ancora istituita una specifica Commissione permanente e competente sulle questioni della politica comunitaria, ma sia invece molto attiva una Giunta, provoca evidentemente una qualche dissonanza iniziale, un qualche impaccio, che con il passare del tempo e,

soprattutto, con il nostro pieno inserimento nel grande gioco dell'armonizzazione legislativa europea, determina evidentemente, lo ripeto, un errore di valutazione iniziale e le conseguenze che in qualche modo paghiamo anche nella nostra tempistica, nella *navette* obbligatoria, nell'intesa sulle diverse materie non solo tra i gruppi della Camera e del Senato, ma anche tra le Commissioni dei due rami del Parlamento.

Mi auguro che il presidente Ruberti e il ministro Letta colgano gli impacci che si sono creati nel periodo intercorrente tra luglio e novembre per riuscire a svolgere una riflessione pacata, insieme con i Presidenti Violante e Mancino. In fondo, il regolamento della Camera ha subito diversi aggiustamenti in materia in questi anni; francamente, considerato anche il numero delle Commissioni costituite nel corso della legislatura, non capisco perché anche al Senato non si riesca a provvedere ai necessari aggiustamenti e alla necessaria armonizzazione.

Una seconda notazione sul metodo. Credo che il ministro Letta non fatichi a considerare sostanzialmente collaborativo l'atteggiamento dei commissari di maggioranza in ordine ai tempi ed alle modalità di approvazione delle leggi comunitarie; ciò è avvenuto all'inizio di quest'anno ed anche nella presente occasione. Tuttavia, credo che la vigilanza su ciò che accade nei due rami del Parlamento non sia mai sufficiente; lo dico con molta amabilità ma, di fatto, torna davanti ai nostri occhi la vicenda, che in questa fase non è stata citata dal collega Bova ma che, comunque, in qualche modo è esemplare, dell'approvazione al Senato dell'articolo 25. Non uso parole mie, ma del dossier predisposto con la consueta grande efficacia e professionalità dal servizio studi della Camera, ove si dice: «Le disposizioni contenute nell'articolo 25, licenziato dal Senato, facendo venir meno il sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo n. 536 del 1992, sembrano disarticolare l'intera normativa riguardante lo scambio di prodotti vegetali, non permettendo all'Italia, se non in particolarissimi casi, un'azione di re-

pressione efficace contro le violazioni perpetrate. In tal senso, il contenuto dell'articolo 25 potrebbe risultare in contrasto con la normativa comunitaria per inadeguatezza delle misure adottate ai fini del raggiungimento degli obiettivi varati in sede europea ».

Al di là delle osservazioni di metodo che ho svolto anch'io sulla tempistica, sulla *navette*, sull'intesa e sull'armonizzazione, è evidente che la vigilanza sulle iniziative parlamentari e/o di singoli esponenti del Governo deve disporre di un parametro riferito alla normativa comunitaria vigente; inserire disposizioni come quelle contenute nell'articolo 25, approvato dal Senato, dal titolo: « Interpretazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, in materia di sanzioni per l'importazione di vegetali », è, evidentemente, un fatto abbastanza grave che, giustamente, è stato corretto prima dalla Commissione di merito, poi dalla nostra Commissione.

Una terza notazione di metodo, molto breve. Il collega Bova si è soffermato a lungo, molti altri lo faranno, sul caso esemplare rappresentato dall'articolo 30, che credo rinvii ad una considerazione di carattere generale sul rapporto tra esecutivo e Parlamento. Lo dico con il consueto garbo, forse non con la passione dell'onorevole Pezzoli, ma semplicemente con una convinzione profonda: se un percorso viene iniziato (quello riguardante l'etichettatura dell'olio d'oliva comprende molte tappe), è del tutto evidente che qualsiasi esecutivo, non solo quello che noi sosteniamo, deve anche premurarsi della dimensione della comunicazione con i gruppi parlamentari e della costruzione del consenso, sia alla Camera, sia al Senato, sulle proprie opzioni. Dico ciò non tanto al ministro Letta, quanto al ministro De Castro. La dimensione della comunicazione integrale con i membri delle Commissioni di merito (in questo caso la XIII e la XIV) e la costruzione del consenso intorno ad alcune soluzioni indicano una strada diversa rispetto a quella percorsa con riferimento all'articolo 30.

Mi auguro che in futuro questa venga evidentemente riconosciuta come buona prassi di collaborazione tra il Governo e i gruppi parlamentari e rientri oggettivamente in quanto il ministro Letta ci ha proposto in più occasioni, e anche oggi, sulla necessità assoluta di costruire un luogo e uno spazio di confronto rafforzato sul percorso parlamentare di questi disegni di legge annuali di recepimento e di traduzione nel nostro ordinamento delle direttive comunitarie.

Detto questo sul merito, faccio solo quattro annotazioni. Per quanto riguarda la prima, il collega Pezzoli ha parlato di stravolgimento del testo. Mi sembra che la parola sia un po' forzata perché certamente, come abbiamo visto, sono state introdotte innovazioni sgradite e sgradevoli, ma sono stati inseriti anche elementi sui quali è giusto spendere una parola di apprezzamento, come gli articoli 2 e 5 e gli articoli aggiuntivi tra i quali l'articolo 31 che, come è evidente, riguarda una materia che richiede e richiederà ulteriori riflessioni essendo assai complessa.

Ovviamente, per rapidità e sinteticità, rinvio ai lavori delle Commissioni per la valutazione degli altri articoli, facendo peraltro rilevare (questa è la seconda annotazione) che vi è una questione che, nel gran turbinare delle nostre discussioni su alcuni articoli, è forse rimasta sullo sfondo e sulla quale io invece desidero richiamare l'attenzione, cioè su quanto è stato previsto o nuovamente previsto dall'articolo 6 del testo al nostro esame. Mi soffermo sul merito perché si tratta di un tema di grande importanza a mio modo di vedere: il Senato ha specificato nuovamente con una piccola variazione la possibilità per il Governo di riordinare le materie stabilendo che l'autorizzazione è limitata alle deleghe conferite con la presente legge.

Al ministro non può sfuggire che la questione è di grandissima rilevanza, soprattutto in relazione al fatto che noi abbiamo esaminato nella Commissione speciale voluta dall'Assemblea il programma di riordino legislativo in testi unici. Evidentemente, il timore su cui si è

soffermato il Senato è quello di un riordino su materie più ampie rispetto a quelle previste dalla legge comunitaria. È materia sulla quale — io mi auguro — si potrà dire una parola definitiva con la prossima legge comunitaria e anche con i nuovi strumenti che il ministro oggi ha preannunciato. Tali nuovi strumenti ci portano ad un'ultima considerazione di merito.

Desidero soffermarmi sul fatto che il Senato ha modificato anche l'articolo 7 tornando a modificare nuovamente, anche se con un breve inciso, la legge La Pergola, in particolare stabilendo che è necessario dare conto della legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie.

Signor ministro, la questione sembra marginale, ma non lo è. Noi abbiamo testé finito di ascoltare la prima parte degli interventi sull'organizzazione federale della nostra Repubblica (la proposta venne fatta dalla I Commissione), che può soddisfare o insoddisfare, secondo i punti di vista, l'appartenenza politica e la passione con cui si seguono queste materie, però è del tutto evidente, a mio modo di vedere, che la partecipazione degli organismi regionali alle fasi ascendente e discendente sarà in qualche modo decisiva nei prossimi anni.

Lei sarà protagonista tra qualche giorno, a Bruxelles, di una importante iniziativa per il rapporto diretto delle nostre regioni con agli organismi comunitari. Credo che questo inciso dell'articolo 7 sia tutt'altro che irrilevante perché chiede anche ragione alle regioni (chiedo scusa del bisticcio fonetico) della loro capacità d'incidere, di essere presenti e di essere in gioco di reciprocità con lo Stato. Sarebbe paradossale assistere allo strano spettacolo di più italiani che si presentano a Bruxelles in concorrenza fra loro e che danno l'impressione ai nostri interlocutori di un ventaglio non armonizzato di intuizioni, speranze e attese, mentre deve essere tutt'altro.

Aggiungo allora un'ultima considerazione. Ripeto: condivido profondamente il lavoro svolto in questi anni dal presidente

Ruberti ed in questa occasione dal relatore Bova circa i tempi ed i modi per affrontare il disegno di legge comunitario: condivido, in particolare, la necessità di dare certezza ai tempi ed ai modi, armonizzando gli strumenti utilizzati da Camera e Senato per affrontare il tema. È però del tutto evidente (lei, signor ministro, ce lo diceva poco fa) che si pone anche una questione in ordine agli strumenti operativi. Nel dossier che citavo in precedenza, si legge fra l'altro che sono sessantacinque le direttive non inserite nel disegno di legge comunitaria 1999, il cui termine di recepimento scade entro il 30 giugno 2000; inoltre, da una tabella del dossier, risulta che, dopo una lunga stasi, partendo da una copertura attuativa dell'88,7 per cento, siamo arrivati ad una copertura del 93,6 per cento. Il collega Bova osservava giustamente che la legge comunitaria non può essere un cantiere continuamente aperto: immagino, d'altronde, che la legge comunitaria per il 2000 conterrà il recepimento di queste sessantacinque direttive e forse anche di qualcun'altra, magari nata in queste settimane, anche se il Presidente Prodi e la Comunità si stanno attrezzando rispetto al principio della sussidiarietà; mi auguro che ciò comporti anche un indirizzo di sobrietà rispetto al numero delle direttive.

Quanto alla legge comunitaria, però, personalmente mi auguro che il cantiere sia completamente aperto, perché è del tutto evidente che questi numeri e queste sfasature di termini già scaduti per alcune direttive, di termini per il recepimento che scadono domani o dopodomani, di termini che non sono stati rispettati con riferimento allo *stock* normativo del passato, ci costringono, io credo, ad un supplemento di responsabilità e di serietà. Si tratta, infatti, non solo di licenziare il testo in esame, ma anche di valutare con estrema attenzione tutte le richieste che perverranno, soprattutto dai gruppi dell'opposizione, nonché di collaborare con lei, signor ministro, e con il Governo per non interrompere la riflessione che è stata avviata e soprattutto per affinare tutti gli

strumenti che ci possano consentire di competere da eguali, se non da primi della classe, con le altre nazioni europee.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Oreste Rossi. Ne ha facoltà.

ORESTE ROSSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge comunitaria oggi in discussione è stato pesantemente, ed a nostro giudizio negativamente, modificato dal Senato ed ora nuovamente rimodificato dalla XIV Commissione della Camera (che, devo dire, aveva già lavorato bene in sede di prima lettura ed ha di nuovo lavorato bene nella terza lettura).

Al Senato, un accordo di massima che si era raggiunto fra i gruppi parlamentari ed il Governo è stato stravolto ed il ministro Letta ha ragione quando lancia un allarme: se la legge comunitaria per il 1999 non dovesse essere definitivamente approvata in tempi brevi, rischieremmo di far incorrere il nostro paese in ulteriori infrazioni comunitarie, che ci costano, oltre a figuracce, anche parecchi soldoni. Non è possibile quindi accettare, senza tentare un intervento, che il testo concordato sia stato così profondamente modificato, anche se il ministro Letta, che ringrazio per la disponibilità dimostrata, ha promesso in XIV Commissione che i vari punti contestati da Commissioni e gruppi saranno considerati nella legge comunitaria per il 2000.

La Lega forza nord per l'indipendenza della Padania è preoccupata che troppe aziende colpite da norme inapplicabili nel nostro paese possano essere pesantemente danneggiate nel tempo che dovrà intercorrere tra questa e la prossima legge comunitaria.

Desidero segnalare, ad esempio, all'articolo 30, la questione del luogo d'origine del prodotto, che serviva a tutelare le produzioni tipiche. È inaccettabile che, ad esempio, per l'olio d'oliva si consideri luogo di origine quello nel quale le olive vengono spremute e non quello nel quale vengono prodotte. Pertanto un produttore, anziché usare olive italiane di una certa

qualità e con determinate garanzie, può comprare olive all'estero, ad esempio dalla Grecia, portarle in Italia e spremerle, in modo che l'olio che andrà a vendere sarà olio italiano, ad esempio del Garda o della Puglia, cosa che in realtà non è.

Il Senato, poi, ha respinto un emendamento presentato all'articolo 10, voluto dalla Lega nord e da altri gruppi ed inserito nel testo votato alla Camera a tutela delle piccole imprese, quelle con un numero di addetti inferiori a cinque, in materia di verifiche Hazard analysis and critical control points (HACCP), volte ad individuare i punti critici nella lavorazione degli alimenti nei quali si possono verificare rischi per il prodotto. Sembra che il Governo si sia dimenticato che nel nostro paese, a differenza del resto dell'Europa, la realtà produttiva è al 90 per cento composta da piccole imprese, che non sono assolutamente in grado di adeguarsi a norme severe, come quelle contenute nel decreto legislativo n. 155 del 26 maggio del 1997, che recepisce le direttive 93/43/CE e 96/3/CE, recanti norme in materia di igiene dei prodotti alimentari ed istituisce il sistema HACCP.

Poco importa, a giustificazione, che l'Unione europea non accetterebbe mai la tutela prevista per le aziende con meno di cinque addetti, forse è meglio pagare multe che far chiudere centinaia di piccole imprese.

Sempre per quanto riguarda l'articolo 10, il nostro gruppo ritiene ridicolo obbligare, per legge, alberghi, pubblici esercizi, collettività e mense a segnalare alla propria clientela che i prodotti tipici locali, o trattamenti riservati agli stessi e che non devono sottostare alle norme HACCP, non rispettano le norme europee. È ovvio che qualunque turista straniero, trovando accanto al piatto che desidera consumare, magari sul menù, la dicitura «attenzione: non rispetta le norme igieniche europee», non lo ordinerebbe. Sarebbe come dire che i prodotti tipici non sono sicuri. Riteniamo, al contrario, che essi debbano essere tutelati, pubblicizzati e diffusi e non certo ghettizzati.

All'articolo 25 vengono meno le garanzie per i nostri produttori agricoli, relativamente ai controlli sull'importazione di vegetali.

L'articolo 14, invece, è uno di quelli che contestiamo con più forza. Il comma 8 risulta lesivo della libera concorrenza e non conforme all'articolo 10, comma 6, del regolamento CEE 2081/92 che recita testualmente: «gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore che rispetta il presente regolamento abbia accesso al sistema di controllo». Esso autorizzerebbe la scelta di un organismo privato di controllo effettuata dai soggetti proponenti le registrazioni, consorzi o associazioni — comma 8, lettera a) — oppure da quelli che fino ad ora hanno svolto funzioni di vigilanza, come i consorzi di tutela di cui al comma 8, lettera b). Solo per l'attestazione di specificità è concessa ai produttori la scelta del proprio organismo di certificazione — comma 8, lettera c) —; in questo caso, nessun singolo produttore avrebbe più la possibilità di certificare autonomamente la propria produzione DOP, come invece è consentito dal regolamento comunitario prima citato.

Si riservano dei dubbi sulla scelta di un doppio binario fra DOP e attestazione di specificità, quando i regolamenti base dell'Unione europea risultano essere gli stessi e con le medesime prescrizioni per le due fattispecie.

Al secondo periodo del comma 11, viene autorizzato un solo organismo a certificare ogni produzione riconosciuta DOP o IGP, mentre al terzo periodo si lascia libertà per le attestazioni di specificità. In tal modo si rischia di creare un monopolio della certificazione, in quanto si cerca di limitare il controllo dell'attestazione ad un'intera produzione riconosciuta e non ad ogni singolo produttore, singolo o associato, al quale spetta il diritto di vedere certificato il proprio prodotto purché rispetti i requisiti imposti dal disciplinare di produzione depositato a Bruxelles.

Ai commi 15, 16 e 17, limitando ai consorzi ed alle associazioni la facoltà di

ottenere la certificazione di un prodotto, il consorzio di tutela stesso diventa un ente di certificazione, violando le regole sulla concorrenza ed andando nuovamente contro il regolamento comunitario 2081/92, che richiede espressamente che gli enti di controllo abbiano un assoluto carattere di terzietà nei confronti dei soggetti interessati a tale produzione (l'articolo 10, comma 3, prevede infatti che le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati devono offrire garanzie sufficienti di obiettività e di imparzialità nei confronti di ogni produttore o trasformatore al controllo).

Se il consorzio diventasse ente di certificazione, la soglia di demarcazione fra controllore e controllato non sarebbe più a garanzia dei produttori, innescando altresì possibilità di ricatto del consorzio sui soci stessi. L'obiettivo sembra quello di limitare la possibilità della nascita di altri nuovi consorzi, che verrebbe direttamente decisa dal ministro delle politiche agricole e forestali.

Inoltre, le lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 15 forniscono ai consorzi riconosciuti una serie di prerogative, che potrebbero generare pesanti fenomeni di illegalità. Alla lettera *d)* si concede agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi di ottenere la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, quindi, con facoltà di operare al di fuori dell'ambito degli associati al consorzio da cui dipendono. Tali soggetti, se avessero la possibilità di ispezionare qualche consorzio concorrente, scatenerrebbero attriti che distruggerebbero ben presto il settore. Tale principio è stato contestato dall'antitrust, che ha chiesto al Governo ed al Parlamento di modificare il disegno di legge.

Al comma 16 si vorrebbero « blindare » i marchi DOP e IGP, affidandoli in via esclusiva ai consorzi di tutela che ne hanno fatto richiesta. Il richiedente può essere un solo organismo: ne deriva che solo un consorzio sarà titolare del marchio e, quindi, amplierà il suo monopolio. Si osserva che i regolamenti comunitari considerano il marchio come un bene collettivo, che può essere assegnato a tutti

produttori che rispondono ai requisiti imposti dal disciplinare; la proprietà del marchio, quindi, non è contemplata e non può essere prevista.

Un altro argomento, che affrontiamo con un ordine del giorno e che sta molto a cuore alla Lega forza nord, è quello relativo al recepimento della direttiva comunitaria 94/33, relativa alla protezione dei giovani sul posto di lavoro. Dal 23 ottobre scorso, a causa del decreto legislativo n. 345 del 1999, oltre 50 mila giovani di età inferiore ai diciotto anni ed occupati in imprese artigiane rischiano il proprio posto di lavoro, dal momento che gli imprenditori che continuano ad avvalersi dell'opera di apprendisti minori sono ormai passibili di sanzioni che prevedono l'arresto fino a sei mesi.

Ancora una volta ci si trova di fronte ad una norma di recepimento di una direttiva comunitaria che non solo non tiene in considerazione la realtà produttiva italiana, che al 90 per cento è composta da piccole imprese, ma si trova anche in palese contrasto con quanto previsto nel « patto sociale » del dicembre 1998, secondo il quale le direttive europee devono essere recepite soltanto previa concertazione delle parti sociali. Tale concertazione sarebbe stata auspicabile, in particolare, prima di imporre il divieto, peraltro non previsto dalla direttiva, di impiegare ragazzi minorenni nelle attività di cui all'allegato 1 del decreto citato, che, di fatto, ha escluso i giovani apprendisti dalle imprese del settore edilizio, attraverso l'imposizione di soglie massime di esposizione al rumore che vanno dagli 81 decibel per l'operaio comune ai 97 previsti per gli operatori impiegati nella sabbatura, ed in molte altre tipologie aziendali, tenuto conto che l'esposizione varia da 82 a 90 decibel nei laboratori di falegnameria, da 85 a 90 decibel nelle imprese di pulitura dei metalli e da 80 a 95 decibel nel settore tessile.

Esclusioni si verificherebbero altresì nelle officine meccaniche di autoriparazione, dove sono gli oli emulsivi e minerali a determinare fenomeni di sensibilizzazione dermatologica; nelle lavanderie a

secco, a causa dei rischi conseguenti alle inalazioni; nelle officine di costruzione stampi, per via dei processi elettrolitici; nei saloni di acconciatura, dove le operazioni di lavaggio dei capelli possono indurre patologie dermatologiche alle mani; nelle lavorazioni di calzature, borse e beni richiedenti gomma naturale o sintetica; nonché nelle officine dove si verificano operazioni di saldatura e taglio dei metalli con la fiamma ossidrica od ossiacetilenica. Tutto ciò, malgrado l'applicazione di tutte le misure previste dalla legislazione vigente, quali la captazione, la depurazione e il convogliamento all'esterno dei fumi dei residui dei processi di elettroerosione, l'impiego di auricolari protettivi nelle falegnamerie, il ricorso ad appositi guanti protettivi nei processi produttivi nei quali sia necessaria la lavorazione di oli o cosmetici, l'utilizzo di filtri idonei ad evitare fenomeni di sensibilizzazione delle vie respiratorie provocati da fumi e polveri.

Gli artigiani sono da sempre impegnati nella tutela della salute dei giovani, che oltretutto sono spesso loro familiari.

Riteniamo che il decreto legislativo n. 345 del 1999 sia fortemente condizionato da una mentalità che porta a deprimere lo sviluppo delle capacità professionali e la produttività per privilegiare l'imposizione burocratica di forme di tutela esasperate, posto che la normativa nazionale esclude i giovani apprendisti da ben trentasette tipologie di lavoro contro le nove originariamente previste dal provvedimento comunitario recepito.

Il nostro gruppo, con un apposito ordine del giorno, invita il Governo a correggere quanto prima le norme contenute nel decreto legislativo n. 345 del 1999 al fine di evitare la penalizzazione delle attività di formazione professionale svolte dalle piccole e medie imprese e creare le condizioni per un effettivo rilancio dell'occupazione giovanile. È indispensabile inoltre che il nostro paese riesca ad operare anche in fase ascendente. È inaccettabile che continuiamo a recepire direttive volute ed imposte da paesi più influenti, più forti, più ricchi del

nostro. Il gruppo della Lega nord si riserva di esprimere il proprio voto in sede di dichiarazione di voto in base alle risposte che verranno date alle nostre osservazioni, agli emendamenti che abbiamo presentato e a quelli già approvati dalla XIV Commissione oltre che in base al parere che verrà espresso sui nostri ordini del giorno (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole D'Ippolito. Ne ha facoltà.

IDA D'IPPOLITO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge comunitaria relativo all'anno 1999 si configura in sostanza come un atto dovuto, posto che il rafforzamento dell'Unione europea, in cui Forza Italia fortemente crede, presuppone un rapido recepimento delle direttive comunitarie con l'evidente duplice scopo di ridurre i ritardi italiani negli adempimenti CEE e di avvicinare sempre di più la normativa italiana a quella degli altri paesi europei. Un'affermazione di premessa, questa, di natura sostanzialmente ideologica che non può però indurci a sottacere alcune gravi lacune formali del disegno di legge con cui il Governo D'Alema intende concretizzare il recepimento nel 1999 delle direttive comunitarie pendenti.

C'è da dire infatti che il ricorso alla delega legislativa è eccessivamente ampio, mentre troppo limitato appare il recepimento diretto di direttive comunitarie; un procedimento, questo, che, se da un lato ha l'indubbio vantaggio di accelerare e rendere più agevole il recepimento delle direttive, dall'altro, sottrae di fatto al Parlamento l'esame delle modalità concrete con cui tali direttive verranno recepite, con decreto legislativo o con regolamento. Né appare sufficiente a garantire un adeguato ruolo del Parlamento il parere che le Commissioni competenti saranno chiamate ad esprimere sui decreti legislativi. L'esperienza ci insegna che i pareri sugli schemi di decreti legislativi sono di carattere prevalentemente formale

e non impegnativi per il Governo che, all'atto dell'emanazione del decreto legislativo vero e proprio, sarà libero di tenerne o meno conto. Queste osservazioni appaiono maggiormente rilevanti ove si consideri la vaghezza dei criteri e dei principi direttivi generali della delega legislativa contenuti nell'articolo 2 del disegno di legge. Appare quanto meno improprio dettare criteri direttivi cumulativi per l'attuazione con decreto legislativo di ben diciotto direttive contenute negli allegati A e B del provvedimento. Meglio sarebbe stato, a nostro avviso, anche se più complicato per gli uffici legislativi governativi, prevedere criteri di indirizzo più dettagliati direttiva per direttiva.

È appena il caso di notare che molte direttive da attuare mediante delega legislativa sono di grande rilievo. Voglio ricordare la direttiva 98/34 in materia di procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche; la direttiva 98/50, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in ordine al mantenimento dei diritti dei lavoratori in casi di trasferimento di imprese. E ancora: la direttiva 98/5, volta a facilitare l'esercizio della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica; la direttiva 98/27, relativa a provvedimenti a tutela degli interessi dei consumatori, e infine la direttiva 98/59, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi.

È perciò evidente — considerata la rilevanza degli argomenti — che il Governo avrebbe dimostrato maggior sensibilità se avesse optato per il recepimento diretto di tali direttive, con ciò consentendo di sottoporre al vaglio del Parlamento temi di grande importanza che, invece, il ricorso alla delega di fatto ad esso sottrae.

Del resto, l'esame della legge comunitaria, che rappresenta un appuntamento annuale di grande rilievo, deve costituire anche un'occasione per riflettere sulla condizione della partecipazione italiana alla Comunità europea. Siamo riusciti, con

grande affanno, a non perdere il treno della moneta unica, a prezzo, però, di inasprimenti fiscali pesantissimi. Da questo sforzo l'economia italiana è uscita indebolita, come è dimostrato dal debole sviluppo dell'1,4 per cento del PIL che si è registrato nel 1998, e dell'altrettanto debole sviluppo previsto per il 1999, con ripercussioni più gravi per le aree più deboli del paese come, ad esempio, il Mezzogiorno. Tale area è ormai strutturalmente in condizioni di particolare difficoltà, in quanto area economicamente depressa e caratterizzata da livelli di disoccupazione inaccettabili e dove, del resto, una inadeguatezza della capacità progettuale delle strutture pubbliche del nostro paese ed il conseguente forte sottoutilizzo di fondi strutturali comunitari — pur disponibili per le aree svantaggiate — hanno costituito ulteriore occasione di penalizzazione.

Un'attenzione particolare voglio — sia pur fugacemente — riservare alla condizione della nostra agricoltura, stigmatizzando l'insufficiente salvaguardia che l'agricoltura mediterranea ha tradizionalmente avuto nell'ambito della politica agricola comunitaria. Si è consumato il paradosso che le già ricche agricolture continentali ottenessero maggiori sostegni e sovvenzioni rispetto alle produzioni tipiche dell'agricoltura del sud Europa. L'olio d'oliva, ad esempio, rappresenta uno dei prodotti penalizzati: si consentono, infatti, massicce importazioni da paesi extracomunitari attraverso specifici accordi che, ovviamente, penalizzano i paesi produttori appartenenti alla Comunità. Si tratta di importazioni autorizzate, che più spesso nascondono un massiccio traffico di importazioni illegali, peraltro, di olio di cattiva qualità, soprattutto dai paesi del nord Africa. Tale traffico illegale, inoltre, non è adeguatamente contrastato, con la conseguenza paradossale di una massiccia concorrenza di olio d'oliva di bassa qualità, a danno dei produttori italiani ed in particolare di quelli meridionali.

È, infatti, di tutta evidenza la maggior penalizzazione di aree più deboli delle

regioni con gravi difficoltà economiche quali quelle meridionali e, tra queste, della Calabria, la cui produzione di olio d'oliva risulta in concreto poco salvaguardata dalla normativa comunitaria. Le aree svantaggiate dell'Europa e del nostro paese devono, secondo noi, al di là delle provvidenze specifiche sia della CEE sia nazionali, essere garantite nei loro diritti economici. A tal fine, è di fondamentale importanza che le produzioni tipiche — come quella dell'olio di oliva — siano tutelate, come previsto dalle norme comunitarie per altri ambiti, con un maggior impegno del nostro Governo, in cui confidiamo; chiediamo un maggiore impegno che consenta l'armonizzazione tra le esigenze del mercato europeo e quelle del nostro paese ed impedisca incresciose sfasature, quali quelle registrate, ad esempio, in ordine all'abrogazione di una normativa — quella sull'olio di oliva — che aveva registrato il più ampio consenso di tutte le forze politiche in Parlamento ed aveva interpretato esigenze reali del mondo agricolo.

Nell'ambito della revisione della politica agricola comunitaria, riteniamo necessario superare gli squilibri esistenti; tra questi, non voglio dimenticare la penalizzazione del nostro paese per quanto riguarda le quote latte. Non possiamo accettare che, a causa di inefficienze dei passati Governi, il nostro paese debba essere condannato ad importare quasi il 40 per cento del proprio fabbisogno di latte. Siamo europeisti e vogliamo che la Comunità europea assuma sempre di più un carattere, non solo economico, ma anche e soprattutto politico. In tale prospettiva, è evidente che le distorsioni vanno eliminate e non ci si può limitare al recepimento meccanico delle direttive. È giusto avvicinare le legislazioni dei vari paesi su temi più o meno importanti, ma è ormai tempo di compiere un salto di qualità politico, che trasformi la Comunità da un litigioso mercato di libero scambio in una realtà politica capace di avere un ruolo nel contesto politico ed economico mondiale. Con ciò richiamo la necessità di un maggiore coordinamento tra i due

rami del Parlamento ed insieme lo sforzo del ministro, che certamente non mancherà, per la sensibilità che ha saputo sempre dimostrare.

La guerra nel Kosovo ha dimostrato quanto sia grave l'assenza di una politica estera europea e l'assenza di una capacità di difesa europea autonoma che ne sia il naturale supporto. È ora, perciò, di voltare pagina, se si vuole evitare ai singoli paesi dell'Europa occidentale un lento, ma inesorabile declino politico ed economico.

Le recenti modifiche apportate dal Senato al testo di questo disegno di legge sono risultate importanti per quantità e qualità ed hanno sollevato non poche perplessità — peraltro non trascurate dalla puntuale relazione dell'onorevole Bova —, apparendo in qualche occasione peggiorative del testo licenziato dalla Camera (lo dico nel pieno rispetto dei colleghi del Senato). Tali modifiche non solo non si pongono come elementi risolutivi dei problemi esposti, ma anzi rafforzano la nostra convinzione che se, da un lato, è necessario realizzare una piena integrazione del nostro paese nel quadro del sistema normativo europeo, dall'altro, è assolutamente inaccettabile che il Governo persegua la realizzazione di questi importanti obiettivi attraverso modalità che, esautorando di fatto il Parlamento, impediscono in questa sede istituzionale lo svolgimento di una discussione ampia e democratica su provvedimenti che regolano importanti aspetti della vita dei cittadini italiani, ormai anche cittadini europei.

Sulla base di queste considerazioni e consapevoli della necessità comunque di una rapida approvazione del provvedimento, con la significativa conseguenza di vedere per la prima volta approvata la legge comunitaria nell'anno di riferimento, noi annunciamo un impegno responsabile in Assemblea sui punti critici, attraverso un voto motivato ed aderente alle reali necessità di questo paese, nell'ambito di una valutazione che confermerà comunque il giudizio da noi espresso in sede di

prima lettura in questo ramo del Parlamento, con l'espressione del voto finale di astensione.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Prendo atto che il relatore ed il rappresentante del Governo rinunciano alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 4224 – Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1999, n. 330, recante disposizioni urgenti in tema di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale (approvato dal Senato) (6526) (ore 17,43).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1999, n. 330, recante disposizioni urgenti in tema di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale.

**(Discussione sulle linee generali
– A.C. 6526)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Carboni, ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCO CARBONI, *Relatore*. Signor Presidente, gli articoli 241 e seguenti delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del nuovo codice di procedura penale recano le disposizioni

per il proseguimento dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice, con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti. In particolare, mentre l'articolo 241 disciplina i casi dei procedimenti in corso che, alla data di entrata in vigore del nuovo codice, si trovino in una fase diversa da quella istruttoria, l'articolo 242 regola i casi in cui i procedimenti si trovino in fase istruttoria e debbano proseguire con l'osservanza del vecchio rito. I termini di conclusione di tali procedimenti sono differenziati in relazione al tipo di reato. Il termine ordinario del 31 dicembre 1990 per la conclusione dell'istruttoria formale è stato differito al 30 giugno 1997 in relazione alle indagini riguardanti i delitti particolarmente gravi elencati dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale. Il termine del 30 giugno 1997 fu la risultante di numerosi e successivi interventi normativi. Poiché, però, neppure tale ultimo termine fu sufficiente a concludere le complesse istruttorie iniziate in vigenza del vecchio codice, si rese necessario un nuovo intervento normativo, cui si provvede con la legge n. 183 del 1997. Il legislatore, in tale ultimo caso, non ha previsto una modifica formale dell'articolo 242 delle norme transitorie del codice processuale penale, ma ha indicato un nuovo termine ed ha individuato i procedimenti ancora pendenti regolati dal codice abrogato, intervenendo sui reati oggetto di detti procedimenti, ed in riferimento ad essi ha spostato al 31 dicembre 1997 il termine di chiusura delle istruttorie formali, indicando i procedimenti in cui siano stati contestati i delitti previsti dagli articoli 285, 286, 422 e 428 del codice penale. Dal 1° gennaio 1998 si applicano, quindi, per i procedimenti in esame i termini ex articolo 405, comma 2, secondo periodo, e articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale: quindi, conclusione delle indagini entro un anno e durata massima delle indagini preliminari nel termine di due anni decorrenti dal compimento delle attività indicate dall'articolo 335 del codice di procedura penale.

Successivamente, per ovviare al pericolo di veder vanificata l'intera attività investigativa per la scadenza del termine massimo, il Parlamento ha approvato la legge n. 336 del 1998, che ha prorogato detto termine fino ad un massimo di tre anni esclusivamente per i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *b*), del codice di procedura penale (in ipotesi, cioè, di investigazioni particolarmente complesse per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese). Le indagini prorogate sono, quindi, esclusivamente quelle relative ai delitti di devastazione, saccheggio e strage allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato (articolo 285 del codice penale) e strage (articolo 422 del codice penale), posti in essere anteriormente alla data di vigenza del nuovo codice processuale, cioè al 24 ottobre 1989.

Poiché questa proroga si è palesata insufficiente e vi è nuovamente il concreto pericolo di vanificare l'attività di indagine sin qui compiuta, il Governo, con il decreto-legge al nostro esame, ha previsto l'ulteriore proroga di un anno del termine massimo di durata delle indagini preliminari, sempre per i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di rito e sempre qualora le investigazioni risultino particolarmente complesse, secondo i criteri di cui al citato articolo 407, comma 2, lettera *b*), del codice di procedura penale. Tale termine viene ora fissato, complessivamente, in quattro anni.

Il provvedimento, dunque, reca una normativa autonoma e a sé stante, avente efficacia temporale ed un contenuto assolutamente limitati ed eccezionali. Il Comitato per la legislazione ha esaminato il disegno di legge ed ha richiesto alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di abrogare l'articolo 1 della legge n. 336 del 1998 ovvero, in alternativa, di riformulare l'articolo 1 del decreto-legge, prevedendo una modifica testuale

delle disposizioni recate dalla menzionata legge. Questa indicazione, sia pure accoglibile per ragioni sistematiche e di coordinamento, precluderebbe, per il tempo ancora disponibile, la possibilità di convertire in legge il decreto-legge, rinviandolo ad una terza lettura. La Commissione ha ritenuto di poter sopperire al problema, specificando che il decreto di cui si chiede la conversione in legge, non vuole riproporre un nuovo termine quadriennale, ma solamente prorogare di un anno il termine triennale di cui alla legge n. 336 del 1998.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, nella seduta odierna la Camera è chiamata a pronunciarsi, iniziando la discussione generale, in ordine alla conversione in legge del decreto-legge con il quale si proroga il termine di durata delle indagini preliminari per i reati di strage commessi anteriormente al 24 ottobre 1989, qualora i procedimenti riguardino notizie di reato che rendano particolarmente complesse le investigazioni.

L'intento perseguito con il decreto-legge è quello di portare a quattro anni il limite temporale per la chiusura delle indagini, fissato dalla legge n. 336 del 1998 in tre anni. In Commissione giustizia sono emerse perplessità di carattere interpretativo in ordine al testo trasmesso dal Senato. Infatti, è stato evidenziato il fatto che il mancato riferimento alla legge n. 336 del 1998 renderebbe problematica l'individuazione del nuovo termine di scadenza per lo svolgimento delle indagini preliminari.

Anche il Comitato per la legislazione ha condiviso l'opportunità di un migliore coordinamento formale del testo in esame con la legge n. 336 del 1998, ponendo due ipotesi, come già riferito dal relatore. Pur dovendosi certamente tenere in massima considerazione i pareri espressi, il Governo ritiene, tuttavia, che i dubbi sollevati possano comunque essere superati

attraverso l'interpretazione della disposizione del provvedimento al nostro esame.

Al riguardo, si ribadisce che con il decreto-legge si è inteso unicamente sostituire il termine di tre anni indicato dalla legge n. 336 del 1998 con quello di quattro anni. Per contro, vi è invece la necessità di una rapida approvazione del provvedimento, per evitare ritardi che potrebbero impedire la conversione in legge del decreto-legge in tempi utili.

Appare pertanto opportuno che anche la Camera, come ha già fatto il Senato, proceda ad una rapida approvazione senza modifiche del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gazzilli. Ne ha facoltà.

MARIO GAZZILLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, Forza Italia non intende certo impedire la prosecuzione delle investigazioni riguardanti i più gravi crimini di questo secolo ed auspica, anzi, che quanto prima si riesca a pervenire alla positiva conclusione delle indagini e ad assicurare alla giustizia i responsabili dei predetti luttuosi eventi.

Noi non vogliamo frapporre ostacoli all'accertamento della verità su tali effetti fatti di sangue, nella consapevolezza che la verità è un diritto e, prima ancora, un fondamentale bisogno non solo delle vittime e dei loro parenti, ma anche e soprattutto della nostra comunità nella sua interezza.

Esigenze di carattere emotivo e di opportunità pratica consiglierebbero dunque di superare le molteplici perplessità nei confronti di un intervento ampliativo del termine di durata massima delle indagini preliminari. Perplessità che, del resto, erano già emerse ed erano state puntualmente prospettate nel dibattito concernente la legge 28 settembre 1998, n. 336, che elevò il termine anzidetto da due a tre anni.

Tuttavia è incontestabile che l'anelito di verità, del quale si è appena parlato, confligge con principi altrettanto sacro-

santi sanciti dal vigente codice di rito. Infatti, posto che il provvedimento al nostro esame è stato ritagliato soprattutto con riferimento alla strage di Brescia, vi è senz'altro la necessità di porre la parola fine ad una inchiesta giudiziaria che ormai dura da troppo tempo senza che, peraltro, siano stati finora acquisiti elementi concreti e senza che siano intervenuti, dopo l'ultima proroga, quei clamorosi sviluppi delle indagini che, almeno in apparenza, erano annunciati dal progetto di legge approvato nel 1998.

Non è consentito, invero, indagare a tempo indeterminato in nome di una esasperata ricerca della verità che mai peraltro verrebbe attinta e che, da un lato, ha sottratto e sottrae rilevanti risorse materiali ed umane a più proficui impieghi e, dall'altro, si risolve in una persecuzione a vita dei sospetti e dei possibili indiziati.

Essendo agevolmente prevedibile che l'ulteriore proroga che il Parlamento si accinge ad accordare risulterà ancora una volta insufficiente alla completa e definitiva comprensione dell'accaduto ed alla individuazione di tutte le concorrenti responsabilità, non è da escludere che da qui ad un anno dovremo nuovamente affrontare la tematica che ora ci occupa. Questa però è l'ultima volta che Forza Italia assisterà inerte alla elargizione di proroghe, giacché riterrebbe suo precipuo ed ineludibile dovere avversare fermamente l'adozione di provvedimenti simili, quand'anche non si trattasse di elargire proroghe al buio per il fatto che venissero elencate con puntualità esaurienti ragioni prognostiche a giustificazione dell'ennesima deroga all'ordinaria disciplina codicistica.

In realtà non è possibile tollerare continui interventi di carattere emergenziale volti ad aggirare i rigori di un rito ispirato a finalità garantistiche e divenuto in breve, per la distorsione della prassi, peggiore di quello abrogato. Né è possibile obliterare che in fondo la proroga in questione non è assolutamente necessaria poiché il diritto di strage è imprescrittibile

e poiché un eventuale decreto di archiviazione non impedirebbe la riapertura delle indagini.

Si è detto che per l'applicazione dell'articolo 414 occorrerebbero nuovi elementi, ma tale condizione non è nella legge, che si limita a stabilire la necessità di una preventiva autorizzazione del GIP a riaprire le indagini nell'eventualità che fossero indispensabili nuove investigazioni. In tal caso tutti gli atti compiuti precedentemente andrebbero a costituire il nuovo fascicolo e sarebbero pienamente utilizzabili. Allora, qual è la necessità del provvedimento d'urgenza al nostro esame? Che senso ha, del resto, proseguire le indagini all'infinito senza che le ulteriori attività portino all'evidenza elementi precedentemente non conosciuti e non acquisiti?

È evidente che si intende rinviare *sine die* quello che appare l'inevitabile esito di un'inchiesta che, come qualcuno ha detto, si avvia all'archiviazione senza che sia assolutamente certo che i pubblici ministeri di Brescia abbiano fatto tutto ciò che era in loro potere per giungere all'individuazione dei responsabili della strage.

Non ci convince neppure lo strumento scelto dal Governo per conseguire l'intento divisato. Un qualsiasi decreto-legge è costituzionalmente legittimo solo se ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 77 della nostra Carta fondamentale, cioè quando l'adozione dei provvedimenti provvisori con forza di legge sia imposta da situazioni straordinarie di necessità e di urgenza. I predetti requisiti nel caso in esame non sono tranquillamente configurabili. In particolare, non ricorre la necessità perché, per quanto prima detto, l'evento che si vuole disciplinare è rimediabile anche con gli strumenti ordinari apprestati dal codice di procedura penale. Non ricorre, d'altro canto, la straordinarietà dell'intervento che non può certo qualificarsi eccezionale ed imprevedibile, trattandosi di una deroga all'ordinaria disciplina codicistica che aveva formato oggetto di una precedente legge e che, in previsione dell'utile decorso del triennio stabilito, aveva formato oggetto di una

proposta di legge di iniziativa parlamentare la quale, però, non aveva ottenuto l'approvazione del Parlamento.

La costituzionalità del decreto, quindi, è quanto meno dubbia e ciò, insieme alla considerazione che si tratta di un « decreto manifesto » utile a scopo di propaganda, ma non all'accertamento della verità, porta ad una valutazione non positiva del provvedimento, ferma restando la nostra immutata solidarietà per i nostri sfortunati concittadini che sono stati colpiti negli affetti più cari e che meriterebbero di vedere finalmente soddisfatto il legittimo e comprensibile desiderio di giustizia che tutto il paese nutre in rapporto ai tragici eventi dell'infausta stagione della tensione.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Prendo atto che il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge: Balocchi ed altri: Trasferimento dei beni del demanio marittimo dello Stato al demanio dei comuni (379) e delle abbinate proposte di legge: Cascio (2356) e Ciapucci ed altri (4142) (ore 16,57).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Balocchi ed altri: Trasferimento dei beni del demanio marittimo dello Stato al demanio dei comuni e delle abbinate proposte di legge: Cascio e Ciapucci ed altri.

(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 379)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore per la maggioranza: 20 minuti;

relatore di minoranza: 15 minuti;
Governo: 20 minuti;
richiami al regolamento: 10 minuti;
interventi a titolo personale: 1 ora
(17 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 4 ore e 20 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 45 minuti;

Forza Italia: 40 minuti;

Alleanza nazionale: 38 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 36 minuti

Lega forza nord per l'indipendenza della Padania: 35 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 33 minuti.

Comunista: 33 minuti;

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 50 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

UDEUR: 9 minuti; Verdi: 8 minuti; Rinnovo italiano: 7 minuti; CCD: 7 minuti; Rifondazione comunista-progressisti: 7 minuti; Socialisti democratici italiani: 4 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; CDU: 3 minuti; minoranze linguistiche: 2 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 379)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la VI Commissione permanente (Finanze) si intenda autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore per la maggioranza, onorevole Cennamo, ha facoltà di svolgere la relazione.

ALDO CENNAMO, *Relatore per la maggioranza*. Con la seduta odierna l'Assemblea è chiamata a discutere del problema, che ha già impegnato a lungo la VI Commissione finanze, della dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato. Ciò avviene mediante l'avvio dell'esame della proposta di legge n. 379, cui sono state abbinate due proposte di legge di contenuto sostanzialmente identico: la n. 2356 e la n. 4142.

Prima di entrare nel merito delle questioni in discussione, ritengo opportuno segnalare che il relatore e la maggioranza hanno già avuto modo di dimostrare un'ampia disponibilità a confrontarsi in Parlamento sul tema sottoposto alla nostra attenzione, la dismissione dei beni immobili appartenenti al demanio statale, consentendo, presso la VI Commissione finanze, il disabbinamento delle proposte di legge all'ordine del giorno, in modo da permettere l'avvio dell'esame in Assemblea per la seduta odierna, così come richiesto dal gruppo della Lega forza nord. Naturalmente, la disponibilità non si limita ai profili procedurali, ma riguarda anche il merito delle questioni prospettate, nella consapevolezza della necessità di intervenire sulla normativa vigente per addivenire alla redazione di un provvedimento organico, che affronti la materia dell'alienazione dei beni immobili statali nei termini cui farò riferimento nel prosieguo della mia relazione. Si tratta di un tema sul quale in Commissione finanze si è sviluppato un approfondito confronto, nel corso del quale non sono mancate preoccupazioni nei confronti delle difficoltà dell'amministrazione finanziaria di gestire in termini economicamente redditizi il patrimonio immobiliare dello Stato. Trovandosi molto spesso i relativi beni in stato di abbandono, o comunque in condizione di grave degrado, la scelta di una progressiva dismissione dello stesso patrimonio costituisce, in un certo senso, una soluzione obbligata.

A favore di una politica di alienazione dei beni immobili statali è stata da più parti sostenuta anche l'argomento per cui la permanenza in capo allo Stato di un

numero così elevato di beni immobili, che nella maggior parte dei casi non rispondono ad esigenze proprie del medesimo Stato, non avrebbe più ragion d'essere. In altri termini, l'evoluzione registratasi nel corso degli anni per quanto concerne l'utilizzo e la destinazione di larga parte dei beni immobili statali avrebbe determinato una grave discrasia tra la situazione di fatto e quella di diritto per quanto concerne la proprietà degli stessi.

A questo proposito ritengo che si possa convenire circa il fatto che beni immobili non utilizzati per lo svolgimento di attività tipiche dello Stato dovrebbero essere trasferiti preferibilmente ai comuni interessati. Tale orientamento trae origine dalla constatazione che spetta all'ente nel cui territorio è situato ciascun bene valutarne le opportunità di utilizzo. In altri termini, la gestione dei beni immobili dovrebbe rientrare nell'ambito delle competenze in materia di gestione del territorio proprie dei comuni, che a tal fine elaborano specifici piani regolatori.

D'altra parte, questa tendenziale preferenza a favore dei comuni trova parziale riscontro nella normativa vigente, che prospetta esplicitamente la prelazione dei comuni nel caso di dismissione di beni immobili che non risultino utilizzati in conformità alla propria destinazione pubblicistica. Tale normativa, ispirata al principio della sussidiarietà, è recentemente pervenuta, con l'attuazione della legge n. 59 del 1997 (la cosiddetta legge Bassanini), ad un punto assai avanzato, almeno per quanto concerne il trasferimento alle regioni — che a tal fine possono avvalersi degli enti locali — della gestione di alcuni beni demaniali, senza tuttavia risolvere il problema relativo alla titolarità del diritto di proprietà sugli stessi.

Si tratta allora di rafforzare tale tendenza, ferma restando la facoltà dei comuni di valutare se, una volta acquisita la proprietà dei beni ricadenti nei propri territori, gli stessi non debbano essere trasferiti ad altri soggetti quando non sia ravvisabile un prevalente interesse pubblico.

A fronte degli orientamenti cui ho rapidamente fatto cenno, emersi con una certa evidenza nel corso dell'esame parlamentare delle diverse proposte di legge all'ordine del giorno, così come in altre sedi, ivi compresa la discussione svoltasi presso la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, le cui conclusioni trovano parziale riscontro nel testo sull'ordinamento federale attualmente in discussione, si registrano notevoli difficoltà ad assicurare la concreta attuazione delle disposizioni adottate al riguardo nel corso degli ultimi anni. In sostanza, a partire dalla legge n. 579 del 1993 abbiamo assistito ad una stratificazione di interventi normativi, quasi sempre d'iniziativa governativa, volti — almeno stando alle intenzioni dichiarate — a semplificare e a velocizzare le procedure di dismissione dei beni immobili statali. Tale intensa attività legislativa è stata, di fatto, per larga parte ispirata dal Governo che, a partire dalla legge n. 549 del 1995, ha introdotto con una certa regolarità nei provvedimenti collegati alle leggi finanziarie degli ultimi anni disposizioni in materia.

Anche quest'anno il disegno di legge finanziaria contiene alcune disposizioni al riguardo, nelle quali si prospetta la possibilità di avvalersi, per la cessione di beni immobili statali, di intermediari abilitati.

Senza entrare nel merito delle disposizioni cui ho da ultimo fatto riferimento, che saranno oggetto di un'approfondita valutazione a partire dai prossimi giorni, con l'avvio della sessione di bilancio, mi limito a rilevare che l'inserimento di tali disposizioni ripropone l'esigenza di un approfondito confronto con il Governo volto a pervenire alla definizione di una normativa organica della materia, che eviti il ricorso a continui aggiustamenti della disciplina vigente, quali quelli adottati negli ultimi anni.

L'accurato lavoro che occorre effettuare in questa materia dovrà perseguire l'obiettivo di eliminare le difficoltà e le farraginosità che tuttora caratterizzano i procedimenti di alienazione di beni immobili, in modo da garantire la certezza

dei tempi di perfezionamento dei relativi provvedimenti e da privilegiare gli enti locali ai fini del trasferimento della proprietà sui beni da alienare. In altri termini, occorre proseguire lungo la direzione già indicata dai provvedimenti attuativi della legge Bassanini; nello stesso tempo, si dovrà intervenire allo scopo di evitare il rischio che la sdemanializzazione di una parte consistente del patrimonio immobiliare dello Stato comporti il prodursi della usucapibilità dei relativi beni ed induca i comuni a rilasciare concessioni in sanatoria che favoriscano l'abusivismo.

Inoltre, nonostante il lavoro serio e di alta professionalità assicurato dall'attuale direzione del demanio, le difficoltà e gli ostacoli di carattere procedurale e burocratico, che sinora hanno impedito di assicurare una concreta attuazione delle disposizioni via via adottate, ha aggravato la situazione di precarietà e di incertezza in cui versano numerosi cittadini, ai quali fanno riferimento alcune delle proposte di legge presentate, che traevano spunto da singole situazioni specificamente individuate, che in alcuni casi impongono l'adozione di risposte immediate.

Si tratta, quindi, di riprendere il confronto con il Governo per verificare in quale misura le modifiche alla normativa vigente, prospettate dalle disposizioni introdotte nel disegno di legge finanziaria in discussione, possano rispondere all'obiettivo di fornire, mediante l'adozione di procedure di portata generale, una risposta rapida e soddisfacente ai problemi particolari segnalati dalle proposte di legge alle quali ho accennato. Tale ulteriore verifica, per la quale è necessaria la massima disponibilità da parte del Governo a fornire tutti gli elementi informativi che verranno sollecitati, può soddisfare l'esigenza che il riordino della disciplina relativa al demanio statale proceda in base ad orientamenti univoci, al fine di ridurre ad unità i diversi interventi legislativi succedutisi a ritmo incalzante nel corso degli ultimi anni.

Nel frattempo, l'Assemblea è chiamata a discutere la proposta di legge n. 379, a

prima firma dell'onorevole Balocchi, alla quale sono abbinate, in quanto di contenuto sostanzialmente identico, le proposte di legge n. 2356, presentata dall'onorevole Cascio, e n. 4142, a prima firma dell'onorevole Ciapucci. Si tratta di provvedimenti che prevedono il trasferimento al demanio dei comuni dei beni attualmente compresi nel demanio marittimo, con la sola esclusione dei porti nazionali, di cui alla legge n. 84 del 1994, utilizzati per esigenze connesse alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato, ovvero di rilevanza internazionale.

Le modalità di trasferimento vengono definite dal ministro delle finanze, con decreto emanato di concerto con il ministro dei trasporti e della navigazione. Sui beni trasferiti continuano ad applicarsi i vincoli urbanistici e di natura ambientale, paesaggistica, storica e artistica; si consente, inoltre, previo espletamento di gara pubblica, l'affidamento della gestione dei beni trasferiti a soggetti privati, ovvero a soggetti misti pubblici-privati, secondo canoni concessori stabiliti ed aggiornati dai comuni. Nel caso di affidamento in concessione di aree e beni coinvolgenti gli interessi di più comuni, si prevede l'espressione, entro 90 giorni, di un parere vincolante da parte della regione, la quale è chiamata a dirimere le eventuali controversie relative all'affidamento della concessione stessa.

Le proposte di legge in discussione hanno per oggetto il solo demanio marittimo e non il complesso dei beni immobili posseduti, a titolo di demanio ovvero di patrimonio, dallo Stato. Peraltro, nonostante l'apparente limitatezza dell'ambito di applicazione del provvedimento, appare evidente la notevole portata dello stesso, allorché si consideri l'entità del demanio marittimo che comprende, ai sensi dell'articolo 822 del codice civile, il lido del mare, le spiagge, le rade ed i porti, nonché, in base alle disposizioni di cui all'articolo 28 del codice della navigazione, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente con il

mare, nonché i canali utilizzati ad uso pubblico marittimo. Sono altresì considerate demaniali e assoggettate alla relativa disciplina anche le pertinenze dei beni demaniali marittimi, intendendosi per esse quei beni accessori che consentono un migliore uso dei beni del demanio, quali le costruzioni dello Stato esistenti entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, come in genere i moli, le dighe, le banchine, le darsene e le installazioni varie.

In linea generale, signor Presidente, valuto con particolare attenzione l'ipotesi che viene prospettata proprio in considerazione dell'esigenza, a cui ho accennato in precedenza, di ricondurre ai comuni, in quanto direttamente investiti della gestione del proprio territorio, la titolarità dei beni di proprietà pubblica in esso ricadenti. È pur vero, però, che per il demanio marittimo si pongono problematiche specifiche che riguardano in primo luogo la ripartizione di competenze tra Stato e regioni alla luce del dettato della normativa di riferimento a partire dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che ha delegato alle regioni le funzioni amministrative relative al litorale marittimo, alle aree demaniali immediatamente prospicienti e alle aree del demanio lacuale e fluviale « quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche o ricreative ». Tale delega è rimasta per lungo tempo inattuata e vari decreti-legge hanno differito nel tempo il termine fissato originariamente per la definizione degli adempimenti necessari all'effettiva attuazione della delega, stabilendo infine (con l'articolo 6 del decreto legge n. 400 del 1993 convertito dalla legge n. 494 del 1993) che la delega di funzioni comunque divenisse effettiva a far data dal 1° gennaio 1996 con conseguente attribuzione alle regioni della potestà di rilasciare e rinnovare le concessioni demaniali marittime ai sensi e nei limiti dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616. L'individuazione delle aree sottratte alla com-

petenza regionale è avvenuta poi con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995.

In materia di demanio marittimo, occorre tenere presenti anche le recenti disposizioni recate dalla cosiddetta legge Bassanini, cui ho fatto cenno in precedenza, nonché quelle emanate ai fini della sua attuazione che redistribuiscono tra Stato ed enti territoriali alcune competenze, che attribuiscono alle province le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per la realizzazione di infrastrutture dedicate alla nautica da diporto, mentre le regioni conservano le funzioni amministrative relative al litorale marittimo e alle aree demaniali immediatamente prospicienti, quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche o ricreative, ai sensi della delega disposta dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (emanato ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge n. 59 del 1997, cosiddetta Bassanini), prevede una nuova disciplina del procedimento di concessione di tali beni, disponendo fra l'altro che, qualora la concessione ricada nella circoscrizione territoriale di una autorità portuale, essa sia rilasciata dal presidente dell'autorità. In sostanza, il quadro normativo concernente la gestione del demanio marittimo appare assai intricato e presenta alcune specificità che non si possono trascurare, anche quando s'intenda perseguire l'obiettivo di una velocizzazione del trasferimento della proprietà dei beni che ne fanno parte dallo Stato ai comuni interessati. Inoltre, non si può ignorare che apparirebbe obiettivamente anomalo che, mentre il disegno di legge finanziaria attualmente in discussione prevede alcune disposizioni riguardanti la generalità dei beni immobili, alla Camera si discuta separatamente del trasferimento dei beni del demanio marittimo sulla base di un testo che prevede una alienazione.

Ho voluto richiamare, signor Presidente, sia pure sommariamente, la nor-

mativa vigente al solo scopo di evidenziare la complessità delle problematiche in discussione e l'esigenza di definire una disciplina organica che sia ispirata agli obiettivi cui ho fatto riferimento in precedenza, senza trascurare la necessità di un raccordo puntuale tra le regioni e gli enti locali, indispensabile per pervenire a soluzioni tali da risultare pienamente soddisfacenti e rispettose delle diverse competenze.

Per tutti i motivi cui ho accennato, nell'auspicare che il Governo voglia manifestare, in questa sede, la propria disponibilità ad aprire un largo confronto con il Parlamento per affrontare in una logica organica e compiuta i diversi problemi che la materia in discussione pone, mi sia consentito, signor Presidente, forse forzando su quelli che normalmente sono i compiti assegnati al relatore ma, sommessamente, sottolineando altresì lo spirito di dialogo e di confronto che anima questa relazione ed anche in ragione della stima — che spero condivisa — che nutro per l'onorevole Balocchi e gli altri colleghi cofirmatari delle proposte di legge oggi all'esame, di rivolgere l'invito ai colleghi presentatori della proposta di legge n. 379 di valutare l'ipotesi di consentire un rinvio della medesima proposta di legge in Commissione finanze e di proseguire in quella sede il lavoro di approfondimento già avviato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Balocchi.

MAURIZIO BALOCCHI, Relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, compirò un brevissimo *excursus* sulle ragioni che hanno indotto alla presentazione del progetto di legge al nostro esame. L'alienazione dei beni del demanio dello Stato, dopo l'entrata in vigore del codice civile e del codice della navigazione, è stato oggetto di numerosi e disomogenei provvedimenti legislativi. Al fine di riformare la normativa vigente e di individuare criteri omogenei, si è giunti all'approvazione della legge n. 579 del 1993, recante « Norme per il trasferimento

agli enti locali e alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato », che prevede una disciplina generale diretta ad agevolare il trasferimento agli enti locali dei beni immobili dello Stato, demaniali o patrimoniali, non utilizzati in conformità alla propria destinazione pubblicistica, nonché una disciplina particolare riguardante l'alienazione di singoli beni immobili dello Stato indicati da specifiche proposte di legge.

Successivamente, in materia di trasferimento di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, sono intervenute le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 37 e 38, della legge n. 549 del 1995 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1996). In particolare, il comma 37 dispone che possono essere trasferiti in proprietà agli enti locali, a richiesta dei medesimi, i beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato che risultino non utilizzati alla data del 30 giugno 1995 o che, anche successivamente a tale data, risultino non più utili ai fini istituzionali delle amministrazioni dello Stato. La norma medesima prevede che il trasferimento sia effettuato prima nei confronti dei comuni e successivamente nei confronti delle province e degli altri enti locali che ne abbiano fatto richiesta.

Va inoltre ricordato che ulteriori norme in materia sono contenute nei commi 86-105 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1997). Nello specifico, i commi 86-96 riguardano la dismissione di beni appartenenti al patrimonio dello Stato mediante il loro conferimento a fondi immobiliari da istituire ai sensi della legge n. 86 del 1994, mentre i commi 99-105 si riferiscono alle dismissioni anche dei beni demaniali, oltre che a quelli del patrimonio statale. Al riguardo, è necessario tenere presente che l'articolo 5 del disegno di legge finanziaria 2000 (A.S. 4236) interviene in materia di beni immobili dello Stato, modificando i commi 86-105 della citata legge n. 662, al fine di semplificare la procedura introdotta dalle disposizioni richiamate, che si

è dimostrata particolarmente complessa, impedendo l'avvio di significative operazioni di dismissioni.

Infine, la legge n. 127 del 1997 (la cosiddetta *Bassanini-bis*), all'articolo 17, comma 65, ha previsto, rimandando all'adozione di un regolamento governativo emanato ai sensi della legge n. 400 del 1988, l'individuazione dei casi e delle modalità con le quali i beni immobili dello Stato possono essere ceduti a titolo gratuito agli enti locali e alle regioni. Comunque, i beni interessati devono essere iscritti al catasto del demanio civile e militare ed essere inutilizzati da almeno dieci anni.

Possiamo notare che, rispetto alle citate leggi n. 579 del 1993 e n. 549 del 1995, le disposizioni contenute nella legge n. 662 del 1996: in primo luogo, hanno sicuramente una portata più ampia, in quanto si possono applicare a tutti i beni demaniali e non solo a quelli che risultano essere inutilizzati; in secondo luogo, non indicano una procedura specifica per favorire l'acquisto dei beni da parte degli enti locali; in terzo luogo, introducono una sorta di decentramento di competenze in ordine alla stipula dei contratti di compravendita, evidentemente allo scopo di velocizzare la procedura di alienazione; infine, individuano nuove modalità per la definizione del prezzo di alienazione dei beni, che non viene più affidata all'ufficio tecnico erariale.

Dunque è evidente che le disposizioni di cui alla legge n. 662 hanno una valenza più ampia rispetto a quella della legislazione previgente, che dovrebbe quindi considerarsi normativa speciale, poiché si riferisce propriamente alle ipotesi di alienazione dei beni agli enti locali. Tuttavia, per ragioni di chiarezza normativa, occorrerebbe verificare se le disposizioni di cui alla legge n. 662 si sovrappongono a quelle precedenti, delle quali non è stata prevista alcuna abrogazione.

In materia di trasferimento dei beni demaniali dello Stato agli enti locali, una particolare importanza rivestono i beni appartenenti al demanio marittimo. Vogliamo ricordare che essi sono disciplinati

dall'articolo 822 del codice civile — che li identifica espressamente nel lido del mare, nelle spiagge, nelle rade, nei porti — e dall'articolo 28 del codice della navigazione, che vi ricomprende le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra, che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente al mare, nonché i canali utilizzati ad uso pubblico marittimo.

Sono altresì considerate demaniali le pertinenze dei beni demaniali marittimi, intendendosi per esse quei beni accessori che consentono un migliore uso dei beni del demanio, quali le costruzioni dello Stato esistenti entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, come in genere i moli, le dighe, le banchine, le darsene e le installazioni varie. I diversi interventi legislativi in materia di trasferimento dei beni demaniali dimostrano la presa di coscienza della necessità di intervenire in un settore di particolare rilevanza in campo economico e sociale.

Tuttavia, si nota una scarsa attenzione relativamente ai beni del demanio marittimo; infatti, nonostante la disciplina giuridica dei beni del demanio marittimo sia stata oggetto di vari provvedimenti, gli stessi hanno riguardato solo la ripartizione delle funzioni amministrative tra lo Stato e le regioni. Pertanto, si tratta di funzioni amministrative limitate, in quanto l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 ha delegato alle regioni le funzioni amministrative relative al litorale marittimo e alle aree demaniali immediatamente prospicienti e alle aree del demanio lacuale e fluviale solo quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche o ricreative.

Altresì, la legge n. 59 del 1997, cosiddetta legge Bassanini, attribuisce alle provincie le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per la realizzazione di infrastrutture dedicate alla nautica da diporto, mentre le regioni conservano le funzioni amministrative di cui all'articolo 59 del decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 616 del 1977. Successivamente, il decreto legislativo n. 96 del 30 marzo 1999 ha attribuito ai comuni le funzioni amministrative relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia.

Tale conferimento non opera con riferimento ai porti e alle aree di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre del 1995. A quest'ultimo proposito, ci chiediamo come tale disposizione si possa conciliare con la sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 1997, che ha annullato il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, limitatamente alla parte che concerne le aree del territorio della regione Liguria.

Sulla base di quanto esposto, riteniamo che il trasferimento delle funzioni dallo Stato centrale agli enti locali debba essere accompagnato necessariamente da un effettivo trasferimento dei beni demaniali. Da questa esigenza nasce la presente proposta di legge, con la quale si prevede il trasferimento dei beni demaniali marittimi, rilevanti per lo sviluppo del territorio su cui insiste il bene stesso. Lo snellimento delle procedure di gestione, infatti, garantirebbe una razionale ed efficace valorizzazione del bene, traducendosi in indiscutibili vantaggi per la popolazione, che godrebbe dei conseguenti effetti positivi. In questo senso, una gestione svincolata da mediazioni politico-burocratiche, che oggi non hanno più ragione di esistere, diventa quanto mai indispensabile in uno Stato che si accinge a diventare federalista.

Il percorso prospettato intende rinnovare l'interesse dei comuni per queste aree demaniali, allo scopo di salvaguardare gli aspetti urbanistici ed estetici dei comuni con porti di insediamenti balneari e turistici. Inoltre, la trasformazione e la modernizzazione dell'attività portuale ha consentito la realizzazione di opere con una forte vocazione civile, non più relegate alla funzione marittimo-portuale, che

meglio si presta ad essere affidata ad un organismo rappresentativo dello Stato più vicino ai cittadini, vale a dire il comune. Infatti, la presente iniziativa parlamentare, anche relativamente ai porti di carattere internazionale, prevede il trasferimento al demanio comunale di quei beni che, pur appartenendo formalmente al demanio marittimo, di fatto non giustificano più questa loro appartenenza, in quanto non hanno ormai alcuna attinenza con l'attività marittimo-portuale vera e propria.

Al riguardo, si evidenzia che anche la proposta di legge dell'onorevole Cascio (A.C. 2356) si muove in tale direzione. Nel nuovo quadro di riforma degli enti locali, in cui il comune va assumendo una maggiore autonomia ed un ruolo fondamentale nell'azione amministrativa, può considerarsi certamente positiva la maggiore responsabilizzazione che le proposte di legge nn. 379 e 2356 conferiscono agli enti locali.

Anche se la presente proposta di legge è limitata al demanio marittimo, riteniamo che essa vada integrata con la previsione del trasferimento ai comuni anche dei beni appartenenti al demanio lacuale e fluviale. In tal senso, riteniamo condivisibile la proposta di legge n. 4142, nella parte in cui prevede il trasferimento dei porti lacuali, dei fiumi, dei laghi e dei torrenti appartenenti al demanio dello Stato o delle regioni. Tale trasferimento appare necessario soprattutto al fine di consentire alle amministrazioni locali di provvedere tempestivamente alla salvaguardia del territorio, il quale, per il selvaggio sfruttamento idrogeologico, ha visto la morfologia di intere vallate alterata, il prosciugamento di canali, il cambiamento del corso dei torrenti e il ritiro dei laghi. Pertanto, sin da ora, auspichiamo l'elaborazione di un nuovo testo che risponda alle esigenze esposte.

In conclusione, siamo sicuramente favorevoli all'apertura di un dibattito, se il Governo si dichiarerà convinto di voler approvare una legge che ha bisogno di vedere la luce forse da una quindicina d'anni, perché la speculazione che è stata

fatta — e non quella che si vuole fare — ha ridotto le coste italiane in maniera veramente miserevole. L'abusivismo che esiste in ogni regione italiana ha consentito che si verificassero situazioni di anomalia, solo perché chi avrebbe dovuto essere interessato — quindi lo Stato, il demanio — è a Roma e non viene a sapere quello che succede a Reggio Calabria o nell'alto Veneto, se non quando l'abusivismo è stato compiuto.

Nella proposta di legge di cui mi onoro di essere primo firmatario è stato messo molto chiaramente in evidenza che non ci deve essere alcuna forma speculativa da parte dei comuni e che si devono salvaguardare tutte le necessarie operazioni perché non vi sia alcuna possibilità di utilizzare i beni del demanio per speculazioni.

Va sottolineato che questo progetto di legge giace ormai da tre anni nei cassetti della Camera e che è stato tirato fuori soltanto perché la Lega forza nord ha utilizzato il *bonus* previsto per i partiti che non fanno parte della maggioranza; pertanto, una volta che esso è approdato nell'aula di Montecitorio, si può sicuramente tornare in Commissione, ma per una svolta definitiva.

Non vorremmo — e concludo, signor Presidente — che continuassero a verificarsi episodi come quello che è avvenuto nel mio comune — uno degli 8 mila e 800 comuni italiani —, in cui nell'arco di 95 giorni è stata costruita una piazza sul mare di 70 mila metri quadrati per ospitare la visita del Papa, per la prima volta nella riviera di levante; ad oltre un anno e due mesi dall'evento essa è completamente abbandonata a se stessa, sede di immigrati, che vi mangiano e vi fanno altro, ed è frequentata da giovinastri che corrono con le motociclette, con i pericoli connessi. Questa piazza di 70 mila metri quadrati, pagata interamente dal comune, con le risorse dei cittadini di Chiavari, è inutilizzabile soltanto perché il demanio marittimo, in quattordici mesi, non si è ancora deciso ad esprimere il proprio parere.

Vi è anche un'altra situazione da segnalare: dopo diciotto mesi dalla presentazione della domanda al demanio marittimo per installare una toilette di servizio al porto, il sindaco della città l'ha fatta eseguire ed è stato denunciato per abuso di potere. Noi vorremmo che con questa legge e con l'aiuto del Governo, che deve svolgere certamente un ruolo di indirizzo, si arrivasse fino in fondo, una volta per tutte, dando ai comuni, che sono i diretti interessati ed i fruitori, la possibilità non solo di pagare le spese di pulizia delle spiagge, ma anche di controllare e verificare cosa avviene nel demanio che, una volta tanto, diventerebbe demanio comunale (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIAN FRANCO SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Conte. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO CONTE. Signor Presidente, il tema del demanio, non solo quello marittimo, è diventato argomento frequente di discussione nella Commissione finanze ed è ormai oggetto di ben 34 progetti di legge di svariata natura, poiché si va dalla scissione di beni patrimoniali inutilizzati ad una regolamentazione dei trasferimenti delle aree demaniali, a casi, come quelli di Lesina e Campomarino, dove il mare, da una parte, è avanzato e, dall'altra, si è ritirato, con i conseguenti problemi che stiamo affrontando (mi riferisco al paese di Somma Vesuviana, dove si presenta un antichissimo problema che riguarda tutte le aree dei comuni vesuviani).

Oggi ero tentato di iniziare il mio intervento prendendo spunto da Andrea da Isernia che disquisiva sulla prescrittibilità dei beni dei feudatari; poi però mi

sono reso conto, considerando le relazioni svolte dai relatori, che forse sarebbe stato meglio mettere da parte il diritto longobardo, piuttosto che quello federiciano, se non addirittura il codice della navigazione che risale al 1877 o lo stesso codice napoleonico. Lasciamo stare, perché potremmo parlare di diritto orizzontale, verticale, di questioni comunque che interessano poco oggi perché ciò che interessa non è tanto il contenuto del provvedimento in esame quanto capire una volta per tutte cosa intenda fare il Governo in relazione ai progetti di legge a cui ho fatto riferimento.

La Commissione finanze, dopo aver affrontato — con il progetto di legge n. 4565-ter, con il precedente stralcio dell'articolo 39 — problemi relativi al demanio, ha avviato una serie di audizioni, ascoltando il direttore generale del demanio, dottor Favale. La Commissione ha chiesto anche l'intervento dei ministri dell'ambiente, Ronchi, e delle finanze, Visco.

Mi rendo conto dell'imbarazzo del sottosegretario Schietroma, che probabilmente interverrà sulla base di un'indicazione che proviene da tutt'altro Ministero. Il problema non è cosa ci dirà oggi il rappresentante del Ministero delle finanze (cosa sicuramente interessante perché esprimerà comunque la posizione del Governo), perché, fino a quando rimarrà questo « bisticcio » tra i trasporti, le finanze e l'ambiente, su chi debba intervenire, nell'ambito di un discorso che coinvolge anche i limiti delle rispettive sfere di competenza, e se non superiamo una ideologica resistenza da parte dei verdi che, quando sentono parlare di demanio, propongono comunque una sospensione od un rinvio della questione, non riusciremo a risolvere i problemi. Voglio ricordare che a questo provvedimento sono stati presentati centinaia di emendamenti con il solo scopo di non parlare assolutamente di tutto ciò. Non possiamo certo continuare ad andare avanti così! Se i verdi intendono affrontare il problema, con il loro contributo e facendo capire — come hanno fatto in altre occasioni — la

loro contrarietà, devono tener conto che i progetti di legge depositati sono ben 34 e che non sappiamo quanti siano in sospeso in tutta Italia i casi riguardanti il demanio ed i beni patrimoniali dello Stato. Possiamo allora continuare ad andare avanti con questo sistema in cui noi facciamo proposte, cerchiamo di arrivare ad una soluzione e poi ci viene proposto di lasciar perdere, di non parlare più di demanio perché non è chiaro di chi siano le competenze? Basti pensare al problema dell'abusivismo! Certamente vi sono problemi che vanno affrontati.

Non vorrei ritrovarmi nelle condizioni di qualche settimana fa, quando abbiamo parlato di successioni, davanti ad un Governo che non rispondeva, e di fronte alla bocciatura di una proposta di iniziativa della minoranza che avrebbe dovuto essere l'occasione di inizio di una discussione; non vorrei trovarmi ancora in condizioni di non conoscere la posizione del Governo.

Ritengo che la cosa più importante sia comprendere se vi siano nessi tra la legge n. 579 del 1993, la legge n. 549 del 1995 e gli articoli 86 e 105 della legge n. 662. Abbiamo veramente fatto il nostro dovere fino in fondo? Quando vediamo, all'articolo 5 del disegno di legge finanziaria, che presto discuteremo, nuove norme che riguardano i beni immobili, dobbiamo chiederci se stiamo operando bene.

Ritengo che sia arrivato finalmente il momento di approvare un provvedimento organico che affronti tutti i problemi sul tappeto, lasciando da parte le ideologie e tenendo ben presenti le questioni che riguardano la difesa delle coste; tuttavia, non vorremo trovarci di fronte al solito foglietto di carta proveniente dal Ministero dei trasporti; alla nostra Commissione è pervenuto, infatti, un parere della Commissione trasporti della Camera che sottolinea il fatto che in materia provvedono le autorità portuali e la legge n. 84 del 1994. Ebbene, queste cose ci interessano molto relativamente! Siamo d'accordo che vi sono leggi vigenti in materia; il problema è che vi sono troppe leggi e che sulla materia intervengono troppe

disposizioni normative, con il risultato che non se ne applica nessuna: vi sono, infatti, casi — come quelli denunciati dal relatore di minoranza Balocchi e all'attenzione della nostra Commissione tutti i giorni — che non vengono affrontati.

Quello di mettere la testa sotto la sabbia è un atteggiamento che non possiamo più accettare! A nome dei deputati del mio gruppo, ed interpretando anche la volontà di altri gruppi dell'opposizione, ritengo sia arrivato il momento di discutere compiutamente su un organico disegno di legge di risistemazione del demanio. Se il Governo darà la sua disponibilità e se il relatore per la maggioranza e quello di minoranza saranno d'accordo — come mi pare di capire — saremo disponibili a tornare in Commissione e a ragionare con il Governo, con il ministro dell'ambiente e con quello dei trasporti, su una soluzione definitiva, che soddisfi le aspettative e le ansie dei comuni e dei cittadini (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Replica del Governo — A.C. 379)

PRESIDENTE. Prendo atto che i relatori rinunziano alla replica.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

GIAN FRANCO SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il tema trattato oggi dalla Camera dei deputati è assai importante. Il Governo ha già mostrato attenzione agli aspetti relativi ai beni demaniali marittimi. Desidero ricordare, in particolare, che all'articolo 39 del disegno di legge n. 2524 D-ter di iniziativa del ministro delle finanze, recante disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario,

nel testo approvato dal Senato erano contenute, appunto, disposizioni in materia di demanio marittimo. Tale articolo fu stralciato dalla Camera dei deputati.

Il Governo è dunque attento al problema della regolamentazione dei beni demaniali marittimi; ritiene, anzi, che questa possa essere l'occasione per addivenire ad una disciplina organica e complessiva dei beni demaniali. Pertanto, rispondendo agli interessanti interventi svolti, il Governo, per quanto riguarda la competenza del ministro delle finanze, ritiene opportuno il ritorno della proposta di legge in Commissione, per un utile approfondimento e perché tale complessa materia venga adeguatamente disciplinata.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del testo unificato dei progetti di legge: Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Teresio Delfino ed altri; di iniziativa del Governo: Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (598-854-1714-3687-B) (ore 18,35).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato dei progetti di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, d'iniziativa dei deputati: Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Teresio Delfino ed altri; di iniziativa del Governo: Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici.

(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 598-B)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore : 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 5 minuti;

interventi a titolo personale: un'ora (con il limite massimo di 17 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 4 ore e 30 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 49 minuti;

Forza Italia: 43 minuti;

Alleanza nazionale: 40 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 37 minuti

Lega forza nord per l'indipendenza della Padania: 35 minuti;

Comunista: 33 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 33 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 50 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

UDEUR: 9 minuti; Verdi: 8 minuti; Rinnovo italiano: 7 minuti; CCD: 7 minuti; Rifondazione comunista-progressisti: 7 minuti; Socialisti democratici italiani: 4 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; CDU: 3 minuti; minoranze linguistiche: 2 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 598-B)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Stanisci.

ROSA STANISCI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'aumento degli

infortuni domestici e la diversificazione dei fattori di rischio presenti nelle civili abitazioni rende necessario e non più rinviabile un intervento legislativo che provveda ad inserire nel nostro sistema di tutela assicurativa l'istituto dell'assicurazione contro gli infortuni domestici. Tale provvedimento si collega peraltro ad una più ampia iniziativa volta a favorire la prevenzione e a tutelare la sicurezza e la salute negli ambienti di civile abitazione, oggetto anche di indicazioni e di interventi da parte dell'Unione europea nei confronti degli Stati membri. Il ministro della sanità italiano attraverso il piano sanitario nazionale 1998-2000 si è posto l'obiettivo della riduzione degli infortuni domestici.

In questi giorni il Parlamento italiano, con l'approvazione di una legge per la tutela della salute nelle abitazioni e l'istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici colma una grave lacuna legislativa e compie un atto di grande civiltà. Gli incidenti domestici rappresentano un fenomeno di grande rilevanza, che desta forte preoccupazione. Ogni anno nel nostro paese si verificano un numero considerevole di infortuni in ambito domestico e fino ad oggi la mancanza di un sistema organico in grado di sviluppare una rigorosa azione di prevenzione e sicurezza ha ritardato un intervento mirato alla rimozione dei rischi nelle case, luoghi di vita e di lavoro. La spinta che in tutti questi anni è venuta dal movimento delle donne è stata davvero determinante. I dati forniti mettono in evidenza che gli incidenti domestici colpiscono le donne in particolare, in quanto si occupano in maniera prevalente dell'attività domestica; tuttavia, le statistiche ci portano ad una più ampia lettura del fenomeno, che vede sempre più coinvolti gli altri soggetti che, insieme alle donne, trascorrono più tempo nelle abitazioni, quali gli anziani ed i bambini.

La necessità di lanciare un programma di monitoraggio dei dati nasce soprattutto dalla scarsa conoscenza del fenomeno: in Italia si rileva l'entità degli infortuni domestici sottraendo dagli incidenti tutte quelle forme di infortunio previste dalla

nostra normativa infortunistica (stradali e di lavoro). I dati forniti, sia pure con difficoltà, evidenziano un fenomeno di dimensioni enormi, che annualmente causa nel nostro paese un numero di morti di poco inferiore a quello determinato dagli incidenti stradali. I casi meno gravi si conoscono meno, sebbene siano più numerosi, in quanto i soggetti coinvolti non si avvalgono delle strutture ospedaliere o dei centri di pronto soccorso: infatti, solo il 30 per cento delle vittime vi ricorre. È un fenomeno complesso, quindi, che non può essere sottovalutato e che deve essere conosciuto in tutte le sue articolazioni. Pertanto, è obbligo morale del legislatore dare un'adequata risposta, mettendo in atto politiche di prevenzione, di educazione sanitaria e di sicurezza negli ambienti domestici.

Il testo unificato al nostro esame è stato già approvato il 27 maggio scorso dal Senato ed è volto a contrastare un fenomeno che rischia di essere aggravato da nuovi fattori di nocività e di rischio presenti negli ambienti di civile abitazione.

Punto qualificante dell'impianto della proposta è l'aver attribuito lo stesso valore alla garanzia della copertura assicurativa ed alle misure di prevenzione contro il rischio infortuni. È infatti auspicio del legislatore che vengano realizzati entrambi gli obiettivi, nella consapevolezza che una concreta politica di prevenzione può contribuire a ridurre nel tempo i fattori di rischio.

L'impianto generale del testo unificato inizialmente definito dalla Camera è rimasto sostanzialmente invariato dopo l'esame del Senato; la Commissione lavoro ha deliberato quindi di non proporre modifiche, in modo da consentirne al più presto la definitiva approvazione.

Le modifiche introdotte dal Senato prevedono comunque, al comma 3 dell'articolo 3, che l'esercizio delle funzioni per la prevenzione di cui al comma 2 si realizzi nei limiti delle risorse già destinate allo scopo nell'ambito del fondo sanitario nazionale.

Al comma 4 si stabilisce che il dipartimento per la prevenzione delle unità sanitarie locali possa avvalersi, oltreché dell'agenzia regionale, anche dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, qualora istituita.

Vengono soppressi i commi 5 e 6 dell'articolo 3, relativi al progetto-obiettivo « prevenzione e sicurezza negli ambienti di civile abitazione ». Infine, al comma 6 dell'articolo 3 si specifica la necessità che il Governo promuova la conferenza nazionale per verificare i risultati raggiunti d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano. Conseguentemente alla soppressione dei commi 5 e 6, viene eliminata, tra le competenze della conferenza nazionale, quella di programmare il progetto-obiettivo.

L'articolo 4 riguarda il sistema informativo che deve essere attivato presso l'Istituto superiore di sanità per la raccolta dei dati sugli infortuni negli ambienti di civile abitazione.

Riguardo alle modifiche all'articolo 4 (relativo al sistema informativo che deve essere attivato presso l'Istituto superiore di sanità per la raccolta dei dati sugli infortuni negli ambienti di civile abitazione), al comma 1 si è aggiunta la lettera *d*), che riguarda l'obiettivo della stesura di una relazione annuale sul numero degli infortuni e sulle loro cause, mentre al comma 3 si sopprime il riferimento alla copertura finanziaria stabilita per il 1998 e si sopprime l'ultimo periodo, sempre del comma 3, che stabiliva l'utilizzo delle somme non impegnate nell'esercizio di competenza nel periodo successivo.

L'articolo 5 riguarda le attività di informazione e di educazione. Rispetto al testo originario, è stato soppresso il comma 2 relativo alla predisposizione di campagne informative a livello nazionale. Contestualmente, al comma 1 è stata inserita la previsione che le linee guida, definite dal ministro della sanità, di concerto con i ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e per le pari opportunità, siano indirizzate, oltre che alle materie dell'in-

formazione e dell'educazione alla sicurezza, anche alla predisposizione di campagne informative a livello nazionale, finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione. In questo articolo è stata poi inserita, al comma 3, la possibilità che anche le province autonome possano elaborare programmi informativi e formativi.

È stato inoltre accolto un ordine del giorno che impegna il Governo a reperire, nell'ambito della manovra di finanza pubblica, per il triennio 2000-2002, le risorse finanziarie necessarie a sostenere la predisposizione di campagne informative a livello nazionale per la prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, prevedendo a tal fine anche la realizzazione e la diffusione di programmi e di idonee iniziative a cura della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, da definire d'intesa con le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative su base nazionale.

Il capo terzo del testo approvato riguarda l'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. La nuova formulazione dell'articolo 6 vede il venire meno dell'inciso che indica l'attività svolta in ambiente domestico quale attività « svolta in prevalenza da donne ».

All'articolo 7, con l'inserimento del comma 5, si è eliminata l'esclusione dall'assicurazione degli infortuni mortali. In particolare, si prevede che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del comitato amministratore del fondo di cui all'articolo 10, accerti se l'equilibrio finanziario ed economico del fondo consenta l'inclusione nell'assicurazione dei casi di infortunio mortale e, in caso affermativo, adotti con proprio decreto i provvedimenti necessari.

All'articolo 9, in materia di prestazioni, è stato aggiunto il comma 2, che stabilisce che la rendita per inabilità permanente sia corrisposta con effetto dal primo giorno successivo a quello della cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, in misura proporzionale rispetto

all'effettiva entità dell'invalidità medesima, sulla base dei criteri del testo unico, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. Per i casi non espressamente previsti dal testo unico si provvede mediante valutazione del medico legale.

L'articolo 10 è relativo all'istituzione, presso l'INAIL, di un fondo autonomo per il finanziamento delle prestazioni assicurative.

Recependo un emendamento della relatrice, il Senato ha previsto che le eventuali eccedenze di gestione del fondo possano essere destinate alle finalità di cui all'articolo 7, comma 5, relative ai casi di infortunio mortale o al miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 9.

Solo le eventuali ulteriori eccedenze possono essere trasferite al bilancio dello Stato per sostenere la realizzazione di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.

Gli articoli finali, che riguardano le modalità attuative e la copertura finanziaria, presentano alcune modifiche. I regolamenti di attuazione delle norme sull'assicurazione devono essere emanati entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, e non più entro sei mesi come in origine previsto. Lo stesso termine è previsto per i decreti di cui al comma 2.

L'obbligo contributivo e il diritto alle prestazioni nascono invece dal sesto mese successivo all'emanazione di questi decreti. Anche in questo caso abbiamo una accelerazione dei termini, rispetto ai sette mesi previsti in origine.

L'articolo 12 sulla copertura finanziaria, infine, elimina il riferimento all'esercizio 1998. Rinvio alla relazione scritta la parte relativa all'istruttoria legislativa svolta.

In conclusione, signor Presidente, la questione della sicurezza degli ambienti di lavoro domestico non può essere in alcun modo sottovalutata, dal momento che gli incidenti domestici costituiscono un fenomeno di proporzioni tali da meritare la massima attenzione. L'approvazione del provvedimento al nostro esame farebbe

onore al nostro paese, rappresentando un segno di civiltà la cui realizzazione si presenta ineludibile e potrà tra l'altro costituire, in tal senso, un punto di riferimento valido per gli altri Stati membri dell'Unione europea che sono sprovvisti di una normativa del genere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BIANCA MARIA FIORILLO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, il Governo esprime soddisfazione perché l'iter del provvedimento di legge in discussione sta arrivando alla sua conclusione ed esprime anche un ringraziamento alla relatrice Stanisci, che con puntualità e convinzione ne ha seguito le diverse fasi.

Con l'approvazione del progetto di legge si dà risposta alla necessità di una normativa che regolamenti sia l'aspetto della prevenzione che quello della tutela dei rischi infortunistici tra le mura domestiche.

Signor Presidente, non meno importante è l'obiettivo di valorizzare l'aspetto dell'informazione e dell'educazione alla sicurezza attraverso la predisposizione di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni domestici. In tal senso appare evidente come la divulgazione capillare delle norme di prevenzione degli infortuni possa contribuire, in prospettiva, a ridurre sensibilmente le percentuali di rischio e il numero degli incidenti. Il quadro annuale della situazione nazionale permetterà di apportare eventuali modifiche ad un testo nato dall'iniziativa governativa e parlamentare, proficuamente rielaborato da entrambi i rami del Parlamento.

L'approvazione del provvedimento darà finalmente risposta anche al bisogno, sempre più sentito, di riconoscere il valore sociale, economico e giuridico del lavoro svolto in ambito domestico. Il testo in esame nel riconoscere i benefici e la ricchezza che la società trae da questo tipo di attività lavorativa segna un momento storico nella vita del nostro paese.

La sua approvazione determinerebbe l'equiparazione, almeno dal punto di vista della tutela dei rischi da infortunio, del lavoro svolto in casa a quello svolto fuori casa.

Il testo è destinato alle lavoratrici e ai lavoratori, ma è opportuno sottolineare, come ha detto la relatrice, che secondo i dati statistici nazionali sono le casalinghe le più colpite dagli incidenti domestici. Il riconoscimento della necessità di tutelare chi svolge in via esclusiva attività di lavoro domestico, almeno dal punto di vista dei rischi da infortunio, contribuisce al superamento dei pregiudizi ancora esistenti nei confronti dell'attività in questione e alla affermazione di una nuova cultura del lavoro, sempre meno legata allo stereotipo della donna casalinga e dell'uomo come unico percettore di reddito. Non è azzardato ipotizzare che la conoscenza e la graduale attuazione di questa norma a livello nazionale possano produrre una nuova concezione del rapporto di coppia, sempre più orientata ad una maggiore condivisione dei compiti. Il miglioramento della situazione di questa categoria di lavoratori e di lavoratrici costituisce, quindi, anche un importante passo in avanti nell'attuazione di una politica delle pari opportunità. L'attuazione di tali principi è strettamente connessa al tema della rivalutazione del lavoro domestico anche alla luce delle importanti sollecitazioni internazionali pervenute ai Governi nazionali della quarta Conferenza mondiale dell'ONU sulle donne che si è svolta nel 1995 a Pechino.

La crescente attenzione internazionale alla condizione femminile e ai rapporti di genere dimostrano la necessità di fare emergere tutti i contributi delle donne all'economia e allo sviluppo.

Per l'insieme di questi motivi, signor Presidente, chiedo che l'Assemblea approvi questo importante provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Prestigiacomo. Ne ha facoltà.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. La proposta di legge sulla tutela della salute

nelle abitazioni e per l'introduzione di un'assicurazione per gli infortuni domestici rappresenta uno di quei provvedimenti sui quali non si può non essere d'accordo. Per chiarirci, il provvedimento ha finalità che l'opposizione non ha problemi a valutare di rilievo, ma che sono molto lontane dalle premesse demagogiche della maggioranza che promise il salario alle casalinghe.

L'esame e probabilmente la futura approvazione di questa legge in tempi di finanziaria avviene grazie al contributo importante di Forza Italia che ha favorito il suo inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Mi dispiace che la relatrice e la rappresentante del Governo non l'abbiano ricordato. Quando una legge viene approvata anche con voti favorevoli dell'opposizione, ciò costituisce un valore che la maggioranza, per *fair play* politico, dovrebbe riconoscere. Vi è il sospetto forte — dal momento che qualche giorno fa qui davanti al Parlamento vi è stata una manifestazione guidata da una importante rappresentante dell'associazione delle Federcasalinghe, che ha fatto parte del Governo come sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale e che durante la sua permanenza al Governo non è riuscita a sostenere un solo provvedimento in favore delle casalinghe — che si tratti di un *battage* pubblicitario in vista della prossima campagna elettorale.

Credo che questo testo, già esaminato dall'Assemblea in prima lettura e che torna dal Senato — come diceva la relatrice — con modifiche parziali, abbia di buono soprattutto la presa di coscienza culturale, sancendo finalmente il riconoscimento in forma di legge di una realtà presente da sempre. All'articolo 1 della proposta di legge, infatti, quelle che, fino a ieri, erano solo faccende di casa assumono il rango di lavoro e dal lavoro mutuano la terminologia cominciando, per adesso, solo da quella sull'infortunistica. Si tratta di un riconoscimento importante, ma anche tardivo, che giunge a cristallizzare il fenomeno sociale del lavoro domestico come prevalente attività professionale di una persona quando la dina-

mica socio-economico moderna sembra, di fatto, averlo destinato all'estinzione.

Sappiamo tutti che oggi, soprattutto tra i giovani, l'ipotesi di una famiglia monoreddito, come opzione esistenziale, è in forte calo, per non dire sostanzialmente inesistente. Ciò non implica assolutamente l'implicazione negativa né una *deminutio* di chi si dedica a tale tipo di lavoro gravoso e impegnativo; al contrario, si tratta soltanto di una constatazione. Oggi è difficilissimo sostenere economicamente le famiglie monoreddito e lo *status* di casalinga è più spesso una necessità dettata dalla difficoltà per le donne di trovare lavoro che una scelta. Una necessità su cui incidono ancora pesantemente le troppe rigidità esistenti nel nostro sistema che non si coniugano con le esigenze di una donna che voglia essere lavoratrice ed anche moglie e madre. Ma questo è un tema più generale del quale si è molto parlato e molto si dovrà ancora parlare nel nostro paese fino a quando termini come elasticità e flessibilità nei rapporti di lavoro resteranno nel centro-sinistra soltanto testi congressuali che poi si scontrano con il muro dei sindacati che sono i veri azionisti di questa maggioranza e di questa coalizione.

Tornando alla proposta di legge in esame, dicevo che si tratta di uno di quei provvedimenti su cui non si può non essere d'accordo. Come dissentire, infatti, dall'opportunità di una campagna di sensibilizzazione contro i rischi degli infortuni domestici? Come dissentire dall'esigenza che le casalinghe — e i casalinghi, anche loro per necessità — a tempo pieno siano coperti da garanzia assicurativa obbligatoria, ad un prezzo sociale di 25 mila lire annue, che è tale da non essere proibitivo per nessuno e che peraltro per le fasce più deboli di reddito viene coperta dallo Stato? Non si può dissentire, ma si può dubitare. Ho il dubbio, infatti, che la costruzione normativa fatta su tutta la questione della prevenzione e dell'informazione sia una grande scatola destinata ad essere riempita d'incarichi, di poltrone che rischiano di creare un circolo vizioso in cui una struttura messa su per un

obiettivo specifico finisce per diventare permanente e per autoalimentarsi, trasformandosi in un piccolo carrozzone che produce conferenze, forum, analisi statistiche, per dare una ragione lunga al proprio esistere.

Quattro miliardi per il 1999 per i progetti di comunicazione e prevenzione possono apparire anche pochi, ma sono ripetibili e rimodulabili senza limite di tempo. Su queste spese occorrerà da parte del Parlamento e del Governo porre attenzione ed attuare un pressante controllo. La prima verifica su quanto fatto è stata stabilita dopo tre anni dall'introduzione della normativa con una non meglio specificata conferenza nazionale, che avrà il compito di verificare i risultati raggiunti e programmare i nuovi interventi e le risorse da destinare ad essi. In pratica saranno gli stessi che ai progetti di comunicazione e prevenzione hanno lavorato per tre anni a discutere sul già fatto e ad organizzarsi per il futuro. Evitiamo — penso che questo sia importante — di istituire un piccolo ceto di professionisti della prevenzione degli infortuni domestici, che certamente non potranno diminuire radicalmente in tre anni e sui quali sarà innegabile l'esigenza di una continua formazione. Non vorrei che, introducendo un meccanismo di campagne di prevenzione senza una definizione temporale precisa e sistemi di spesa destinati a protrarsi indefinitamente nel tempo, si creasse una nuova, piccola nicchia di microclientela interessata alla prevenzione non per gli infortuni domestici, ma perché la prevenzione è diventata un lavoro.

Queste perplessità non possono comunque vanificare la valutazione complessivamente positiva sul provvedimento, che è giusto e che potrà semmai essere migliorato disponendo controlli sempre più attenti e mettendo paletti per evitare abusi.

Vorrei anche ricordare — la relatrice non lo ha fatto — che un nostro ordine del giorno è stato accolto in prima lettura. Tale ordine del giorno è importante perché, per quanto riguarda il discorso delle assicurazioni, impegna il Governo a non

chiudersi alla pluralità delle offerte; anzi, oltre all'INAIL si doveva aprire (questa l'indicazione accolta dal Governo) al mercato privato, magari attraverso offerte integrative rispetto alle 25 mila lire l'anno previste.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

(Replica del relatore — A.C. 598-B)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Stanisci.

ROSA STANISCI, Relatore. Presidente, intervengo solo un minuto per una piccola ma importante precisazione. Almeno per quanto mi riguarda, come relatore, non volevo assolutamente disconoscere l'importante, straordinario e leale contributo di tutti i membri della Commissione ed anche dei componenti il gruppo di Forza Italia. Lo avevo già dichiarato in occasione della prima lettura del provvedimento — esistono i verbali — ma, come si usa fare in quest'aula, pensavo di farlo nuovamente domani, magari prima dell'approvazione definitiva del testo. C'è stato un problema di tempo e me ne scuso con l'onorevole Prestigiacomo. Torno però a sottolineare che il contributo di tutti i componenti la Commissione alla stesura del testo di questo provvedimento, anche in seconda lettura, è stato importante, straordinario e, soprattutto, leale.

STEFANIA PRESTIGIACOMO. Era un riferimento al Governo più che al relatore!

BIANCA MARIA FIORILLO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo ringrazierà domani!

PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo rinuncia alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge: Duca ed altri: Istituzione del Museo tattile nazionale « Omero » (approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2068-B) (ore 19).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato, d'iniziativa dei deputati Duca ed altri: Istituzione del Museo tattile nazionale « Omero ».

(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 2068-B)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 5 minuti;

interventi a titolo personale: un'ora (con il limite massimo di 16 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 4 ore, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 40 minuti;

Forza Italia: 37 minuti;

Alleanza nazionale: 36 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 33 minuti

Lega forza nord per l'indipendenza della Padania: 32 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 31 minuti.

Comunista: 31 minuti;

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 40 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

UDEUR: 7 minuti; Verdi: 6 minuti; Rinnovamento italiano: 6 minuti; CCD: 5 minuti; Rifondazione comunista-progressisti: 5 minuti; Socialisti democratici italiani: 3 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 2 minuti; CDU: 2 minuti; Minoranze linguistiche: 2 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.

(Discussione sulle linee generali — A.C. 2068-B)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Avverto che la VII Commissione (Cultura) s'intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Sbarbati, ha facoltà di svolgere la relazione.

LUCIANA SBARBATI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche i non vedenti, come gli altri cittadini, hanno il diritto di approfondire le loro conoscenze, di educare il gusto estetico in tutte le arti, non escluse la scultura e l'architettura. Ebbene, tutte le arti, anche quelle plastiche, oggi sono pressoché totalmente precluse alla loro possibilità di conoscenza e le ragioni sono facilmente intuibili.

Anzitutto, vorrei sottolineare il fatto che la costruzione mentale di una figura è più difficile da realizzare attraverso l'esplorazione tattile che attraverso la visione; infatti, mentre la vista opera per sintesi, il tatto opera per analisi. Ecco perché ad un non vedente necessita un notevole sforzo di astrazione e di memoria per rappresentarsi un'immagine acquisita attraverso l'esplorazione tattile; pertanto, l'educazione assume un ruolo importantissimo nel campo delle arti plasti-

che, ma gli strumenti che abbiamo oggi sono praticamente inesistenti, soprattutto a livello scolastico.

La vita quotidiana offre ai non vedenti un minor numero di occasioni per stimolare le loro capacità di apprendimento e di comprensione delle immagini, considerato anche che il 75 per cento delle informazioni arrivano ai soggetti attraverso il senso della vista. Quanto, poi, alla possibilità per un non vedente di conoscere i capolavori della scultura e dell'architettura, dobbiamo dire che essa è minima poiché i ciechi in genere hanno difficoltà maggiori ad intraprendere viaggi e, in ogni caso, non possono esplorare con le mani opere collocate in luoghi inaccessibili o precluse dai divieti a qualunque contatto.

I ciechi, ovviamente, non hanno neanche l'opportunità di compensare tali limitazioni attraverso le fotografie e i filmati, come possono fare altri che presentano handicap psicofisici. Pertanto, mentre qualsiasi persona di normale livello culturale conosce certamente la fisionomia, per esempio, di una Venere di Milo o le linee della basilica di San Pietro, per un non vedente tali capolavori sono rappresentati solo dai loro nomi e da una serie di informazioni alle quali non corrisponde un'immagine concreta.

La proposta di istituire un museo statale nazionale tattile si prefigge, pertanto, l'obiettivo di eliminare questo grave svantaggio culturale, mettendo a disposizione dei non vedenti uno strumento di informazione e di educazione parimenti valido per i giovani, durante il processo formativo, e per gli adulti. Esso deve contenere, divisi in diverse sezioni, i capolavori della scultura e dell'architettura, rappresentati dai calchi in gesso delle statue più famose e dai modellini, realizzati su scala, dei monumenti più importanti; le sezioni del museo possono riferirsi alle epoche storiche, agli stili e alle espressioni delle diverse civiltà e culture, anche extraeuropee. Inoltre, possono essere organizzate per itinerari tematici, come per esempio la figura umana, l'abitazione, gli edifici civili, i mercati e le

piante della città; tutto ciò anche al fine di favorire una comprensione più profonda e duratura. Il museo tattile nazionale, denominato « statale » nel testo al nostro esame, dovrà anche accogliere mostre itineranti fruibili dai ciechi e costituire un centro studi per l'approfondimento degli aspetti cognitivi della rappresentazione del mondo in chi non vede.

Voglio rimarcare ai colleghi e anche al Governo che in Italia non esiste ancora una struttura, né statale né privata in grado di rispondere a questa esigenza. Esiste un percorso aperto anche ai ciechi nell'ambito del museo egizio di Torino e la sezione didattica dell'istituto per ciechi di Palermo. L'unica struttura che invece affronta il problema nella sua complessità e cerca di dare una risposta in maniera organica alle esigenze che qui ho rappresentato è il museo « Omero » che ha sede nella città di Ancona. Esso è stato inaugurato il 20 maggio 1993 e ha rivelato il suo ruolo nazionale cammin facendo, risultando meta di gruppi organizzati provenienti da tutta Italia, dalla Sicilia al Trentino, e anche di visitatori stranieri. Esso è stato concepito secondo i criteri ispiratori della presente proposta di legge e nel suo genere ha un riscontro europeo soltanto nel museo tattile di Madrid. Esistono altri musei in questo settore, a Bruxelles, ad Atene e a Mosca, che presentano caratteristiche e fisionomie molto diverse e che sono soltanto parzialmente accostabili a questa esperienza, che è molto più organica e completa.

Il museo « Omero » è finanziato dalla regione Marche, è realizzato dal comune di Ancona ed è già in grado di proporre un panorama organicamente strutturato della scultura classica, greca, romana e rinascimentale, oltre ad alcuni plastici di opere architettoniche riprodotte su scala. Di questo museo si è occupata anche la RAI, con un ottimo servizio, circa un anno fa.

La presente proposta di legge, considerata anche la necessità di offrire ai ciechi questa opportunità in qualunque fascia di età e soprattutto in età scolare, dà l'opportunità di arricchire e approfon-

dire le conoscenze culturali e l'educazione del gusto estetico anche nel campo delle arti plastiche. Essa propone pertanto l'istituzione di un museo tattile nazionale statale e ne individua la sede nella città di Ancona, per le ragioni che di seguito voglio indicare. Queste ragioni sono molto semplici ed essenziali: l'esistenza nella città di una struttura di questo tipo che già opera con una sede propria e con una regolare e ottima fruibilità da parte del pubblico non vedente e vedente; la possibilità di valorizzare questa esperienza che oggi è l'unica in Italia; l'impegno degli enti e delle strutture locali, che è stato manifestato ed è assolutamente garantito anche in proiezione futura; l'attribuzione di una dimensione nazionale statale, anche sotto il profilo organizzativo e finanziario, ad una struttura che già riveste di fatto questo ruolo nazionale.

Nella gestione viene coinvolta anche l'Unione italiana ciechi che ha dato già il suo fattivo contributo nel mettere in piedi questo museo.

La presente proposta di legge, quindi, è composta di pochissimi articoli, con i quali si prevedono l'istituzione di questo museo statale denominato « Omero », con sede nella città di Ancona, le finalità di tale museo, che poco fa ho descritto, e la sua organizzazione, che è affidata ad una convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le attività culturali con il comune di Ancona, volta a disciplinare tutta una serie di questioni, tra le quali l'individuazione della sede, le modalità di gestione e di collaborazione.

Per l'istituzione di questo museo, naturalmente, è prevista una spesa e la copertura finanziaria che qui è stata individuata è riportata nel penultimo articolo, in cui si stabilisce appunto che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 300 milioni nel 1998, mille milioni nel 1999, 500 milioni annui a decorrere dal 2000, si provvede, quanto ai 300 milioni per il 1998, mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale

« Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali, quanto ai 500 milioni per il 1999, mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, quanto ai 500 milioni a decorrere dal 1999, mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Naturalmente, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Questa è la sintetica descrizione della proposta di legge al nostro esame, di cui sollecitiamo una rapida approvazione da parte dell'Assemblea, per rispondere così alle attese dei cittadini interessati e compiere un atto di civiltà che, una volta tanto, porti l'Italia ad essere non fanalino di coda dell'Europa ma nazione capofila nel campo dei diritti, spesso negati, dei portatori di handicap.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BIANCA MARIA FIORILLO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire nel corso del prosieguo dell'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Michelini. Ne ha facoltà.

ALBERTO MICHELINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo di Forza Italia ed il Polo per le libertà condividono il contenuto della proposta di legge illustrata dall'onorevole Sbarbati, poiché indubbiamente l'istituzione del museo tattile nazionale « Omero » è un'iniziativa di civiltà: essa rappresenta, infatti, l'occasione per far conoscere, in qualche modo, le meraviglie dell'arte e della cultura anche a chi questo godimento è normalmente precluso, poiché, come sappiamo, il 75 per cento delle informazioni arriva attraverso il senso della vista.

È quindi giusto che l'Italia si adegui per quanto riguarda questo tipo di iniziative, giacché, come è stato ricordato, in altri paesi esistono analoghi musei. Il fatto che il museo in questione, fra l'altro inaugurato nel maggio 1993, sia già funzionante costituisce evidentemente un'occasione importante perché la città di Ancona divenga un punto di riferimento per tante persone che non possono godere dell'arte attraverso il senso della vista. In ogni modo, non vi è molto da aggiungere alle considerazioni della collega Sbarbati: per i motivi da lei illustrati e da me ripresi, auspico, a nome del gruppo di Forza Italia, una rapida approvazione della proposta di legge in esame, sulla quale del resto già in Commissione si è registrata l'unanimità dei consensi da parte dei gruppi.

(Replica del relatore – A.C. 2068-B)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Sbarbati.

LUCIANA SBARBATI, Relatore. Signor Presidente, desidero brevemente ringraziare l'onorevole Michelini, che con cortesia ed anche con impegno ha voluto dichiarare l'adesione del gruppo di Forza Italia alla proposta di legge in esame, ma voglio ringraziare anche i colleghi della Commissione, di maggioranza ed opposi-

zione, nonché lo stesso presidente della Commissione, onorevole Castellani, che ha consentito che il provvedimento giungesse rapidamente all'esame dell'Assemblea in modo che potesse essere approvato prima dell'inizio dell'esame dei documenti di bilancio in Assemblea.

PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo rinuncia alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Proposta di trasferimento in sede legislativa di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani l'assegnazione in sede legislativa delle seguenti proposte di legge, delle quali la IV Commissione permanente (Difesa), cui erano state assegnate in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

SPINI ed altri: « Disposizioni per la corresponsione di indennizzi relativi a incidenti sul territorio italiano che hanno coinvolto unità delle Forze armate operanti nell'ambito della NATO » (6462); **OLIVIERI** ed altri: « Concessione di un'elargizione in favore dei parenti delle vittime nonché dei superstiti del disastro del Cermis del 3 febbraio 1998 » (6451) (*La Commissione ha elaborato un nuovo testo della proposta di legge n. 6462*).

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Martedì 16 novembre 1999, alle 10,30:

(Ore 10,30 e 15)

1. – Deliberazione sulla richiesta di stralcio relativa alla proposta di legge n. 5194 (*vedi allegato*).

2. — Assegnazione a Commissione in sede legislativa delle abbinate proposte di legge n. 6462 e 6451 (*vedi allegato*).

3. — *Discussione del documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:*

Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile e di un procedimento penale nei confronti del deputato Sgarbi (Doc. IV-quater, n. 87).

— *Relatore:* Saponara.

4. — *Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge:*

SCOCA; NICOLA PASETTO e ALBERTO GIORGETTI; ANEDDA; SARACENI; BONITO ed altri; PISAPIA; CARMELO CARRARA; ANEDDA ed altri; MAIOLO; MAIOLO; BERSELLI ed altri; CARMELO CARRARA ed altri; CARMELO CARRARA ed altri; PISANU ed altri; SARACENI; PISAPIA; GIULIANO; COLA ed altri; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; PISAPIA ed altri: Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (411-882-1113-1182-1210-1507-1869-1958-1991-1995-2314-2655-2656-3464-3728-4382-4440-4590-4625-bis-4707-B).

— *Relatore:* Carotti.

5. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

DUCA ed altri: Istituzione del Museo tattile statale « Omero » (*approvata dalla VII commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2068-B).

— *Relatore:* Sbarbati.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 4090 — Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (6305).

— *Relatore:* Monaco.

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 4224 — Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1999, n. 330, recante disposizioni urgenti in tema di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale (*Approvato dal Senato*) (6526).

— *Relatore:* Carboni.

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 3547-bis — Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover del 2000 (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (6070).

— *Relatori:* Trantino, *per la maggioranza;* Rivolta, *di minoranza.*

9. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Partecipazione italiana al finanziamento della Banca Africana di Sviluppo, dell'Agenzia Multilaterale per la Garanzia degli Investimenti, della Global Environment Facility, dell'ASEM Trust Fund e del Multilateral Investment Fund (5901).

— *Relatore:* Pezzoni.

10. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 1999 (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (5619-B).

— *Relatore:* Bova.

11. — *Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge:*

CAPARINI; MAZZOCCHI ed altri; PECORARO SCANIO; MANZIONE e VOLONTÈ: Norme per la regolamentazione delle vendite sottocosto (1238-2321-5078-5496).

— *Relatori:* Servodio, *per la maggioranza;* Mazzocchi, *di minoranza.*

12. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

BALOCCHI ed altri: Trasferimento dei beni del demanio marittimo dello Stato al demanio dei comuni (379)

e delle abbinate proposte di legge: CASCIO e DELMASTRO DELLE VEDOVE (2356-4142).

— *Relatori:* Cennamo, *per la maggioranza;* Balocchi, *di minoranza.*

13. — *Votazione degli articoli e votazione finale del disegno di legge:*

Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale (*Testo approvato dalla IX Commissione Trasporti in sede redigente*) (5753).

— *Relatore:* Duca.

14. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati (5857)

e delle abbinate proposte di legge: MUSSI ed altri e BERTINOTTI ed altri (5518-5684).

— *Relatori:* Guerzoni, *per la maggioranza;* Boghetta, *di minoranza.*

15. — *Seguito della discussione delle mozioni Turrone ed altri n. 1-00408, Pisanu ed altri n. 1-00409, Sedioli ed altri n. 1-00410 e Tassone ed altri n. 1-00415 sul Corpo forestale dello Stato.*

16. — *Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge:*

CORDONI ed altri; SERAFINI ed altri; TERESIO DELFINO ed altri e D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (*approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato*) (598-854-1714-3687-B).

— *Relatore:* Stanisci.

17. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 1286 — Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (*Approvato dal Senato*) (4818)

e delle abbinate proposte di legge: SCALIA; TERESIO DELFINO; D'INIZIATIVA POPOLARE e MOLGORA ed altri (324-1354-2878-4546).

— *Relatori:* Marongiu, *per la maggioranza;* Molgora, *di minoranza.*

PROPOSTA DI LEGGE DI CUI SI PROPONE LO STRALCIO

BENVENUTO ed altri: Riforma delle società fiduciarie e disciplina del *trust* (5194).

PROPOSTE DI LEGGE DI CUI SI PROPONE L'ASSEGNAZIONE A COMMISSIONE IN SEDE LEGISLATIVA

SPINI ed altri: Disposizioni per la corresponsione di indennizzi relativi a incidenti sul territorio italiano che hanno coinvolto unità delle Forze armate operanti nell'ambito della NATO (6462).

OLIVIERI ed altri: Concessione di un'elargizione in favore dei parenti delle vittime, nonché dei superstiti del disastro del Cermis del 3 febbraio 1998 (6451).

(La Commissione ha elaborato un nuovo testo della proposta di legge n. 6462).

La seduta termina alle 19,20.

*IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA*

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa alle 21,45.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*